SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Lunedì, 30 gennaio 2017   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità nazionale anticorruzione

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 2

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2016.

Proroga della gestione del Municipio X di Roma Capitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2015, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Municipio X di Roma Capitale è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Domenico Vulpiani, dal viceprefetto dott.ssa Rosalba Scialla e dal dirigente di seconda fascia dott. Maurizio Alicandro;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

Decreta:

La durata della gestione del Municipio X di Roma Capitale, affidata ad una commissione straordinaria per 1a durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2016

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 35

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2015, la gestione del Municipio X di Roma Capitale è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria, pur operando in un contesto ambientale, connotato da forti criticità ed illegalità radicate nei diversi settori dell'amministrazione, ha perseguito l'obiettivo del risanamento dell'ente locale e del ripristino della credibilità istituzionale.

Come rilevato dal prefetto di Roma, nella relazione del 2 dicembre 2016 con la quale ha chiesto la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale dell'ente e la necessità di completare gli interventi già avviati sono state oggetto di approfondimento sia in sede di riunione tecnica di coordinamento del 24 novembre 2016, alla quale ha partecipato il procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Roma, sia in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi il 2 dicembre 2016; nel corso di tali riunioni, è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

L'attività della commissione straordinaria si è concentrata, da subito, sulle diverse criticità riscontrate nel settore del demanio marittimo, con particolare riferimento alla gestione delle spiagge libere e degli spazi del litorale dati in concessione.

All'uopo è stato attivato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli uffici tecnici e demaniali, della polizia locale, dell'agenzia del demanio e della capitaneria di porto, con l'incarico di verificare tutte le realtà commerciali insistenti sul litorale, compresi gli stabilimenti balneari. È stato altresì istituito, in accordo con il prefetto di Roma, un tavolo interforze al quale partecipano la polizia di Stato, la guardia di finanza, i carabinieri, la capitaneria di porto di Roma e la guardia forestale, finalizzato al contrasto di ogni forma di illecito sul demanio marittimo dello Stato.

È stato in tal modo delineato il quadro generale delle situazioni di illiceità presenti sul litorale romano, per alcune delle quali è stato avviato il procedimento di decadenza dalla titolarità della concessione demaniale per omesso o parziale versamento di canoni o per la realizzazione di abusi edilizi mentre, per altre, sono ancora in corso le attività istruttorie.

La commissione straordinaria ha dedicato particolare attenzione alla gestione delle spiagge di Capocotta e Castelporziano, soggette entrambe a particolari vincoli di carattere naturalistico. Sono state riscontrate, negli stabilimenti e nei punti di ristoro presenti sulle due spiagge, violazioni di diversa natura: occupazione abusiva di aree demaniali, illeciti edilizi ed urbanistici, con conseguenti danni ambientali, tuttora in corso di valutazione ai fini dell'eventuale decadenza dai titoli commerciali rilasciati.

Le attività ispettive disposte dalla commissione straordinaria hanno accertato un diffuso abusivismo edilizio anche in altra parte del territorio municipale, in particolare nell'area inserita nella riserva naturale statale del litorale romano, soggetta anch'essa a specifica tutela ambientale e paesaggistica.

In particolare su un'area della riserva naturale in cui insiste un campeggio, sono state riscontrate dalla polizia locale, su impulso della commissione straordinaria, imponenti opere edilizie con destinazione commerciale in ampliamento di quelle preesistenti benché si tratti di area. come sopra rappresentato, sottoposta a vincoli di esclusivo pregio ambientale e paesaggistico.

In tale ambito l'organo dì gestione straordinaria è intervenuto indirizzando l'attività degli uffici municipali all'adozione dei prescritti provvedimenti sanzionatori interessando, altresì, la magistratura inquirente che ha avviato idonee attività cautelari.

Un ulteriore profilo di criticità è rappresentato dalle opere abusive realizzate da privati cittadini nelle aree di bonifica, che hanno accresciuto il rischio di smottamenti del terreno in caso di esondazioni.

Per fronteggiare tali problematiche è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico. Sono state emesse circa trenta ordinanze di demolizione delle menzionate strutture e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Le citate ordinanze, tuttavia, hanno interessato soltanto una delle ventidue aree di criticità identificate, circostanza questa che evidenzia la necessità di proseguire l'attività di risanamento avviata dalla commissione straordinaria.

Un altro importante settore che ha visto l'intervento dell'organo di gestione straordinaria è quello delle opere pubbliche e di edilizia scolastica. È stato infatti predisposto il piano delle priorità degli interventi con l'individuazione delle opere ritenute più urgenti, quali la manutenzione delle strade, dei sistemi e delle reti fognarie, delle acque meteoriche e degli edifici scolastici.

La commissione straordinaria ha poi adottato delle linee di indirizzo e controllo nel settore degli appalti al fine di interrompere il diffuso e illegittimo ricorso alle procedure di somma urgenza che hanno dato luogo a debiti ammontanti a oltre sei milioni di euro.

È attualmente in corso, da parte degli uffici competenti, l'istruttoria per l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento dei predetti debiti previa acquisizione dei prescritti pareri da parte dei competenti uffici di Roma Capitale.

Un altro significativo intervento disposto dall'organo di gestione straordinaria in materia ambientale riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti per il quale è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con Ama S.p.A. che prevede programmati interventi operativi sulla base del numero degli utenti presenti sul territorio e della relativa produzione dei rifiuti.

La commissione straordinaria ha inoltre programmato una riorganizzazione dell'apparato burocratico dell'ente al fine di assicurare una maggiore efficienza dell'azione amministrativa. A tale scopo, avvalendosi anche del supporto di alcune unità di personale assegnate ai sensi degli articoli 110 e 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato avviato un generale riassetto organizzativo, attraverso la rotazione dei dipendenti, la formulazione di indirizzi per il ripristino delle normali regole di funzionamento del municipio, la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti presenti negli archivi municipali.

Sono in corso contatti con la Regione Lazio per la definizione delle procedure amministrative relative alla ristrutturazione di un edificio da destinare a sede della polizia municipale, attualmente collocata in uno stabile per il quale l'amministrazione versa un canone eccessivamente oneroso.

Il perfezionamento delle menzionate attività richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di ingerenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi, l'affidamento della gestione del Municipio X di Roma Capitale alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A00621

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2017.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e Torino.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino;
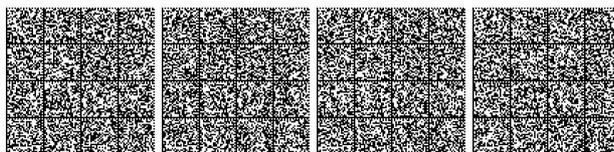
Visto in particolare il comma 4, dell'art. 1, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri, che per l'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna ha previsto un primo stanziamento di risorse pari ad euro 36.902.647,00, a fronte di un fabbisogno stimato in euro 51 milioni, come rappresentato dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota del 15 dicembre 2016, prot. n. CG/0070455;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 gennaio 2017, n. 430;

Considerato, che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste la nota del Dipartimento della protezione civile del 15 dicembre 2016, prot. n. CG/ 0070455 e del 13 gennaio 2017, prot. n. CG/0002640;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 è integrato di euro 14.097.353,00, per la prosecuzione degli interventi necessari per fronteggiare la situazione di criticità di cui in premessa, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della citata legge n. 225 del 1992.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A00655

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2017.

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi tellurici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore a 5 il giorno 18 gennaio 2017;

Considerato altresì che i territori delle medesime regioni sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla popolazione, l'isolamento di centri abitati, l'interruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, nonché dei servizi essenziali e, in via generale, un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate delle quattro regioni;

Considerato che i predetti eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità già presente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni già colpiti, nonché sul servizio nazionale di protezione civile già attivamente impegnato nella gestione degli eventi di cui sopra, causando ulteriori crolli, situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata su vaste aree delle predette Regioni;

Considerato che nelle regioni interessate è operativo il dispositivo di intervento del servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016;

Considerato, altresì, che tale dispositivo si è immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;

Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali già adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresì, di adottare i necessari ed ulteriori provvedimenti con la dovuta tempestività in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici;

Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti già deliberati il 25 agosto, il 27 ed il 31 ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie per la gestione delle attività di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione delle disposizioni già adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonché agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito i medesimi territori a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.

3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto già stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. In considerazione della gravità dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A00656
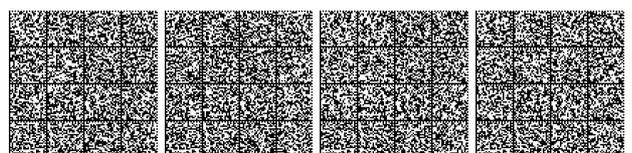
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 dicembre 2016.

Approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, ed in i particolare gli articoli 8, 11 e 17;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e le sue successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera *a)*, che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994, n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1994, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 159 del 5 marzo 2007, con cui è stato approvato il Piano del Parco nazionale dell'Aspromonte, pubblicato nel BURC, Suppl. Straord. n. 2 al n. 16 del 1° settembre 2007, parti I e II;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 364 del 10 maggio 2010 con cui è stata rilasciata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'intesa di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 394 del 1991 sullo schema di regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte;

Considerato il parere del Consiglio di Stato n. 519/2012, emesso ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 nell'adunanza del 22 marzo 2012 e pervenuto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 27 luglio 2012, con il quale sono stati espressi osservazioni e rilievi, sia di carattere specifico, sia in merito alla formulazione complessiva del testo regolamentare;

Vista la nota prot. 51452 del 21 dicembre 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso all'Ente parco nazionale dell'Aspromonte lo schema di regolamento del parco revisionato per adeguarne il testo alle richieste formulate dal Consiglio di Stato, attraverso un'attività istruttoria svolta di concerto con lo stesso Ente.

Vista la deliberazione n. 5 del 4 febbraio 2013 del Commissario straordinario del Parco con la quale, acquisito il parere favorevole della Comunità del Parco espressa con deliberazione n. l del 2 febbraio 2013, è espresso il parere favorevole dell'Ente parco sullo schema di regolamento e sui relativi annessi, richiedendo unicamente un'integrazione all'art. 57 «Divieti e misure di salvaguardia per le aree incluse *ex novo* nella perimetrazione del Parco e non contemplate nel Piano del Parco».

Vista la nota prot. 12654 del 13 febbraio 2013 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Regione Calabria lo schema di regolamento del parco, in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, e ha richiesto l'espressione della nuova intesa ai sensi dell'art. 11 della legge n. 394 del 1991 in considerazione della complessiva revisione operata sul testo;

Vista la deliberazione di Giunta n. 356 del 12 settembre 2014 con cui la Regione Calabria, a seguito del parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale n. 10 del 2003, che segnala la necessità di integrazioni e modifiche, e delle controdeduzioni in merito trasmesse dall'Ente parco, ha espresso l'intesa di cui all'art. 11 della legge n. 394/91 sullo schema di regolamento del Parco, condizionandola al recepimento di alcuni correttivi riportati nell'allegato 2 della deliberazione;

Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare con la quale sono stati esaminati, valutati e controdedotti i correttivi al regolamento del Parco di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta della Regione Calabria n. 356 del 12 settembre 2014, al fine di renderli congruenti con l'ambito di competenza assegnato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il potere regolamentare spettante allo stesso;

Visto in particolare il correttivo richiesto relativamente all'art. 16 del regolamento del Parco con il quale si chiede di consentire la libera circolazione dei mezzi motorizzati nella Zona A del Piano del Parco, sulla «rete viaria individuata e rappresentata nella tavola 17 allegata al Piano del Parco»;

Considerato al riguardo:

che alcuni dei tracciati stradali individuati nella soprаccitata Tavola 17 che attraversano la zona A risultano praticabili da mezzi motorizzati e non interdetti alla circolazione;

che tali tracciati stradali oltre che ricadere nella Zona A del Piano del Parco, attraversano il sito di Interesse comunitario IT 9350189, la Zona di protezione speciale 9310069 e l'*Important Bird Area* 15;

che la circolazione dei mezzi motorizzati nella Zona A del parco e nei sopraccitati siti, in coerenza con le previsioni dettate dalla legge 394/91 relativamente al «regime di riserva integrale», non possa avvenire che previo nulla osta dell'Ente parco;

Valutato di poter ammettere fra i beneficiari del nulla osta alla circolazione con mezzi motorizzati in Zona A del parco i residenti nel territorio del parco anche qualora non risultino proprietari di beni immobili ricadenti in tale territorio o siano titolari di diritti di godimento su di essi;

Ritenuto pertanto di poter accogliere il correttivo richiesto modificando l'art. 16 del regolamento del Parco con l'ammissione dei residenti nel Parco nel novero dei soggetti che possono beneficiare del nulla osta alla circolazione con mezzi motorizzati in Zona A rilasciato dall'Ente parco;

Ritenuto altresì di recepire tutti gli altri correttivi e le altre osservazioni formulati dalla Regione Calabria, valutati favorevolmente;

Visto il regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte, in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, aggiornato a seguito del recepimento delle osservazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato con il citato parere n. 519/2012, dell'integrazione richiesta dall'Ente parco con la citata deliberazione del Commissario straordinario n. 1/2013, e dei correttivi richiesti dalla Regione Calabria nell'intesa espressa con la citata deliberazione n. 356/2014;

Viste la nota prot. 204012 del 17 novembre 2014 con la quale il regolamento del Parco è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la comunicazione di cui all'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la nota prot. 26639/GAB del 23 dicembre 2014 con cui si forniscono chiarimenti richiesti dalla stessa Presidenza in merito al regolamento trasmesso;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. DAGL 4.3.6.3/2014/8 del 27 gennaio 2015 con cui, nel richiedere verifiche e aggiornamenti, è stata rappresentata l'opportunità che il regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte fosse nuovamente sottoposto ai parere del Consiglio di Stato in considerazione della complessiva revisione operata al testo e delle ulteriori modifiche e integrazioni apportate;

Vista la nota prot. 9974/PNM del 18 maggio 2015 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo aver provveduto alle verifiche e agli aggiornamenti richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di regolamento del Parco;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1792/2015, emesso ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988 nell'adunanza del 4 giugno 2015, pervenuto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 30 giugno 2015, con il quale sono state formulate osservazioni ed è stato richiesto di acquisire i pareri del Ministero dell'interno, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero della difesa;

Viste, in adempimento a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, le note:

prot. 20828/PNM del 26 ottobre 2015 con la quale è stato richiesto parere al Ministero dell'interno e le note di sollecito prot. 5322/PNM dell'11 marzo 2016, prot. 13100/PNM del 16 giugno 2016 e prot. 19993/PNM del 23 settembre 2016;

prot. 20855/PNM del 26 ottobre 2015 con la quale è stato richiesto il benestare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le note di sollecito prot. 5323/PNM dell' 11 marzo 2016 e prot. 13102/PNM del 16 giugno 2016;

prot. 20857/PNM del 26 ottobre 2015 con la quale è stato richiesto l'assenso al Ministero della difesa e le note di sollecito prot. 5321/13NM dell'11 marzo 2016 e prot. 13101/PNM del 16 giugno 2016;

Vista la nota prot. 27-31/A2016-001047/V1 del 29 settembre 2016 con la quale il Ministero dell'interno ha espresso parere favorevole, condizionandolo all'inserimento della definizione del concetto di «oggetti assimilati alle armi» e di espliciti rimandi alla legge n. 110 del 18 aprile 1975;

Vista la nota prot. 11175 class. DG.ABAP/34.01.07 del 13 settembre 2016 con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso il benestare, condizionandolo al recepimento dei seguenti correttivi: definizione di «interventi edilizi» aderente al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380; inserimento di norme tese alla tutela dei beni archeologici; inserimento di norme di coordinamento delle competenze fra Ente parco e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio; affermazione della priorità dell'ingegneria naturalistica nei progetti di tutela idrogeologica; imposizione dell'obbligo di redazione del «piano di localizzazione delle antenne» per i Comuni del Parco; inserimento di norme di coordinamento fra Piano paesaggistico d'ambito e regolamento del Parco;

Vista la nota prot. 71349 del 18 maggio 2016 con la quale il Ministero della difesa ha espresso l'assenso, condizionandolo alla cancellazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente parco al sorvolo degli aeromobili militari;

Vista l'istruttoria con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha provveduto al recepimento dei correttivi proposti dai suddetti Dicasteri nel testo dello schema di regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte;

Vista la nota prot. 25082/GAB del 18 novembre 2016 dell'Ufficio legislativo;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
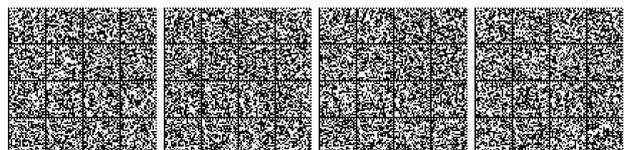
Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, che ne formano parte integrante.

2. L'allegato regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte, acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro suddetto termine i Comuni del Parco sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle dei Comuni, che sono tenuti alla loro applicazione.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1994.

2. Le norme e le disposizioni qui contenute integrano la disciplina del territorio prevista dal Piano del Parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, approvato dalla Giunta Regionale della Calabria con delibera del 5 marzo 2007, n. 159, costituito dalla Relazione, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla Cartografia di perimetrazione e zonazione, nonché le previsioni del Piano pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili previsto dall'art. 14 della medesima legge e approvato con delibera della Giunta Regionale della Calabria del 22 marzo 2006, n. 200.

3. Ai fini del presente Regolamento il territorio del Parco è suddiviso nelle zone omogenee individuate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano e riportate nella cartografia di cui all'Annesso *A)*.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire e promuovere in forma coordinata, nelle aree comprese nel Parco, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ed il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, ed a favorire l'uso sostenibile delle risorse e l'integrazione tra l'uomo e l'ambiente naturale.

Art. 3.

Coordinamento con altri strumenti di pianificazione

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 2 il presente Regolamento persegue gli obiettivi di tutela della biodiversità e di tutte le componenti ambientali, anche con riguardo al paesaggio, collocandosi nel quadro culturale delineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio e accolto a livello nazionale con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 di ratifica della stessa Convenzione. Il territorio del Parco è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi di quanto stabilito all'art. 142 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e tutte le porzioni del suo territorio in cui il piano paesaggistico d'ambito riconosca i caratteri fondativi delle identità dei luoghi sottostanno a regole da esso dettate che ne permettono il buon funzionamento, lo stato di equilibrio e l'integrità, la leggibilità, il recupero in caso di degrado o alterazione, la trasformazione in relazione a precisi obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale.

2. Il presente Regolamento, stante la natura sovraordinata rispetto agli indirizzi di pianificazione di area vasta della Regione, si relaziona, altresì, con le misure di conservazione previste per le aree Natura 2000, e con il sistema di obiettivi e indirizzi proposti a livello regionale dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) adottato dal con Deliberazione del Consiglio Regionale del 22 aprile 2013, n. 300.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

a) «abbruciamento», l'uso del fuoco per bruciare residui vegetali connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali;

b) «armi», con eccezione delle armi-giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, ecc.) che tali sono considerate ai sensi del codice penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;

c) «biodiversità», la variabilità degli organismi viventi di tutte i regni, inclusi, tra l'altro, quelli terrestre, marino ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici dei quali essi fanno parte, tra cui la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

d) «bivacco», sistemazione provvisoria per una notte all'aperto di alpinisti d escursionisti;

e) «bicicletta con pedalata assistita», è un velocipede alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore;

f) «catasto dei sentieri», la banca dati relativa a tutti i sentieri del Parco, in condizione o meno di fruibilità;

g) «campeggio», sosta all'aperto per più notti nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte;

h) «contratti di responsabilità», atti di convenzione stipulati dall'Ente Parco con associazioni, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi condivisi e misurabili;

i) «difficoltà del sentiero», individua il grado di difficoltà nella percorrenza e l'interesse prevalente, suddivisa nelle seguenti categorie:

1) sentiero turistico (T): sentiero che si sviluppa su stradine pedonali o mulattiere facilmente identificabili, nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo;

2) sentiero escursionistico (E): sentiero privo di difficoltà tecniche, che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agrosilvopastorali o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli (località e/o punti panoramici) vicine;

3) sentiero per escursionisti esperti (EE): sentiero che si sviluppa in zone impervie e con passaggi che richiedono all'escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato, che non presenta parti attrezzate ad eccezione di eventuali brevi corrimano;

4) sentiero per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA): sentiero che si sviluppa su pareti rocciose, preventivamente attrezzate con funi, ganci, chiodi o scale, che richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quali casco, imbrago e dissipatore;
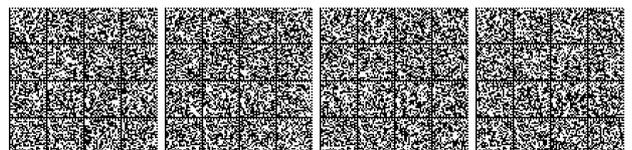
5) sentiero per diversamente abili (D): sentiero opportunamente attrezzato per una o più categorie di diversamente abili.

l) «ecosistema», complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale;

m) «escursionista», fruitore della rete dei sentieri;

n) «escursionismo», attività motoria basata sul camminare nel territorio lungo percorsi (strade, sentieri, ecc.) attrezzati.

o) «esplosivi», i prodotti esplosivi e/o esplodenti conosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresì, per «esplosivi» i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;

p) «fauna», l'insieme delle specie animali che risiedono in un determinato territorio;

q) «flora», l'insieme delle specie vegetali che si presentano in un determinato territorio;

r) «fossili», tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore all'epoca attuale e che si rinvengono nelle rocce;

s) «habitat», zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

t) «habitat di una specie», ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

u) «incrocio», punto in cui si intersecano due o più sentieri;

v) «interventi di manutenzione ordinaria», quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

z) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

aa) «interventi di restauro e risanamento conservativo», rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ovvero conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

bb) «interventi di ristrutturazione edilizia», rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ovvero anche quelli che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelle preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

cc) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.

dd) «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

ee) «mezzi di cattura», i mezzi indicati nella lettera *a)* dell'Annesso *F)* del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera *u)* dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

ff) «minerali», i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici e aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche.

gg) «oggetti assimilati alle armi», quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per «oggetti assimilati alle armi», le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 *joule* le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna) gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna;

hh) «organismo geneticamente modificato (OGM)», un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale;

ii) «paesaggio», una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

hh) «rete dei sentieri», l'insieme dei sentieri del Parco;

ii) «rifiuti», qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

ll) «risorse genetiche», il materiale genetico, di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità, avente valore effettivo o potenziale;

mm) «segnaletica», insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire informazioni e prescrizioni agli escursionisti;

nn) «segnaletica verticale», segnaletica costituita da tabelle fissate su appositi sostegni infissi nel terreno, con lo scopo di fornire agli escursionisti informazioni sulla rete dei sentieri, sui siti di interesse e sulle norme comportamentali da seguire;

oo) «segnaletica orizzontale», segnaletica posizionata al suolo, sui tronchi degli alberi o su altri oggetti inamovibili, con lo scopo di indicare agli escursionisti la continuità di un sentiero in entrambe le direzioni;

pp) «stato di conservazione di un habitat naturale», l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'*habitat* naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio;

qq) «stato di conservazione di una specie», l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio;

rr) «tempo di percorrenza» tempo necessario all'escursionista medio per percorrere un tratto di sentiero in un determinato senso di cammino, con esclusione dei tempi di sosta, in condizioni meteorologiche ottimali e in assenza di copertura nevosa;

ss) «trasporto», il transito ovvero l'attraversamento del territorio del Parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;

tt) «velocipede», veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
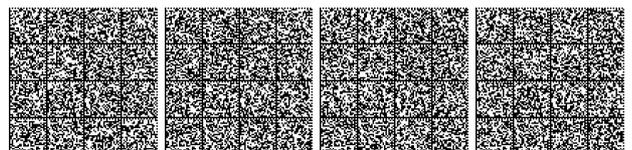
TITOLO II

NORME D'USO DEL TERRITORIO

SEZIONE I - NORME GENERALI

Art. 5.

Rispetto della quiete dell'ambiente naturale

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'emissione di rumore e di luce in concentrazione tale da recare danno agli habitat naturali e alle specie animali e disturbo alla quiete dei luoghi; è altresì vietato l'esercizio di attività rumorose o inquinanti, oltre i limiti stabiliti dalla legge.

L'Ente Parco può prevedere incentivi, anche economici, per la riduzione e/o l'eliminazione di fonti luminose e/o rumorose inquinanti già in esercizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nelle zone A e B é vietato l'uso di apparecchi radio, televisivi e simili, nonché di apparecchi produttivi luminosi tali da determinare disturbo alla quiete dell'ambiente, ad eccezione di quelli ubicati presso abitazioni o utilizzati mediante dispositivi con audio in cuffia, in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge.

3. Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti gli strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio, previo nulla-osta dell'Ente Parco, nonché per esigenze di sorveglianza, soccorso ed ordine pubblico.

Art. 6.

Salvaguardia della pulizia dei luoghi

1. Su tutto il territorio del Parco è vietato l'abbandono, anche temporaneo, fuori dagli appositi contenitori, di rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic o da altre attività connesse alla fruizione del Parco. È altresì vietato l'abbandono di materiale e di attrezzature di qualunque tipo. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste dagli articoli 14, 50 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 7.

Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi, al di fuori delle abitazioni, è consentita esclusivamente nelle aree attrezzate appositamente individuate.

2. È consentito ai proprietari di edifici ed agli aventi titolo accendere fuochi, nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi, per cucinare vivande o per usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio.

3. L'accensione di fuochi è altresì consentita per attività economiche connesse all'agricoltura, alla selvicoltura e alla pastorizia e per attività di manutenzione e pulizia del territorio nel rispetto delle vigenti norme in materia forestale e antincendio. Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati; per cui la combustione sul campo dei residui vegetali configurasi reato di illecito smaltimento dei rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'abbruciamento dei residui vegetali è consentito in condizione di salvaguardia dei boschi e in assenza di vento, fatte salve le prescrizioni di polizia forestale e a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia circoscritto ed isolato da una fascia di superficie senza vegetazione di adeguata larghezza rispetto alla probabile altezza di fiamma (circa il doppio) e con la presenza di mezzi efficaci ad impedire la propagazione delle fiamme.

4. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione, con persone in numero sufficiente e dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

Art. 8.

Attività di campeggio e bivacco

1. Nelle zone A e nelle aree della rete europea Natura 2000, per le quali le specifiche misure di conservazione lo prevedano, non è consentito campeggiare e bivaccare.

2. Nelle zone B, C, D del parco il bivacco ed il campeggio sono consentiti esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate.

3. Per le attività di escursionismo di durata plurigiornaliera, l'Ente Parco può autorizzare la sosta in aree diverse da quelle appositamente attrezzate previa specifica richiesta contenente l'indicazione dei luoghi, del giorno e del numero dei partecipanti. Sono in ogni caso escluse autorizzazioni per le zone A.

4. I campeggiatori e gli altri ospiti temporaneamente presenti nel territorio del Parco sono tenuti al rigoroso rispetto dell'ambiente e della natura dei luoghi e, in particolare dei seguenti divieti:

a) il taglio delle piante;

b) qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione;

c) l'asportazione di rocce, minerali e vegetali;

d) qualsiasi manomissione del terreno intorno alle tende e la realizzazione del solco per la raccolta delle acque piovane;

e) qualsiasi azione/attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località, come fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti, introdurre cani e/o altri animali domestici, tranne che per i casi e nei modi espressamente disciplinati negli articoli 5, 6 e 11;

f) l'accensione di fuochi;

g) l'abbandono di rifiuti di qualunque genere.

Art. 9.

Riprese fotografiche, video e cinematografiche

1. Nelle aree del Parco accessibili, è consentita, liberamente e gratuitamente, la ripresa fotografica e cinematografica dilettantistica e per scopi non commerciali. Le riprese fotografiche, video e cinematografiche devono essere effettuate rispettando scrupolosamente le norme comportamentali disciplinate dal presente regolamento, senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.

2. La ripresa fotografica e cinematografica per scopi direttamente o indirettamente commerciali è soggetta al preventivo nullaosta dell'Ente Parco e al pagamento dei diritti di privativa di cui all'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, che saranno di volta in volta determinati dal Direttore dell'Ente Parco secondo modalità tabellari dallo stesso organo predefinite. La Direzione del Parco può applicare una riduzione del diritto fino al 20% qualora dal materiale foto-video-cinematografico emerga un interesse e/o un vantaggio oggettivi per l'Ente Parco.

3. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi delle precedenti disposizioni è tenuto a consegnare all'Ente Parco una copia, in formato digitale di qualità, del materiale realizzato.

4. In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale è previsto il sequestro, accompagnato dalla applicazione delle sanzioni amministrative che vanno da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 1.032,91, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'applicazione di altre norme di riferimento e l'eventuale danno ambientale procurato.
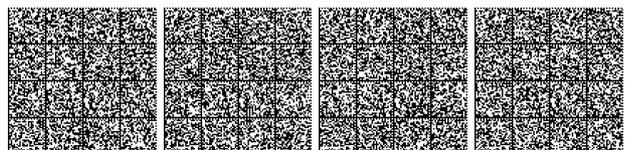
Art. 10.

Introduzione e attraversamento del parco con armi ed esplosivi

1. In tutto il territorio del Parco è vietata, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, l'introduzione di armi di cui al primo periodo dell'art. 4 alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e di oggetti alle stesse assimilati, di cui all'art. 4 comma 1 lettera *gg)*, di esplosivi, di cui al suddetto art. 4 lettera *o)*, e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, di cui al suddetto art. 4 lettera *ee)*, fatto salvo quanto riportato nel presente articolo.

2. È consentito l'introduzione e il trasporto delle armi ai seguenti soggetti:

a) appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono muniti secondo i termini delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti;

b) addetti al servizio di polizia municipale, cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;

c) appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del servizio di appartenenza;

d) privati, cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, le armi indicate nel predetto art. 42;

e) privati autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, al porto delle armi indicate nel predetto art. 42;

f) appartenenti alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che siano al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato Italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;

g) agenti di Polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;

h) personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso di porto d'armi;

i) medici veterinari esercenti la professione, per i quali i relativi strumenti quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

3. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi e ai mezzi di cattura, e fermo restando il possesso - ove prescritto da medesimi leggi e regolamenti vigenti - di licenze, nullaosta, permessi o analoghi atti diversamente denominati, il trasporto attraverso il territorio del Parco delle armi, anche se scariche, chiuse nella loro custodia e a bordo di un veicolo, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura, sono consentiti esclusivamente all'interno delle aree indicate nell'Annesso *F)* oppure lungo le viabilità del Gruppo «A» e del Gruppo «B», per quest'ultimo solo ed esclusivamente ai residenti nei comuni individuati nel medesimo Gruppo «B», come individuate con specifica cartografia ed elenco dettagliato negli Annessi *D)* ed *E)*.

4. Le strade non incluse nelle cartografie e nell'elenco di cui agli Annessi *F)*, *D)* ed *E)* possono essere percorse esclusivamente dalle persone annualmente autorizzate con apposito provvedimento. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente comma ne precluderà il successivo rilascio.

5. L'Ente Parco può in ogni caso, per sopraggiunte esigenze, precludere temporaneamente o definitivamente alcune delle strade consentite per il trasporto di armi scariche ed in custodia, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi, nelle forme previste dalla normativa vigente.

6. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e ai regolamenti vigenti, e per quanto riguarda il commercio anche ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti autorità, sono consentiti la detenzione, il deposito e il commercio di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di munizioni ed esplosivi, se i locali interessati ricadono all'interno delle aree indicate nell'Annesso *F)*. Nei locali esterni a tali aree la detenzione è consentita solo previo nullaosta rilasciato dall'Ente Parco.

7. Il lancio di razzi, ad eccezione dell'ipotesi di seguito prevista, l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici, ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio, l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, è in ogni caso consentito, previo nullaosta da parte dell'Ente Parco, solamente all'interno delle aree indicate nell'Annesso *F)* ed *E)*. É consentita la detenzione o il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino o in attività di protezione civile.

8. Senza giustificato motivo non possono introdursi nel territorio del Parco, all'esterno delle aree e dei percorsi indicati negli Annessi *D)* ed *F)*, oltre le armi di cui al secondo periodo dell'art. 4 alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e gli oggetti alle stesse assimilati, gli esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, per come definiti all'art. 4 comma 1 rispettivamente alle lettere *gg)*, *o)* ed *ee)*, anche i coltelli acuminati o con apice tagliente la cui unica lama ecceda i sette centimetri di lunghezza. Senza giustificato motivo i residenti nel territorio del Parco non possono portare fuori della propria abitazione – ove situata all'esterno delle aree indicate nella apposita cartografia – o delle pertinenze di essa, i coltelli con le suddette caratteristiche.

9. I residenti nel territorio del Parco all'esterno delle aree indicate nelle apposite cartografie, che detengono, presso l'abitazione ove risiedono, armi e oggetti alle stesse assimilati nonché esplosivi da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti – entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – a comunicare all'Ente Parco, ai fini del nullaosta, tramite i Comandi Stazione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.) del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), le armi, gli oggetti alle stesse assimilati e gli esplosivi detenuti che si intendono trasportare. L'Ente Parco, entro il termine di giorni sessanta dalla ricezione, previa istruttoria di valutazione, provvede a rilasciare il nullaosta- di durata annuale - al loro trasporto dal luogo di detenzione ad uno degli itinerari di cui al comma 3, specificando dettagliatamente il percorso intermedio da seguire e da cui non è consentito deviare.

10. Le comunicazioni di cui al comma precedente, presentate presso i Comandi Stazione del C.T.A. del C.F.S., ai fini dell'acquisizione del nullaosta, rese in forma autocertificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono contenere:

a) l'indicazione del percorso ritenuto più breve tra il luogo di detenzione e uno degli itinerari riportati nella specifica cartografia in cui il trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi è ordinariamente consentito.

b) l'indicazione delle armi che si intendono trasportare;

1) copia dell'autorizzazione di polizia al porto o trasporto di armi (nullaosta all'acquisto, licenza di collezione, licenza di porto di arma, licenza di trasporto delle armi per uso sportivo)

2) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nell'ambito ristretto di eventuali accertamenti effettuati per il tramite delle competenti Amministrazioni di P.S. ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Il C.T.A. del C.F.S. provvede a trasmettere all'Ente Parco le istanze acquisite, corredate da apposita istruttoria.

11. La stessa procedura di cui al comma precedente, per la richiesta di autorizzazione della detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati e esplosivi viene richiesta a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono a risiedere nel territorio del parco all'esterno delle aree indicate nella specifica cartografia.

12. Il nullaosta rilasciato dall'Ente Parco non è tacitamente rinnovabile e non dispensa dall'osservanza delle disposizioni e dal possesso delle licenze stabilite dalle normativa sulla caccia, sulla pesca e in materia di autorizzazioni di polizia all'acquisto, al trasporto o al porto di armi. Copia del provvedimento è trasmessa alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti per territorio.
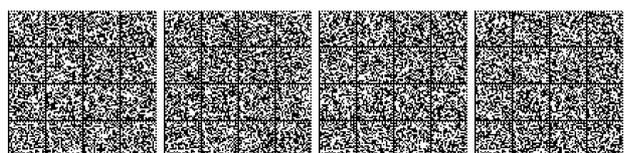
Art. 11.

Introduzione di cani e di gatti

1. Nelle zone A è fatto divieto assoluto di introdurre cani.

2. Nelle zone B, C e D è consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché registrati all'anagrafe canina e condotti al guinzaglio, in base a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica.

3. Non sono soggetti alle restrizioni di cui ai commi precedenti:

a) i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;

b) i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore;

c) i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previo nullaosta dell'Ente Parco.

4. È consentito condurre il cane senza guinzaglio ai proprietari in possesso di apposito patentino, ottenuto a seguito di percorsi formativi che riguardano uno specifico binomio uomo-cane.

5. È fatto assoluto divieto in tutto territorio del parco di lasciare i cani vaganti, sia nelle ore diurne che notturne.

6. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane lungo i sentieri o altra viabilità del Parco di essere dotato di strumenti idonei alla raccolta delle feci e di provvedere alla stessa.

7. Nel Parco non è consentita l'introduzione di gatti, ad esclusione dei centri abitati e delle abitazioni private ove i gatti possono circolare a condizione che siano sterilizzati. I gatti non sterilizzati possono essere tenuti esclusivamente all'interno delle abitazioni.

Art. 12.

Attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attività di soccorso, di sorveglianza, e di servizio svolte da e per conto dell'Ente Parco.

SEZIONE II
ACCESSO AL TERRITORIO DEL PARCO

Art. 13.

Accessibilità pedonale

1. Nelle zone A del Parco gli escursionisti, previo nullaosta dell'Ente Parco, possono percorrere esclusivamente i sentieri individuati da apposita segnaletica e riportati nella tavola n. 16 del Piano del Parco, senza mai allontanarsi da essi.

2. Nelle zone B, C, e D gli escursionisti possono percorrere i sentieri individuati da apposita segnaletica.

3. Per i sentieri o le porzioni di essi che attraversano le aree della rete europea Natura 2000 (SIC, *ZPS)* valgono le specifiche misure di conservazione di cui all'art. 20.

4. Lungo i sentieri e nelle immediate vicinanze è vietato:

a) accendere fuochi, bivaccare, campeggiare e svolgere qualsiasi altra attività che ostruisca o renda disagevole il transito degli escursionisti;

b) apportare o spargere fango, detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie, anche temporaneamente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, occludendoli o danneggiandoli;

d) danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica e ogni altro manufatto ad essa attinente.

5. Gli escursionisti sono tenuti ad usare prudenza e a seguire itinerari di difficoltà commisurata alle proprie capacità.

6. Lungo i tratti dei sentieri che si sovrappongono con la viabilità ordinaria (statale, regionale, provinciale e comunale) valgono le disposizioni previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495.

7. Nei sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) e nei sentieri per disabili (D) è fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni indicate nella apposita segnaletica, con particolare riferimento all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

8. Chiunque si accorga di situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza degli escursionisti lungo i sentieri è tenuto a darne tempestiva informazione all'Ente Parco.

Art. 14.

Accessibilità per anziani, diversamente abili, e bambini

1. La fruizione del Parco da parte di anziani, diversamente abili e bambini è favorita attraverso la realizzazione di una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature, individuati con apposita segnaletica .

2. Nelle aree di parcheggio è garantita la riserva di posti per disabili. Negli edifici che ospitano i servizi e le attività connessi agli scopi istituzionali del Parco, con particolare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere garantito l'accesso ai disabili.

3. Per tutte le attività e i servizi a pagamento all'interno del Parco è prevista una riduzione degli importi per tutte le categorie di cui al presente articolo.

4. L'Ente Parco nomina un «coordinatore per l'accessibilità» che ha il compito di:

a) individuare le barriere esistenti e gli interventi necessari per la loro rimozione;

b) monitorare la realizzazione degli interventi a tale scopo appaltati;

c) relazionare periodicamente sulle azioni intraprese.

Art. 15.

Accesso con velocipede e a cavallo

1. In tutto il territorio del Parco è consentito l'accesso con velocipede e a cavallo lungo la viabilità statale, provinciale, comunale e lungo le strade silvopastorali all'uopo individuate e distinte.

2. Relativamente alla rete dei sentieri, è consentito nelle zone B, C e D del Parco l'accesso con velocipedi e a cavallo, da soma e da sella, lungo i sentieri individuati da apposita segnaletica.

3. Nelle zone D è altresì consentito l'uso delle biciclette a pedalata assistita, esclusivamente all'interno dei sentieri individuati da apposita segnaletica.

4. L'Ente Parco può limitare, anche temporaneamente, l'accesso ai sentieri, valutate particolari specifiche esigenze di tutela ambientale nonché di sicurezza d'uso degli stessi.

5. Gli escursionisti che utilizzano velocipedi, biciclette a pedalata assistita o cavalli, da soma o da sella, sono tenuti a un comportamento, ad un'andatura e a una velocità tali da non mettere in pericolo la sicurezza di altri escursionisti.

Art. 16.

Circolazione con mezzi motorizzati

1. Nelle zone A del Parco, nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpoderale) è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, esclusivamente previo nullaosta dell'Ente parco:

a) ai residenti nel territorio del parco;

b) ai proprietari di beni immobili ricadenti nel territorio del parco o ai titolari di diritti di godimento sugli stessi;

c) ai soggetti realizzatori di opere ed interventi preventivamente autorizzati;

d) per motivi di studio e ricerca scientifica.
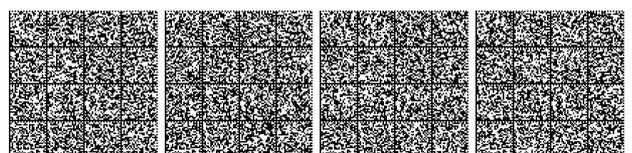
2. Nelle zone B, C e D del Parco è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo come di seguito riportato:

a) nelle zone B, nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpoderale);

b) nelle zone C, nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpoderale) e di quella rurale;

c) nelle zone D, su tutta la viabilità esistente.

3. Per sopravvenute esigenze di tutela ambientale l'Ente Parco può limitare o impedire la circolazione dei mezzi motorizzati d'intesa con gli Enti competenti.

4. In tutto il territorio del Parco è vietata la sosta dei veicoli al di fuori delle aree di parcheggio e/o banchine stradali.

Art. 17.

Realizzazione, gestione e manutenzione della rete dei sentieri

1. L'Ente Parco, al fine di migliorare la fruizione della rete dei sentieri, cura l'istituzione e l'aggiornamento del «Catasto dei Sentieri», costituito da una banca dati relativa a tutti i sentieri presenti nel territorio del parco, in condizione o meno di fruibilità, restituita cartograficamente nell'Annesso *B)* al presente regolamento, che per ogni sentiero contiene le seguenti informazioni:

a) numero del sentiero, che lo individua univocamente;

b) rappresentazione planimetrica in scala non inferiore a 1:25.000;

c) profilo altimetrico, con scala delle distanze non inferiore a 1:25.000;

d) coordinate geografiche e altitudine di un insieme di punti significativi del sentiero con frequenza tale da consentire l'individuazione dell'andamento planoaltimetrico del sentiero stesso;

e) descrizione testuale e fotografica delle caratteristiche del percorso e degli aspetti naturalistici, paesaggistici, storici e culturali di cui consente la fruizione;

f) localizzazione delle fonti di acqua potabile e di strutture di supporto per l'escursionista lungo il percorso o nelle immediate vicinanze;

g) tempo di percorrenza del sentiero in entrambi i sensi di cammino, suddiviso per tratti di durata non superiore alla mezz'ora;

h) difficoltà del sentiero, suddivisa per tratti omogenei;

i) percorribilità con velocipedi e/o animali da sella o da soma, suddivisa per tratti omogenei;

l) schede di dettaglio sulla segnaletica verticale per ogni luogo di posa;

m) informazioni sulla presenza e tipologia di segnaletica orizzontale utilizzata, suddivise per tratti omogenei;

n) stime sul numero di escursionisti che fruiscono annualmente del sentiero;

o) dati disponibili sugli incidenti occorsi agli escursionisti, con indicazione del luogo, della causa e della gravità dell'evento.

2. In relazione ai sentieri individuati nel Catasto dei sentieri, l'Ente Parco, con cadenza almeno quinquennale, redige il Piano della rete dei sentieri che individua le priorità di intervento, sulla base dei seguenti parametri:

a) stima e previsione del numero di escursionisti che fruiscono annualmente dei sentieri;

b) valutazione della compatibilità della fruibilità di siti di interesse naturalistico, paesaggistico, storico o culturale, con le esigenze di salvaguardia e conservazione degli stessi;

c) costi di realizzazione e di manutenzione dei sentieri;

d) numero e gravità degli incidenti occorsi agli escursionisti sui sentieri esistenti;

e) possibilità di fruizione dei sentieri da parte di anziani e diversamente abili.

3. Il Piano della rete dei sentieri, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco e della Consulta dei Sentieri, di cui al comma 17, definisce e prevede per i sentieri individuati nel Catasto dei sentieri:

a) l'apertura e la chiusura;

b) le variazioni di tracciato;

c) gli interventi di manutenzione, che prevedono l'esecuzione di movimenti di terra, la realizzazione di opere d'arte, la sistemazione di fonti di acqua potabile, la sistemazione di pendii, la rimozione di alberi, e quanto altro produca una significativa variazione dello stato dei luoghi;

d) l'apposizione, la modifica e la rimozione della segnaletica;

4. Gli interventi previsti nel Piano della rete dei sentieri, nonché eventuali ulteriori interventi proposti dagli enti locali, sono sottoposti al nullaosta dell'Ente Parco, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

5. L'Ente Parco autorizza l'apertura di nuovi sentieri esclusivamente in uno dei seguenti casi:

a) il sentiero è previsto nel piano della rete dei sentieri di cui al comma 3.

b) il sentiero connette fra loro parti sconnesse della rete dei sentieri ;

c) il sentiero consente la connessione alla rete dei sentieri di centri bitati, località turistiche, rifugi, centri visite e porte d'accesso del Parco;

d) il sentiero deve essere attrezzato per i diversamente abili.

6. L'apertura dei sentieri di cui al comma precedente, lettera *d)*, è subordinata all'impegno dell'ente pubblico locale territorialmente competente di curare l'apposizione di idonea segnaletica, redatta in più lingue.

7. L'apertura di nuovi sentieri è sempre vietata nei casi in cui:

a) il sentiero ricada tutto o in parte nella zona A del Parco o in aree della rete europea Natura 2000 in cui specifiche misure di conservazione lo vietino;

b) il sentiero presenti tratti che siano paralleli e a breve distanza da altri sentieri.

8. In tutto il territorio del Parco è altresì vietata l'apertura di nuovi sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura. Possono essere concesse deroghe, in ogni caso subordinate all'impegno dell'ente pubblico locale territorialmente competente:

a) all'apposizione di idonea segnaletica, redatta in più lingue, che avverta l'escursionista dei rischi specifici e dei dispositivi di sicurezza necessari;

b) alla verifica almeno annuale delle attrezzature e della segnaletica;

c) alla messa in atto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari a garantire la fruizione in sicurezza del sentiero;

d) alla comunicazione annuale all'Ente Parco, con apposita relazione, dell'esito delle verifiche e degli interventi effettuati.

La mancata produzione della relazione o qualunque altra omissione comporta da parte dell'Ente Parco la dismissione dei sentieri.

9. Gli interventi di rimozione della segnaletica esistente di cui al comma 3, lettera *d)*, e al comma 4, sono consentiti, previo nullaosta, nei seguenti casi:

a) il segnale non è conforme a quanto previsto dal presente regolamento;

b) il segnale presenta informazioni che non sono corrette o che non lo saranno per effetto degli interventi previsti;

c) il segnale è collocato su un sentiero dismesso o da dismettere;

d) il segnale non è più leggibile;

e) il segnale mette in pericolo la sicurezza degli escursionisti o di terzi;

f) il segnale viola disposizioni legislative nazionali o regionali o i diritti di terzi.

Al fine del rilascio del nullaosta, gli elaborati progettuali devono essere integrati con tutte le informazioni previste alle lettere *l)* e *m)* del comma 1 e devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) la segnaletica fissata su pali deve essere completamente rimossa, inclusi i pali infissi nel terreno, che deve essere ripristinato nella sua condizione originale;

b) la segnaletica dipinta su alberi deve essere eliminata asportando un leggero strato di corteccia se questa è spessa; se la corteccia è fine si deve ricoprire il segnale con un colore grigio o preferibilmente mimetico;

c) la segnaletica dipinta su massi o rocce deve essere eliminata mediante una leggera raschiatura o per mezzo di smalti grigi o preferibilmente mimetici.
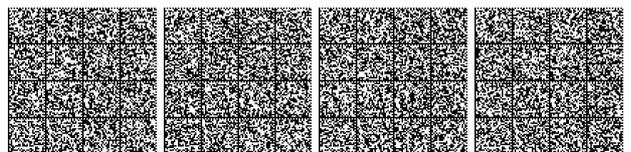
10. La segnaletica deve essere conforme a quanto previsto nelle disposizioni riportate nell'Annesso *C)* al fine di garantirne l'uniformità. La conformità deve essere rispettata per quanto riguarda i criteri di localizzazione, i materiali impiegati, il contenuto e la forma grafica delle informazioni fornite. Non è consentito l'utilizzo di tipologie di segnaletica non esplicitamente contemplate nel presente regolamento.

11. Dall'entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica preesistente deve essere adeguata a quanto dallo stesso previsto e non è consentita alcuna forma di manutenzione della stessa. È consentito il suo mantenimento unicamente nel caso essa non causi confusione per l'escursionista e non riporti indicazioni in contrasto con la numerazione stabilita nel Catasto dei Sentieri.

Ad avvenuto adeguamento della segnaletica l'Ente Parco provvede alla rimozione di tutta la segnaletica preesistente non conforme alle presenti disposizioni.

12. È consentita la sostituzione della segnaletica esistente con altra di identica tipologia.

13. Ai fini del rilascio del nullaosta dell'Ente Parco di cui ai commi 3 e 4 i richiedenti, oltre ai documenti previsti dalla normativa vigente, devono presentare:

a) un piano di massima di manutenzione del sentiero, da intendersi quale documento di sintesi rispetto al «piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti» di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, che contiene il programma di manutenzione, l'individuazione delle problematiche riscontrabili e la previsione delle risorse economiche necessarie per gli interventi manutentivi;

b) tutte le informazioni previste nel Catasto dei Sentieri di cui al comma 1, con esclusione di quanto riportato alle lettere *a)*, *n)* e *o)*;

c) l'attestazione da parte del soggetto richiedente della copertura finanziaria necessaria alla manutenzione per almeno un quinquennio;

d) nel caso di sentieri per i diversamente abili, le assunzioni di impegni ai sensi del comma 6;

e) nel caso di sentieri EEA, le assunzioni di impegno ai sensi del comma 8, lettere *a)* e *b)*.

14. Nel caso di apertura di un nuovo sentiero il progetto deve in ogni caso rispettare le seguenti prescrizioni:

a) la riduzione al minimo del numero di opere d'arte necessarie, anche a discapito della lunghezza del tracciato;

b) la realizzazione delle opere d'arte necessarie secondo tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando come materiali prevalentemente legno e pietra locale;

c) la riduzione dei movimenti di terra a quanto strettamente necessario all'apposizione della segnaletica e all'appianamento della superficie calpestabile del sentiero, senza ricorrere in alcun caso all'ausilio di mezzi meccanici e mantenendo una sezione trasversale non superiore a 1,5 m;

d) la riduzione al minimo degli interventi di decespugliamento e sramatura, comunque non oltre 50 cm dal ciglio del sentiero;

e) la rimozione dei soli alberi che costituiscono serio pregiudizio alla sicurezza degli escursionisti o di quelli caduti che ostruiscono il sentiero;

f) l'apposizione della segnaletica prevista nell'Annesso *C)* del presente Regolamento;

g) l'adeguamento della segnaletica esistente, ad eccezione dei tabelloni d'insieme di cui all'Annesso *C)*.

15. Gli interventi sulla rete dei sentieri che non sono sottoposti a nullaosta, ad eccezione di quelli che rivestono carattere di urgenza per fini di sicurezza e incolumità pubblica, devono essere comunque comunicati all'Ente Parco con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di vigilanza.

La comunicazione deve contenere:

a) informazioni puntuali sulla localizzazione dell'intervento;

b) la data di inizio e la presunta data di fine dei lavori;

c) una sintetica descrizione dell'intervento;

d) una documentazione fotografica dello stato dei luoghi *ante-operam*.

Qualora la durata dell'intervento si prolunghi oltre sei mesi dalla data di inizio è necessario darne comunicazione all'Ente Parco. La comunicazione deve essere reiterata ad ogni semestre.

16. Tutti gli interventi sono soggetti alla comunicazione all'Ente Parco dell'avvenuta conclusione dei lavori, corredata da una documentazione fotografica dello stato dei luoghi a seguito degli interventi effettuati.

17. L'Ente Parco, al fine della migliore fruizione della rete dei sentieri, istituisce un proprio albo delle Guide Ufficiali del Parco. Per il rilascio del titolo di Guida Ufficiale del Parco è obbligatoria la partecipazione, con il positivo superamento dell'esame finale, a specifici corsi di formazione e aggiornamento promossi dall'Ente Parco medesimo, a cui possono partecipare i soggetti con i requisiti individuati dall'Ente Parco. Annualmente gli uffici dell'Ente Parco verificano, ai fini della conferma nell'albo, l'effettiva operatività delle guide in possesso del titolo.

18. L'Ente Parco si avvale della Consulta dei sentieri, in cui sono rappresentate le principali associazioni escursionistiche nazionali e regionali, che esprime, su richiesta dell'Ente Parco, pareri di carattere non vincolante in merito alla pianificazione, alla gestione e alla promozione della rete dei sentieri.

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, e a gettoni di presenza, né comporta ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente Parco il suo funzionamento.

Con successivo specifico provvedimento l'Ente Parco disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta dei sentieri.

Art. 18.

Esercizio del volo

1. Su tutto il territorio del Parco è vietato l'esercizio del volo con qualsiasi velivolo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto previsto dal presente articolo.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

a) i velivoli impiegati in operazioni di emergenza, soccorso ed ordine pubblico;

b) i aeromobili militari;

c) i velivoli specificatamente autorizzati dall'Ente Parco:

1) per le riprese fotografiche e cinematografiche;

2) per le attività di ricerca scientifica;

3) per l'esecuzione di lavori pubblici e privati e per il trasporto di materiali a rifugi, bivacchi e aziende agricole, nel caso in cui la rete della viabilità non consenta un'agevole accessibilità.

3. Il decollo e l'atterraggio dei velivoli, salvo nei casi d'emergenza, di soccorso e di ordine pubblico, sono ammessi esclusivamente nelle zone appositamente identificate dall'Ente Parco.

Art. 19.

Limitazioni all'accesso

1. Per sopravvenute esigenze di tutela ambientale, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Ente Parco dispone il divieto o la limitazione, anche temporanea, di accesso in qualsiasi zona del territorio del Parco.
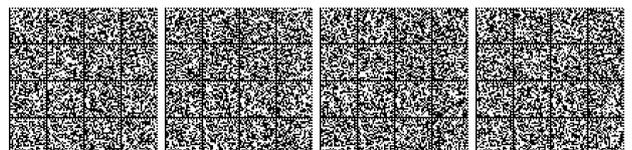
TITOLO III

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
E LA TUTELA DEL PAESAGGIO

SEZIONE I
GESTIONE DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DEGLI *HABITAT*

Art. 20.

Siti della Rete Europea Natura 2000

1. L'Ente Parco esprime parere sui piani e/o progetti interessanti i Siti di Interesse Comunitario (SIC) compresi interamente e/o parzialmente nel territorio del Parco, fino all'approvazione delle misure di conservazione specifiche di ciascun SIC.

Tale parere è espresso su ogni piano e/o progetto esaminato positivamente dal nucleo regionale deputato alla valutazione di incidenza, nel rispetto delle previsioni del Piano del Parco e tenendo in considerazione gli effetti cumulativi dei piani e/o progetti presentati ai fini dell'integrità del sito.

Le misure di conservazione specifiche elaborate per ciascun SIC, ricadente interamente e/o parzialmente nel territorio del Parco, e allegate al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, d'intesa con la Regione Calabria, designa ciascuna Zona Speciale di Conservazione (ZSC), costituiscono, sulla base di successivo specifico provvedimento dell'Ente Parco, allegato tecnico al presente regolamento.

2. L'Ente Parco esprime parere su ogni piano e/o progetto interessante le Zone di Protezione Speciale (ZPS) comprese interamente e/o parzialmente nel territorio del Parco, nel rispetto dei criteri minimi uniformi validi per tutte le ZPS, come previsti con deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2008, n. 948 di recepimento del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184, e nel rispetto di obblighi, regolamentazioni e attività da favorire, previsti per le specifiche tipologie dal Piano del Parco, così come riportati nell'Annesso *G)*.

Art. 21.

Flora

1. In tutto il territorio del Parco non è consentito il prelievo e l'asportazione di vegetali, di piante o parti di piante, e dei prodotti del sottobosco, fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 22 .

2. La raccolta di piante e di vegetali è consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, per i soli motivi di studio o di ricerca scientifica. In ogni caso è sempre vietata l'estirpazione o comunque l'asportazione dell'apparato radicale quando ciò non è specificatamente menzionato nell'atto di autorizzazione.

3. Il nullaosta è nominativo e non è cedibile per nessun motivo a terzi ancorché parenti o associati.

4. Il materiale raccolto deve essere destinato esclusivamente allo scopo dichiarato. È assolutamente vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo a terzi. È altresì vietato l'utilizzo del prodotto, per i suddetti fini, allo scopo di produzione ad uso commerciale. L'Ente Parco può richiedere gratuitamente per il proprio uso la raccolta e la consegna di un esemplare supplementare di ogni campione.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, in tutto il territorio del Parco è vietato introdurre o reintrodurre specie vegetali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, nonché introdurre organismi geneticamente modificati e in generale operare interventi di reintroduzione, salvo che nell'ambito di programmi direttamente gestiti dall'Ente Parco o da terzi autorizzati dall'Ente Parco stesso.

6. Nelle zone B, C e D è consentita l'introduzione di specie commestibili, anche non autoctone, limitatamente alle aree destinate a coltivazioni agricole od orticole. Nelle zone C e D è consentita altresì l'introduzione di specie ornamentali non autoctone, limitatamente alle aree urbanizzate e alle aree adiacenti alle abitazioni.

7. L'Ente Parco valuta l'esigenza, sulla base dei più aggiornati rapporti internazionali e nazionali redatti dai principali enti ed istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio del Parco, di specie vegetali particolarmente problematiche.

Art. 22.

*Raccolta della flora spontanea, di funghi
e di altri prodotti del sottobosco*

1. Nelle zone A la raccolta delle piante selvatiche commestibili e dei prodotti del sottobosco è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente per motivi di ricerca scientifica e di studio.

2. Nelle zone B, C e D è consentita la raccolta dei funghi con le seguenti modalità e prescrizioni:

a) è fatto obbligo ai ricercatori di pulire i funghi, anche sommariamente, sul posto;

b) è vietato l'uso di rastrelli, ganci e altri attrezzi che raschiando il suolo operino un danneggiamento ai miceli fungini, allo strato umifero del terreno o all'apparato radicale della vegetazione;

c) i funghi debbono essere trasportati entro ceste di vimini o altri contenitori idonei in ogni caso alla dispersione delle spore, con divieto di buste e sacchetti di plastica o altri contenitori con il fondo e le pareti chiuse;

d) la raccolta dei funghi è consentita solo nelle ore diurne.

e) la quantità massima di raccolta dei funghi è di 3 kg per i titolari di tesserino amatoriale e di 10 kg per i possessori di tesserino professionale e limitatamente a coloro che effettuano la raccolta per l'integrazione del loro reddito se comprovato da idonea documentazione reddituale e in ogni caso nel rispetto delle norme generali previste dalla vigente legislazione e nel rispetto della legge regionale del 26 novembre 2001, n. 30 e successive modificazioni.

Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti il limite precedentemente indicato può essere superato.

3. La raccolta dei funghi non commestibili e velenosi è consentita esclusivamente per motivi scientifici o didattici, solo previa autorizzazione dell'Ente Parco che individua specie e quantitativi asportabili.

4. La raccolta dei funghi è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento e nelle aree percorse da incendi prima che siano trascorsi dieci anni dall'avvenuto incendio ai sensi della normativa vigente.

5. La raccolta dei funghi è vietata ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte.

6. I funghi spontanei freschi posti in commercio devono essere suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza.

7. Per quanto attiene la raccolta dei funghi di cui al comma 2, considerata la loro valenza di indicatori biologici, a partire da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con successivi provvedimenti, l'Ente Parco approva e costantemente aggiorna una mappatura micologica del territorio al fine di monitorare e valutare l'entità e la qualità delle risorse disponibili e il relativo carico di prelievo, adottando la conseguente disciplina integrativa o derogatoria delle precedenti disposizioni.

8. La raccolta dei funghi spontanei in difformità di quanto previsto nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,93. Nei casi più gravi, come ad esempio la commercializzazione di funghi non commestibili, la commercializzazione dei prodotti senza l'indicazione della provenienza, o la raccolta in quantità superiore a quelle consentite, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di € 516,45, oltre alla confisca dei funghi raccolti e al ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

9. Nelle zone B, C e D è consentita la raccolta delle piante selvatiche commestibili e degli altri prodotti del sottobosco. Sulla base delle risultanze di specifici monitoraggi l'Ente Parco definisce con successivo provvedimento le modalità e le prescrizioni per la loro raccolta.
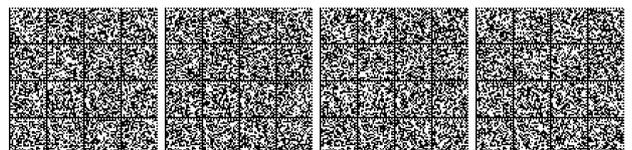
Art. 23.

Fauna

1. In tutto il territorio del Parco è vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo, esercitare l'attività venatoria e catturare, uccidere, danneggiare e disturbare qualsiasi specie animale, nonché:

a) perturbare le specie animali durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione e nelle loro principali aree trofiche;

b) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

c) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. È vietata la detenzione a qualsiasi titolo di animali vivi appartenenti a specie selvatiche protette o esotiche che non siano detenuti in conformità a quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, da direttive comunitarie, convenzioni internazionali e leggi regionali. È altresì vietata la detenzione non autorizzata di parti di animali appartenenti alla fauna (quali ad esempio parti di scheletro, trofei, pelli,.) ad eccezione di parti o prodotti derivati legalmente acquisiti e con relativa certificazione comprovante la liceità dell'acquisizione in base alla normativa vigente.

3. In tutto il territorio del Parco non è consentito recuperare selvaggina che, pur colpita fuori dal perimetro del Parco, si trovi all'interno dell'area protetta.

5. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attività di studio e di ricerca espressamente autorizzate dall'Ente Parco, che stabilisce specie e quantitativi prelevabili, nonché gli interventi tecnici finalizzati alla conservazione e alla tutela ambientale di cui al presente articolo.

6. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 7, 9 e 10, in tutto il territorio del Parco è vietato introdurre o reintrodurre specie animali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione degli interventi connessi alla normale conduzione delle attività zootecniche che non utilizzino specie animali in grado di produrre ibridi con specie presenti allo stato naturale, e che devono in ogni caso privilegiare la scelta di razze autoctone.

7. Nelle zone C e D è consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, la realizzazione di strutture faunistiche, all'interno delle quali, per fini didattici, ricreativi e di studio, e nel rispetto delle normative vigenti, possono essere tenuti animali esclusivamente appartenenti a specie autoctone.

8. L'Ente Parco valuta l'esigenza, sulla base dei più aggiornati rapporti redatti dai principali enti e istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio del Parco, di specie animali particolarmente problematiche.

9. In attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni,, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché delle disposizioni comunitarie, in particolare della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche» ratificata attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 «concernente la conservazione degli uccelli selvatici» recepita attraverso la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, fermo restando nell'intero territorio del Parco il divieto di esercizio venatorio e le limitazioni allo svolgimento dell'attività di pesca sportiva di cui all'art. 45, sono consentiti, sulla base di solidi dati scientifici, i seguenti interventi:

a) prelievi selettivi e abbattimenti;

b) reintroduzioni e ripopolamenti faunistici.

10. Gli interventi previsti alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma sono finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla tutela ambientale. In particolare:

a) mantenere la complessità e la diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;

b) contenere gli impatti sulle colture agricole quali territori da valorizzare e qualificare all'interno dell'area protetta in quanto fondamentali per la conservazione della diversità animale e vegetale e del paesaggio;

c) contenere l'impatto sugli ambienti forestali e sulle aree destinate al pascolo, in quanto elementi di rilievo ai fini economici, ambientali e paesaggistici;

d) controllare la densità di popolazioni animali ai fini di limitare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette;

e) attuare il controllo sanitario della fauna, attraverso l'eliminazione di singoli soggetti ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti;

f) attuare un controllo numerico delle specie alloctone, o di quelle autoctone di recente introduzione effettuata per scopi di gestione venatoria o per altre finalità incompatibili con le finalità proprie dell'Ente Parco.

11. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 9, l'Ente Parco predispone la redazione di un documento scientifico a cura del responsabile del Servizio sanitario e della ricerca scientifica dell'Ente Parco o di tecnici faunisti esperti, corredata dal relativo parere favorevole dell'ISPRA che contenga:

a) giustificazioni ecologiche e tecniche dell'intervento proposto;

b) redazione di uno studio di fattibilità dell'operazione; definizione della specie, sottospecie, età di individui da reintrodurre, prelevare o abbattere;

c) definizione del numero complessivo di soggetti da catturare e/o immettere;

d) definizione del personale necessario per effettuare l'intervento

e) definizione di metodi, tempi e strumenti utilizzati per l'intervento;

f) indicazione sui costi previsti.

L'intervento, sulla base del detto documento scientifico, è approvato dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva e affidato per l'esecuzione al Direttore dell'Ente Parco.

12. L'Ente Parco stabilisce altresì adeguate misure per rendere compatibile il prelievo delle specie di fauna protette nell'ambiente naturale con il mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Tali misure comportano prescrizioni relative a:

a) accesso a determinate aree;

b) regolamentazione dei periodi e della metodologia del prelievo;

c) istituzione di un sistema di autorizzazione di prelievi;

d) allevamento in cattività di specie animali provenienti da attività di prelievo nell'ambiente naturale a condizioni rigorosamente controllate.

Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare la tranquillità delle specie animali.

Art. 24.

Difesa dagli incendi boschivi

1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attività di difesa dagli incendi boschivi, secondo le modalità previste nel Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva dagli incendi boschivi, o Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.), redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. I relativi interventi sono autorizzati dall'Ente Parco, che impartisce indicazioni e prescrizioni finalizzate a non compromettere gli ecosistemi forestali, in ciascuna delle loro componenti.

2. Al fine di preservare le zona A dagli incendi l'Ente Parco attua prevalentemente azioni di prevenzione e sorveglianza, al di fuori del confine delle stesse zone A. All'interno delle zone A possono essere effettuati interventi preventivi strutturali nelle aree particolarmente esposte agli incendi (argini di strada, immediate prossimità di rifugi, etc.), individuate puntualmente nel Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.), in ogni caso arrecando il minimo disturbo al suolo e alle cenosi animali.
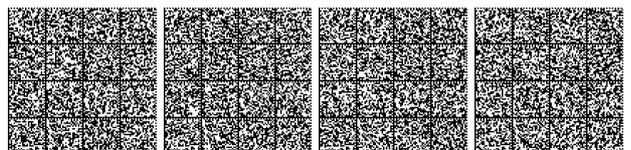
3. L'Ente Parco, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dagli incendi boschivi, coinvolge le associazioni di volontariato impegnate nel settore della difesa dell'ambiente, anche mediante i «contratti di responsabilità», già positivamente sperimentati dall'Ente Parco. Provvede, inoltre, a predisporre, autorizzare e/o imporre appositi piani di pulizia del sottobosco nelle aree particolarmente esposte agli incendi, con possibilità, in caso di inosservanza degli obblighi, di sostituirsi al soggetto inadempiente e di richiedere successivamente il rimborso delle spese sostenute.

4. I Comuni presenti nel Parco sono obbligati a trasmettere annualmente all'Ente Parco i rispettivi «Catasti delle aree percorse dal fuoco» debitamente aggiornati, come indicato nella legge 21 novembre 2000, n. 353, per l'attuazione dell'art. 10 per quanto di competenza dell'Ente Parco e per gli aggiornamenti annuali del piano A.I.B., nonché i rispettivi piani di emergenza comunali ed intercomunali richiesti dal Dipartimento della Protezione Civile, al fine di ottimizzare gli interventi di prevenzione e la programmazione della vigilanza nel periodo critico.

SEZIONE II
DIFESA DEL SUOLO E DEI CORPI IDRICI, RECUPERO DEI VALORI GEOLOGICI

Art. 25.

Asportazione di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili

1. In tutto il territorio del Parco sono vietati:

a) l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, di minerali e di fossili;

b) la raccolta e il danneggiamento di reperti archeologici e paleontologici;

c) l'asportazione o il danneggiamento di emergenze di interesse geologico o geomorfologico.

2. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attività di studio e di ricerca svolte previo nullaosta dell'Ente parco.

3. I nullaosta all'estrazione e alla raccolta di rocce, di minerali e di fossili sono rilasciati esclusivamente ai possessori dei requisiti e dei titoli previsti dalla normativa nazionale per l'espletamento di tali attività e sulla base di quanto definito nell'art. 43.

4. Per le operazioni di estrazione di rocce, di minerali e di fossili, sia dalla roccia madre che da frammenti sciolti superficiali, è consentito esclusivamente l'impiego di mazze, martelli e scalpelli. È sempre vietato l'uso di materiale esplosivo, di mezzi meccanici a motore o a propulsione idraulica o pneumatica, fatto salvo il caso di ricerche scientifiche di particolare interesse collettivo o di interesse diretto dell'Ente Parco, previo nullaosta dell'Ente Parco, subordinata all'attenta analisi della validità della ricerca e dei rischi sull'ambiente connessi all'utilizzo del detto materiale e dei detti mezzi.

5. L'estrazione e la ricerca di rocce, di minerali e di fossili non devono recare alterazioni evidenti o permanenti all'ambiente naturale.

Art. 26.

Attività estrattiva e mineraria, scavi e movimenti di terreno

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave e miniere. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni è consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, l'attività estrattiva e mineraria nelle cave preesistenti, la cui concessione sia in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di attività estrattive e di rischio idrogeologico. La prosecuzione dell'attività è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione che prevedano la data di dismissione e il cronoprogramma degli interventi per il recupero dell'area approvati dall'Ente Parco con il nullaosta di cui sopra.

2. È consentito, previo nullaosta e sotto il controllo dell'Ente Parco, esclusivamente se proveniente da operazioni di risanamento di siti degradati e limitatamente alle quantità necessarie, o da raccolta di materiali reflui, il prelievo di materiale da utilizzare per il mantenimento del patrimonio produttivo, edilizio, infrastrutturale e culturale, della rete sentieristica, nonché per il mantenimento e la promozione dell'artigianato tradizionale.

3. Nel territorio del Parco sono vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di modificare in maniera sostanziale la morfologia dei luoghi, ovvero di compromettere la stabilità dei versanti, con esclusione di quelli eseguiti nell'ambito dei nuclei abitati e di quelli necessari per la realizzazione o la manutenzione di opere ed infrastrutture autorizzate dall'Ente Parco.

Art. 27.

Corpi idrici

1. In tutto il territorio del Parco è vietato modificare il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo. Sono fatti salvi, previo nullaosta dell'Ente Parco, gli interventi finalizzati esclusivamente alla tutela e alla salvaguardia del territorio.

2. Nelle zone C e D, per motivate esigenze connesse allo svolgimento delle attività consentite in ciascuna zona ed alla gestione della risorse idropotabili, sono consentiti modesti interventi in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, previo nullaosta dell'Ente Parco e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nelle leggi vigenti in materia. In particolare, nella zona C, in ogni caso previo nullaosta dell'Ente Parco, possono essere realizzate opere di sbarramento per piccoli invasi ad uso irriguo e/o antincendio e acquedotti di portata massima di 150.000 metri cubi.

3. I prelievi d'acqua consentiti ai sensi del comma 2 devono, in ogni caso, rispettare il mantenimento del minimo deflusso vitale, stabilito in via definitiva d'intesa fra l'Ente Parco e l'Autorità di Bacino, nel rispetto delle risorse idrogeologiche e dei principi fondamentali di salvaguardia dei processi naturali e delle biocenosi. Le opere di presa devono essere munite di manufatti ispezionabili che permettano la valutazione della quantità d'acqua da preservare in alveo.

4. Sono ammessi interventi di completamento e manutenzione delle opere esistenti, previo nullaosta dell'Ente Parco; in caso di danneggiamento è ammesso il pronto ripristino allo stato originario previa comunicazione all'Ente Parco corredata da apposite relazioni e documentazione tecnico/amministrativa.

5. Nelle acque sorgenti, lungo i corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma è vietato l'uso di detersivi o di altri prodotti inquinanti per il lavaggio di stoviglie, di biancheria, di animali e di persone, nonché il deposito di materiali inerti o liquidi di qualsiasi genere.

Art. 28.

Assetto idrogeologico

1. Nella parte di territorio del Parco oggetto del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Calabria vigente si applicano le norme di attuazione e le misure di salvaguardia contenute nel suddetto Piano e le successive modifiche e integrazioni.

Per la restante parte di territorio, per quanto riguarda il suo assetto e gli interventi urbanistici infrastrutturali, si applicano le previsioni relative alla stabilità dei versanti ed alle aree inondabili contenute nel Piano del Parco vigente, fatta salva la documentazione richiesta dalle norme vigenti per la progettazione esecutiva.

2. L'Ente Parco rilascia nullaosta preventivo per la realizzazione dei progetti ammessi nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Calabria, individuando le limitazioni e le prescrizioni che assicurano la coerenza con le finalità e le previsioni del Piano del parco e del presente Regolamento. In tutti gli interventi di consolidamento dei terreni, di messa in sicurezza dei versanti, di tutela e ripristino dell'assetto idrogeologico dovrà essere data precedenza nelle scelte di realizzazione alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 29.

Cicli biogeochimici

1. Al fine di salvaguardare il paesaggio, gli ambienti naturali, la flora, la fauna e i rispettivi habitat all'interno del Parco, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni e prescrizioni del presente Regolamento, è vietato introdurre ed impiegare in tutto il territorio del Parco qualsiasi mezzo di distruzione, interruzione o alterazione dei cicli biogeochimici.

Art. 30.

Recupero ambientale

1. L'Ente Parco può promuovere, anche attraverso sostegni economici, interventi di monitoraggio, di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discariche di rifiuti urbani ed inerti e di altro materiale inquinante.

2. Per i casi più gravi in cui lo stato del luogo e le attività pregresse hanno nel tempo creato un significativo squilibrio del contesto ambientale e sociale, l'Ente Parco può provvedere ad attivare le procedure vigenti in materia di bonifica e di ripristino dei siti compromessi. Laddove si tratti di aree e immobili appartenenti a soggetti privati, l'Ente Parco può richiedere ai proprietari del sito di ripristinare, entro un periodo di tempo predeterminato, lo stato ambientale dei luoghi. In caso di inadempienza, l'Ente Parco, previo accordo con il Comune, si sostituisce nelle attività di bonifica e di ripristino del sito provvedendo successivamente al recupero delle somme spese. Il proprietario del sito non responsabile dell'inquinamento, è tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'Ente Parco nei limiti del valore di mercato del sito determinatosi a seguito dell'esecuzione degli interventi.

SEZIONE III
GESTIONE AGROSILVOPASTORALE

Art. 31.

Agroecosistemi

1. In tutto il territorio del parco è vietata l'introduzione di colture da organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

2. Nelle zone A non sono consentite le attività agro-silvo-pastorali.

3. Nelle zone B le attività agricole sono condotte sui terreni e nelle aree ad esse attualmente destinate, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservare il paesaggio, secondo gli usi tradizionali, privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e biodinamica.

4. Nelle zone C le attività agricole sono condotte sui terreni ad esse attualmente destinati e nelle aree incolte in passato utilizzate a scopi agricoli, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservare il paesaggio, secondo gli usi tradizionali, privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e di lotta integrata.

5. Nelle zone B, C e D è consentito lo svolgimento delle attività pastorali e zootecniche secondo gli usi e le consuetudini locali, nel rispetto dei limiti spaziali, temporali e di carico di bestiame determinati dall'Ente Parco, in ogni caso garantendo la custodia e il controllo continuo del bestiame. In particolare nelle zone B le dette attività devono salvaguardare il naturale rinnovamento forestale.

Art. 32.

Foreste e indennizzi per mancati tagli boschivi

1. Le previsioni del presente Regolamento per la gestione forestale nel territorio del Parco sono finalizzate alla sua sostenibilità ambientale e fanno riferimento alla normativa vigente, alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestali (P.M.P.F.) locali-provinciali e/o al regolamento forestale regionale ed alle «Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei parchi nazionali» della Direzione generale per la Conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali pubblicate nel 2002.

2. L'Ente Parco, sulla base di successive considerazioni, derivanti da studi tecnico-scientifici riconosciuti e condivisi, o consolidate con l'esperienza, concernenti approcci gestionali innovativi di valenza ecosistemica, oppure relative a particolari obiettivi di tutela dell'area protetta da perseguire attraverso sperimentazioni in definiti ambiti territoriali del parco, integra ed aggiorna con successivi specifici provvedimenti le previsioni del presente articolo ed i contenuti dei piani dei tagli boschivi all'interno del Parco.

3. Nelle zona A si persegue l'obiettivo della conservazione di tutti gli ecosistemi forestali, che sono lasciati alla libera e naturale evoluzione eliminando qualsiasi influenza antropica ivi compresi gli interventi selvicolturali. È pertanto vietato il taglio dei boschi, fatti salvi i progetti promossi dall'Ente Parco esclusivamente finalizzati al ripristino di habitat minacciati o alla rinaturalizzazione di specifici soprassuoli con caratteristiche ancora marcatamente antropiche.

Sono unicamente consentiti interventi ai fini di sicurezza, soccorso e protezione civile, quali gli interventi antincendi boschivi previsti nel relativo piano A.I.B. del Parco di cui all'art. 25 comma 1.

4. Per il mancato taglio l'Ente Parco, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e delle relative norme di attuazione emanate dal Ministero dell'ambiente, corrisponde al proprietario o al conduttore del bosco, pubblico o privato, un indennizzo. Il proprietario o il conduttore del bosco, in alternativa all'indennizzo per il mancato taglio può vendere all'Ente Parco la proprietà sulla quale insiste il bosco oggetto di potenziale taglio. In tal caso effettua la stima della proprietà e la trasmette all'Ente Parco che valuta la congruità del prezzo anche con l'ausilio dell'Agenzia del Territorio o attraverso altre forme previste dalla legge.

5. Nelle zone B, esclusivamente nelle aree abbandonate dall'agricoltura e in quelle percorse da incendio, possono essere effettuati, nel rispetto della legge 21 novembre 2000, n. 353, interventi di riforestazione, con l'obiettivo di ripristinare, con tecniche e metodi naturalistici, le cenosi forestali potenziali per il luogo, utilizzando specie autoctone e possibilmente di provenienza locale. Nella gestione dei boschi delle zone B è ammessa l'applicazione della selvicoltura sistemica e la rinaturalizzazione dei sistemi artificiali o semplificati previa adeguata pianificazione e progettazione approvata dall'Ente parco. I cedui di faggio e di sughera sono destinati ad essere convertiti all'alto fusto. Soltanto per i popolamenti di altre specie, o a loro netta prevalenza, è consentito il proseguimento di governo a ceduo.

6. Nelle zone C, oltre all'applicazione del criterio della selvicoltura sistemica ed alla rinaturalizzazione dei sistemi artificiali o semplificati, sono ammessi i criteri di selvicoltura tradizionale adeguatamente corretti per la riduzione degli effetti impattanti degli interventi.

7. Nelle zone D sono ammesse le forme di selvicoltura tradizionali.

8. L'Ente Parco rilascia nullaosta ai tagli boschivi con specifico provvedimento che prescrive in modo dettagliato le modalità di taglio, individua i periodi dell'anno per l'esecuzione, stabilisce i quantitativi complessivi prelevabili. I criteri, le prescrizioni e le procedure autorizzative per gli interventi forestali, nonché la procedura per l'indennizzo del mancato taglio, sono illustrati e dettagliati nell'Annesso *L)* al presente Regolamento.

9. Nel caso il taglio interessi un'area della rete Natura 2000 (SIC e *ZPS)* la richiesta di nullaosta deve essere corredata della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.

10. L'Ente Parco, il relativo C.T.A. del C.F.S. e gli uffici regionali competenti, qualsiasi sia il soggetto competente al rilascio del nullaosta autorizzazione, devono essere preventivamente informati di ogni intervento forestale di qualsiasi natura, da chi deve rilasciare l'autorizzazione, con relativa cartografia informatizzata; in assenza, il nullaosta è nullo. Il C.T.A. deve essere sempre informato poco prima del taglio sul periodo di utilizzazione e con l'indicazione dell'area interessata, altrimenti il nulla osta è considerato nullo. L'ente parco, quindi è tenuto a realizzare e aggiornare annualmente la propria carta degli interventi forestali, georiferita su GIS, implementando i dati che pervengono come sopra ed altri eventualmente in suo possesso, con tutti gli interventi forestali avvenuti sul territorio protetto a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
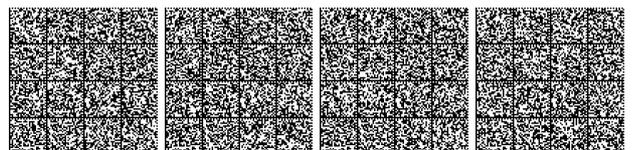
11. L'Ente Parco sospende in qualsiasi momento le utilizzazioni forestali in corso, in caso di accertata incompatibilità con le finalità istitutive del parco e di contrasto con le previsioni del presente regolamento.

12. In zona A e B è vietata la costruzione di strade e anche di piste di esbosco che richiedano movimento terra per l'effettuazione degli interventi selvicolturali; in zona C e D può essere permessa in casi eccezionali soltanto se sia debitamente motivata in fase di pianificazione e di richiesta di intervento e qualora venga approvata dall'Ente parco . L'accesso con mezzi motorizzati avviene esclusivamente su strade carrabili esistenti, in ogni caso previo nullaosta richiesto in uno alla presentazione del progetto di taglio.

13. L'Ente Parco promuove ed incentiva forme di certificazione forestale a cura di enti certificatori riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Art. 33.

Raccolta della legna

1. Nelle zone A non è consentita la raccolta della legna.

2. Nelle zone B, C e D è consentita la raccolta della legna secca nei limiti massimi previsti dagli usi civici.

Art. 34.

Recinzioni

1. Nelle zone A è consentita la realizzazione di recinzioni in legno, previo nulla osta dell'Ente Parco.

2. Nelle zone B è consentita la delimitazione di appezzamenti di terreno con recinzioni in legno, nonché la realizzazione di recinzioni temporanee necessarie per il pascolamento e per la difesa delle colture dallo stesso.

3. Nelle zone C, oltre alle recinzioni temporanee necessarie per il pascolamento e a quelle per la difesa del bestiame dalla fauna selvatica, sono consentite recinzioni in legno, a siepe verde o con muretti a secco.

SEZIONE IV
GESTIONE DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO DEL PARCO

Art. 35.

Tipologie e attività edilizie

1. Nel territorio del Parco, tutti gli interventi edilizi, le cui tipologie sono definite dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, devono garantire la salvaguardia del paesaggio naturale e costruito, attraverso l'utilizzo e il rispetto delle tipologie, dei materiali e delle tecnologie costruttive della tradizione storica locale e nel rispetto delle linee guida al momento disponibili in materia di compatibilità delle costruzioni e dei manufatti con la salvaguardia di specie rare o protette (ad esempio: Quaderni per la Conservazione della Natura N. 28 – Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi).

2. Nel territorio del Parco l'attività edilizia, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, anche con riferimento alle procedure relative al rilascio dei titoli abilitativi, è condizionata all'ottenimento del nullaosta preventivo dell'Ente Parco, subordinato al rispetto delle modalità progettuali ed esecutive di cui al presente regolamento.

3. I piani per gli insediamenti produttivi, i piani esecutivi, i programmi pluriennali di attuazione, i piani di zona per l'edilizia pubblica residenziale ed economica e residenziale, i piani territoriali paesaggistici, il piano urbanistico territoriale, i piani strutturali, comunali, singoli o associati e relative varianti, sono soggetti all'approvazione dell'Ente Parco.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli Enti facenti parte della Comunità del Parco adeguano i loro strumenti urbanistici e i rispettivi regolamenti alle sue previsioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni.

5. Nelle zone del Parco interessate da incendi e/o da atti dolosi non può prevedersi destinazione urbanistica diversa da quella precedentemente in atto. Sui predetti suoli sono vietati:

a) per 15 anni, la realizzazione di edifici e di strutture per insediamenti civili di qualunque tipo;

b) per 5 anni, le attività di rimboschimento o di ingegneria ambientale sostenuta con risorse finanziarie pubbliche;

c) per 10 anni, il pascolo limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.

6. L'Ente Parco e la Soprintendenza Archeologia , belle arti e paesaggio concordano le eventuali azioni da intraprendere per necessità di tutela e/o valorizzazione dei beni di competenza. In particolare l'Ente Parco concede nulla osta agli interventi previamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia su beni di interesse archeologico presenti all'interno del Parco. Nell'eventualità di nuovi rinvenimenti archeologici effettuati nel corso di lavori condotti da soggetti autorizzati dall'Ente Parco, questi hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Soprintendenza competente, lasciando intatto il contesto rinvenuto.

7. Nelle zone A si persegue la conservazione integrale di tutte le caratteristiche naturali e ambientali presenti. Sono escluse le attività antropiche, fatti salvi i casi di interazioni ineliminabili tra fattori umani e fattori animali nonché i casi in cui lo svolgimento delle attività umane sia volto a favorire il perseguimento della massima naturalità. Rientrano tra questi:

a) interventi di manutenzione ordinaria, di recupero e di risanamento conservativo di opere e manufatti esistenti, al fine di conservarli in uno stato idoneo all'uso, anche appartenenti al patrimonio culturale ed artistico (capitelli, cappelle, affreschi, fontane, abbeveratoi, portali, muretti di contenimento o di cinta, lapidi storiche, *etc)*, previa autorizzazione dell'Ente Parco e a condizione che gli interventi non modifichino le caratteristiche, la tipologia e i particolari costruttivi, e che siano utilizzati materiali locali;

b) interventi di manutenzione ordinaria e di recupero dei percorsi pedonali storici esistenti.

8. Nelle zone A non sono consentiti i seguenti interventi:

a) la realizzazione di nuove costruzioni;

b) le ristrutturazioni edilizie;

c) l'ampliamento delle costruzioni esistenti;

d) la realizzazione di nuove opere di mobilità non espressamente previste nel Parco;

e) l'apertura di nuove cave;

f) la realizzazione di opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia e l'assetto del territorio;

g) gli interventi costruttivi di qualsiasi genere;

h) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio.

9. Nelle zone B sono consentiti per gli edifici esistenti, nel rispetto delle loro caratteristiche interne ed esterne, in particolare senza alterazione alcuna dei prospetti, i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

a) la riparazione di intonaci, opere di isolamento e di impermeabilizzazione, riparazione e rifacimento di soglie, bancali, inferriate, riparazione di infissi e serramenti esterni, riparazione di pavimenti interni, rifacimento degli impianti esistenti.

b) la manutenzione degli spazi scoperti (senza mutarne le caratteristiche), per opere e sistemazioni esterne quali recinzioni, opere minori di canalizzazioni, allacciamenti.

10. Nelle zone B sono altresì consentiti, previo parere favorevole dell'Ente Parco:

a) la realizzazione di rampe, ascensori esterni e altre strutture edilizie che alterano le caratteristiche esterne dell'edificio al solo fine del suo adeguamento funzionale.

b) l'adeguamento funzionale;

c) la manutenzione straordinaria;

d) il restauro e il risanamento conservativo.

11. Nelle zone B non sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia.

12. Nelle zone C del Parco sono consentiti, oltre a tutte le attività e gli interventi consentiti per le zone A e B, in conformità all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e previo nullaosta dell'Ente Parco, i seguenti interventi:

a) di ristrutturazione edilizia, con le seguenti prescrizioni:

1) garantire il mantenimento delle murature perimetrali esistenti;

2) prevedere il recupero di eventuali elementi interni ed esterni di pregio, quali pavimentazioni, fontane, partiture degli spazi;

3) armonizzare gli elementi edilizi nuovi, sostituiti e modificati, quali aperture, solai, scale, tetti, con il contesto ambientale e architettonico circostante;

b) di ripristino tipologico, previsto per edifici storici fortemente alterati, e/o parzialmente demoliti, o in grave stato di fatiscenza, di cui sono note, attraverso documentazione storica, catastale, fotografica, le caratteristiche architettoniche originarie, ai fini della loro valorizzazione.

13. Nelle zone D, oltre tutte le attività e gli interventi precedentemente indicati per le zone A, B e C del Parco sono consentite, previo nullaosta dell'Ente Parco e in conformità all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, i seguenti interventi:

a) di sostituzione edilizia, ipotizzabile per ragioni statiche, igieniche o di decoro e qualità dell'immobile stesso; è ammessa la totale o parziale demolizione e ricostruzione oltre che l'utilizzo di nuovi materiali, secondo un progetto di trasformazione che abbia come obiettivo quello di armonizzare il nuovo organismo con il contesto. In ogni caso, negli edifici con muratura in pietra di particolare pregio, le parti sulle quali si opera potranno subire solo interventi di intonacatura a raso sasso.

b) di ristrutturazione urbanistica.

14. Nelle zone C e D è consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, la riedificazione di ruderi, nel rispetto delle caratteristiche e dei materiali del fabbricato preesistente.

15. Nelle zone D del Parco sono consentiti, previo nullaosta dell'Ente Parco:

a) le lottizzazioni, disposte dal o dai proprietari, anche su iniziativa comunale, così come i progetti ed i programmi redatti da società di trasformazione urbana, previste dalla 15 maggio 1997, n. 127 così come regolata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

b) gli interventi nel settore del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la prescrizione di rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento commerciale con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento, nonché la salvaguardia e la riqualificazione del centro storico.

16. Sono altresì subordinati al rilascio del nullaosta dell'Ente Parco i sottoelencati interventi:

a) le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al sevizio di edifici esistenti;

b) le occupazioni del suolo mediante deposito di materiale o esposizioni di merci a cielo libero;

c) tutte le opere di demolizione;

d) la realizzazione di parcheggi privati in locali siti al piano terreno ovvero nel sottosuolo dei fabbricati;

e) gli impianti tecnologici necessari sulla base di nuove disposizioni;

f) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;

g) la destinazione di aree ad attività sportive o ricreative;

h) gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica previo nullaosta rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

i) gli impianti di distribuzione carburanti.

17. Nelle zone Cs, ambiti speciali, individuati e perimetrati nella tavola di zonazione del Piano esclusivamente per le finalità indicate nello stesso Piano, sono consentiti, previo nullaosta dell'Ente Parco, i seguenti interventi edilizi:

a) di manutenzione ordinaria;

b) di manutenzione straordinaria;

c) di restauro e risanamento conservativo.

18. Nelle zone Ds, ambiti speciali, individuati e perimetrati nella tavola di zonazione del Piano esclusivamente per le finalità indicate nello stesso Piano, oltre agli interventi di cui al comma precedente, sono consentiti, previo nullaosta dell'Ente Parco, gli interventi:

a) di ristrutturazione edilizia;

b) di nuova costruzione;

c) di ristrutturazione urbanistica;

d) quelli previsti dagli strumenti urbanistici approvati sui quali l'Ente Parco ha espresso parere favorevole, preventivo o a seguito di intesa o di prescrizioni impartite dallo stesso Ente Parco.

19. Ai fini del rilascio del nullaosta per tutti gli interventi di cui ai precedenti commi, la domanda deve contenere, oltre la prevista documentazione di legge, un'accurata relazione:

a) di analisi degli elementi tipologico-strutturali, per la definizione dei caratteri originali dell'organismo architettonico;

b) di descrizione della compatibilità delle nuove tecnologie e dei nuovi materiali da utilizzare con le tecnologie e i materiali originali dell'edificio.

20. Per le nuove costruzioni è consentita l'edificazione di 2 piani fuori terra, copertura e garage, per una altezza non superiore a 10 metri.

21. Le opere e i manufatti di cui ai commi precedenti sono realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche indicate nell'Annesso *M)* del presente Regolamento.

22. Ad ultimazione delle attività edilizie disciplinate nel presente articolo il soggetto titolare della specifica autorizzazione trasmette all'Ente Parco copia degli atti amministrativi finali, collaudo, certificato di agibilità, certificato di abitabilità.

23. L'Ente Parco concorre, con le altre autorità preposte, alla repressione dell'abusivismo edilizio nel territorio del Parco, e persegue l'obiettivo della sua eliminazione. In conformità al disposto dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, il legale rappresentante dell'Ente Parco, qualora venga esercitata un'attività edilizia in difformità delle disposizioni del presente regolamento, nonché in assenza del nullaosta del vincolo paesaggistico previsto per le attività edilizie all'interno dei parchi nazionali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima e ordina in ogni caso la riduzione in pristino, o la ricostruzione secondo la tipologia edilizia originaria, o la demolizione dell'opera abusiva, a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori, emettendo a tal fine specifica ordinanza. In caso di accertata inottemperanza da parte dell'ingiunto, l'Ente Parco provvede in via diretta e agisce successivamente nei confronti dei responsabili per il risarcimento dei danni. Resta salva la possibilità per l'Ente Parco, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, di acquisire gratuitamente nel proprio patrimonio l'opera edilizia abusiva. Tutte le autorità preposte al controllo del territorio, in particolare i Comuni del Parco, avuta notizia dell'abuso edilizio, ne danno comunicazione all'Ente Parco immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni, anche con anticipazione tramite fax, con l'indicazione del luogo e dei presunti responsabili.

Art. 36.

Infrastrutture per la produzione ed il trasporto di energia e per le telecomunicazioni

1. Nelle zone A, B e C, ai fini della tutela dei delicati equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, nonché per la conservazione della flora, della fauna e degli ecosistemi, non è consentita l'installazione di tralicci di linee elettriche aeree ad alta tensione. Nelle zone B e C è consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, la realizzazione di linee elettriche ad alta tensione e a media tensione interamente interrate, lungo la viabilità esistente, salvo che tale modalità non comporti un impatto ambientale maggiore delle modalità alternative proposte.

2. Nelle zone A non è consentita l'installazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia e di impianti per le telecomunicazioni.

3 . Nelle zone B è consentito installare, previo nullaosta dell'Ente Parco, i seguenti impianti:

a) antenne di telefonia mobile, previa approvazione del Piano di localizzazione delle stesse relativo al Comune in cui queste ricadono;
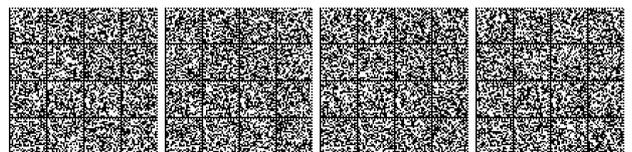
b) connessioni di rete necessarie all'uso dei manufatti esistenti e allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, da interrare lungo la viabilità esistente;

c) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con esclusione di quella eolica, a diretto servizio delle attività agro-silvo-pastorali esistenti e delle attività di servizio del Parco, in ogni caso rapportando la capacità produttiva autorizzata alle esigenze di consumo del soggetto richiedente. Le strutture edilizie per le cabine di trasformazione e di connessione alla rete sono realizzate in muratura, in armonia con il contesto ambientale e con una altezza non superiore ai 3,5 metri.

4. Nelle zone C, oltre gli impianti consentiti nelle zone B, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, rendendo autosufficienti energeticamente le aziende e/o le unità produttive operanti nel territorio, in ogni caso rapportando la capacità produttiva autorizzata alle esigenze di consumo del soggetto richiedente, è consentito installare, previo nullaosta dell'Ente Parco, impianti per la produzione di energia da fonte eolica.

È prescritta la verifica della massima riduzione degli impatti sulle condizioni ambientali e di paesaggio. Le strutture edilizie per le cabine di connessione alla rete sono realizzate in armonia con il contesto ambientale.

5. Nelle zone C e nelle zone D è consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare, per quanto riguarda l'eolico, con una potenza elettrica installata massima per ognuno di 15 megawatt in zona C e di 17,5 megawatt in zona D, e, per quanto riguarda gli impianti a biomasse, fino a 8 megawatt.

Le strutture edilizie per le cabine di connessione alla rete sono realizzate in armonia con il contesto ambientale.

Gli impianti per energia eolica a fini produttivi sull'intero territorio del Parco, nelle zone C e nelle zone D, non possono superare complessivamente la potenza di 130 megawatt.

6. Tutti gli impianti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono autorizzati nel rispetto delle previsioni delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» di cui al decreto del Ministero per lo sviluppo economico 10 settembre 2010. Tutti i progetti sottoposti al nullaosta dell'Ente Parco sono corredati dalla Valutazione di Impatto Ambientale, comprensiva, nel caso interessino S.I.C. della Rete Natura 2000, della Valutazione di Incidenza e di un programma di monitoraggio specifico *ante* e *post operam*, sottoposto, per quanto attiene la fauna, al preventivo parere dell'ISPRA. Resta vietata, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, la realizzazione di impianti eolici nelle Z.P.S. della Rete Natura 2000.

7. In tutto il territorio del Parco sono consentiti gli interventi e le opere, nonché gli accessi con i mezzi d'opera, necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti esistenti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti, ed in particolare:

a) la sostituzione dei conduttori nudi di linee esistenti;

b) le potature delle piante d'alto fusto ed il taglio alla base delle piante cedue che si trovano in prossimità delle linee elettriche e telefoniche esistenti e pregiudicano il normale servizio elettrico e l'incolumità delle persone, purché eseguite con mezzi tradizionali e previa autorizzazione dell'Ente Parco.

8. In caso di danneggiamento degli impianti esistenti ne è ammesso l'immediato ripristino, previa comunicazione all'Ente Parco.

Art. 37.

Rete viaria

1. Nelle zone A e B è vietato aprire nuove strade. È fatta salva, previo nullaosta, la realizzazione di quelle espressamente previste nel Piano del Parco, per le quali in ogni caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è richiesta la presentazione di specifici e approfonditi studi sugli impatti ambientali.

2. Nelle zone A non è consentito asfaltare le strade. È consentito, previo nullaosta dell'Ente Parco, che stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili, la manutenzione delle strade esistenti da eseguirsi entro il limite massimo di 50 centimetri dal ciglio del tracciato, consistente in:

a) manutenzione della segnaletica esistente;

b) sramatura della vegetazione arbustiva ed arborea ed eliminazione delle erbe;

c) sistemazione puntuale e localizzata del fondo stradale esclusivamente con pietrame.

3. Nelle zone B, C e D è consentito, previo nullaosta dell'Ente Parco, asfaltare le strade statali, provinciali e comunali.

4. Nelle zone B, C e D è consentita la manutenzione ordinaria delle strade e, previo nullaosta dell'Ente Parco, che stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili, la manutenzione straordinaria, intesa per ogni intervento che preveda taglio di alberi o realizzazione di opere d'arte di qualsivoglia natura. I muri di contenimento e le cunette devono essere realizzati interamente in pietra locale messa in opera secondo le tecniche costruttive tradizionali.

5. Nelle zone B, non è consentito l'uso di barriere di protezione stradale realizzate in lamiera; ove indispensabili, sono realizzate in legno o in metallo rivestito in legno.

6. Sono sempre consentiti interventi di ripristino e di recupero della viabilità storica, previo nullaosta dell'Ente Parco.

7. I progetti delle piste ciclabili e delle ippovie, ove consentite dalle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano del Parco, sono sottoposti a nullaosta dell'Ente Parco.

Art. 38.

Cartelli e insegne pubblicitarie, simboli e strutture commemorative

1. In tutto il territorio del Parco, anche lungo le strade statali, provinciali e comunali, fatta eccezione per i centri urbani, è vietato apporre cartelli, manifesti e segnali pubblicitari.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, è consentita al di fuori dei centri urbani, previo nullaosta dell'Ente Parco con il quale sono eventualmente impartite direttive e prescrizioni relative alla allocazione e alla tipologia, l'apposizione di segnaletica indicante attività turistiche, commerciali ed artigianali.

3. Con successivo provvedimento l'Ente Parco stabilisce le caratteristiche e le tipologie dei cartelli e delle insegne pubblicitarie per tutto il territorio del parco.

4. La collocazione di simboli di culto e strutture commemorative, quali croci, lapidi e cappelle è consentita previo nullaosta dell'Ente Parco.

TITOLO IV

ALTRE ATTIVITÀ

SEZIONE I
ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSTENIBILI

Art. 39.

Attività turistica

1. L'Ente Parco favorisce l'uso turistico del territorio attraverso la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di strutture idonee quali centri visita, porte di accesso al parco, strutture ricettive, musei, sentieri, aree attrezzate, segnaletica, strumenti divulgativi ed informativi.

2. L'Ente Parco sostiene altresì le attività turistiche attraverso forme di promozione dei servizi sul territorio e di contribuzione nei limiti e con le modalità previste dal successivo art. 50; in particolare, al fine della migliore e più corretta fruizione del territorio del Parco, l'Ente Parco si avvale del servizio offerto dalle Guide Ufficiali del Parco e lo promuove.

3. I rifugi e i bivacchi esistenti e le altre strutture ricettive presenti nel territorio del Parco svolgono la loro attività esclusivamente garantendo lo smaltimento controllato e differenziato dei rifiuti.

Art. 40.

Marchio del Parco

1. L'Ente Parco concede, a richiesta degli interessati e sulla base di apposita convenzione, l'uso del proprio marchio alle attività economiche di cui al presente Titolo e ai prodotti da esse eventualmente derivanti.

Art. 41.

Sostegno alle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio

1. Al fine di incentivare l'economia locale, l'Ente Parco interviene, anche attraverso contributi a favore di privati, per il mantenimento, lo sviluppo ed il recupero delle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio compatibili con le finalità del Parco e gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono erogati sulla base delle disposizioni contenute all'art. 49.

SEZIONE II

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, RICREATIVO-SPORTIVE E CULTURALI

Art. 42.

Disciplina delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria

1. Nel Parco la ricerca scientifica e biosanitaria è consentita previo nullaosta dell'Ente Parco.

2. Il prelievo di organismi e campioni di fauna, flora, minerali e rocce, è consentito ad enti ed istituzioni, per motivi didattici, di studio e scientifici, previo nullaosta dell'Ente Parco, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di accesso alle risorse genetiche e di prelievo di specie di interesse conservazionistico.

3. La richiesta di nullaosta per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e/o biosanitaria deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività e deve contenere i *curriculum vitae* del ricercatore e degli eventuali collaboratori che partecipano attivamente alla ricerca, nonché una relazione esplicativa inerente a:

a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b) parametri analizzati;

c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.

4. I nullaosta di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciati esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Parco una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Ente parco, nonché il consenso all'Ente Parco di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

5. Per le ricerche scientifiche in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e non in regola con le sue disposizioni è presentata, ai fini della regolarizzazione, entro il termine massimo di novanta giorni, la richiesta di nullaosta di cui al comma 3.

6. Le attività di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e di gestione del Parco sono realizzate attraverso convenzioni con Università, istituti, enti, associazioni o altri organismi esterni, pubblici e privati, dotati di specifica e riconosciuta competenza, nonché attraverso specifici incarichi affidati nei modi di legge ad esperti di comprovata specializzazione.

7. Per le attività di ricerca scientifica non esplicitate al presente articolo valgono le ulteriori disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 43.

Attività sportive e ricreative

1. Nelle zone A è vietata ogni attività e manifestazione sportiva e ricreativa, fatta salvo l'attività di escursionismo praticata lungo i sentieri individuati nell'Annesso *B)*.

2. Nelle zone B, C e D del Parco, fatti salvi i divieti ed i limiti stabiliti nel presente Regolamento, sono ammesse le seguenti attività sportive e ricreative compatibili con le finalità del Parco:

a) escursionismo, alpinismo, sci-alpinismo, arrampicata in palestra di roccia, limitatamente ai percorsi e alle pareti rocciose individuati con specifico provvedimento dell'Ente Parco;

b) attività di sci e di sci da fondo, praticate lungo i percorsi individuati con specifico provvedimento dell'Ente Parco;

c) utilizzo di velocipedi ed escursionismo a cavallo, secondo quanto previsto all'art. 15.

3. Nelle zone B, C e D sono consentite, previo nullaosta dell'Ente Parco, le manifestazioni sportive e ricreative oltre alle altre attività ludico-ricreative, che non arrechino danno alla fauna, e alla flora o disturbino la quiete dei luoghi.

4. L'Ente Parco, per motivate esigenze di conservazione e tutela, stabilisce divieti o limitazioni allo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti per aree e periodi di tempo determinati.

Art. 44.

Pesca sportiva

1. Nelle zone A e nelle aree della rete europea Natura 2000 non è consentito l'esercizio della pesca sportiva.

2. Nelle zone B, C, e D la pesca sportiva è consentita, in osservanza della normativa nazionale e regionale vigenti in materia, previo nullaosta dell'Ente Parco, secondo le modalità e le prescrizioni, con gli attrezzi e nei luoghi, di seguito riportati:

a) con canna da pesca, anche dotata di mulinello;

b) con lenza, dotata di un solo amo e terminale con un solo dardo sprovvisto di ardiglione;

c) esclusivamente durante le ore diurne e con i piedi all'asciutto;

d) negli specchi d'acqua artificiali e nei corsi d'acqua riportati nella apposita cartografia di cui all'Annesso *H)*, ossia nel tratto principale del torrente, con esclusione di qualsiasi attività di pesca nei primi 500 metri dalla sorgente e negli affluenti al fine di preservare l'habitat e consentire la riproduzione delle specie. Tale limite è segnalato dall'Ente Parco con apposita tabellazione;

e) con il limite massimo giornaliero di 5 esemplari e settimanale di 20 esemplari per specie;

f) nel caso di cattura di un esemplare di taglia minima inferiore a quelle consentite di cui al successivo comma 5 il pescatore slama delicatamente il pesce trattenendolo con le mani bagnate e lo rilascia delicatamente ed immediatamente in acqua;

g) non è consentito l'uso di armi di qualsiasi tipo e genere;

h) non è consentito l'utilizzo di esche artificiali, di imitazioni di animali acquatici se provvisti di più dardi del pesciolino vivo o morto;

i) non è consentito l'utilizzo di qualsiasi forma e modalità di pasturazione, indipendentemente dal materiale utilizzabile per la pastura;

l) non è consentito l'utilizzo di ecoscandagli, sonar e qualsiasi altro strumento di ricerca, elettrico e non, per l'individuazione del pesce;

m) non è consentito l'utilizzo di qualsiasi tipo di manomissione del fondo e dell'alveo e l'utilizzo di natanti con motore e senza.

3. È consentito esercitare l'attività di pesca nei periodi individuati dalle norme e riportati nel tesserino ittico regionale.

4. In zone particolarmente pregiate o specificatamente mirate l'Ente Parco istituisce zone *no-kill*, anche mobili.

5. È consentita la pesca delle seguenti specie rispettando le seguenti taglie minime misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale:

a) anguilla (*Anguilla anguilla*) da un minimo di 30 cm;

b) carpa (*Cyprinus carpio*) da un minimo di 35 cm;
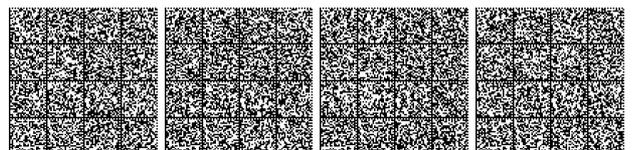
c) trota fario (*Salmo trutta*) da un minimo di 25 cm;

d) trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) da un minimo di 25 cm.

Negli specchi d'acqua artificiali autorizzati, inoltre, è possibile pescare, ove presenti, le seguenti specie:

a) carassio (*Carass*ius *carassius*);

b) pesce rosso (*Carass*ius *auratus*);

c) triotto (*Rutilus aula*).

6. La cattura di altre specie di pesci d'acqua dolce non espressamente permessa dal comma 5 è sempre vietata, indipendentemente dalla grandezza degli esemplari.

7. L'Ente Parco gestisce e coordina lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva ed attiva, con il coordinamento di un esperto ittiologo d'acqua dolce e la collaborazione dei pescatori, il monitoraggio dei popolamenti presenti nei corsi d'acqua autorizzati, delle loro esigenze ecologiche e delle principali minacce su cui intervenire. I compiti di sorveglianza delle attività disciplinate sono svolti dal personale del C.T.A. del C.F.S..

8. L'Ente Parco, per motivate ragioni dettate dalla necessità di prevenire ed evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, limita o vieta, in un determinato territorio e/o in un determinato periodo, la pesca di tutte le specie o di una determinata specie.

9. L'attività di pesca sportiva è consentita solo per chi è in possesso della licenza di pesca in corso di validità accompagnata dal documento di riconoscimento e da un'apposita scheda tecnica rilasciata dall'Ente Parco.

10. Il pescatore, prima dell'inizio di ogni stagione di pesca, ritira presso gli uffici dell'Ente Parco l'apposita scheda tecnica numerata, da compilare e riconsegnare obbligatoriamente all'Ente Parco entro il mese di dicembre dello stesso anno. La mancata riconsegna della scheda tecnica debitamente compilata preclude la possibilità del rilascio di successivi nullaosta da parte dell'Ente Parco.

11. In tutti i corpi idrici presenti nel territorio del Parco è espressamente vietata qualsiasi immissione di fauna ittica, a qualsiasi stadio di sviluppo, fatti salvi i casi di reintroduzione e ripopolamento autorizzati o direttamente gestiti dall'Ente Parco, previo parere dell'ISPRA.

12. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite a norma della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni con la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 1.032,00, con il sovrapprezzo di € 15,00 per ogni esemplare catturato abusivamente, sia nel senso del mancato rispetto delle misure minime e del numero massimo di catture giornaliere consentite, sia nel senso del mancato rispetto del periodo di proibizione.

Art. 45.

Attività speleologica

1. L'attività speleologica è consentita, per l'esplorazione e la ricerca scientifica, previo nullaosta dell'Ente Parco.

Art. 46.

Attività di educazione ambientale

1. L'Ente Parco promuove e svolge attività di educazione ambientale, realizzate anche attraverso convenzioni con associazioni ambientaliste o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza.

2. L'Ente Parco organizza visite guidate per l'osservazione dell'ambiente naturale sotto i diversi profili zoologico, geologico, geomorfologico, idrogeologico, vegetazionale, culturale, storico.

3. L'Ente Parco predispone e mette a disposizione del pubblico presso i punti di informazione del Parco, nonché per via telematica, materiale documentario sul territorio del Parco e colloca lungo itinerari di particolare interesse pannelli informativi sulle caratteristiche ambientali dei siti.

Art. 47.

Valorizzazione delle attività tradizionali e dell'espressione dell'identità culturale delle popolazioni residenti

1. L'Ente Parco valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e le esperienze di «Patrimoni di Comunità» (Community Conserved Areas), così come definite e riconosciute internazionalmente dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ratificata in Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata in Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per tale finalità, fatti salvi i divieti concernenti l'attività venatoria, l'Ente Parco rilascia nullaosta all'esercizio di attività particolari, collegate agli usi, ai costumi ed alla cultura locale.

3. L'Ente Parco promuove la formazione di mediatori culturali, di operatori didattico-naturalistici e di operatori didattico-culturali, autorizzati a svolgere la propria attività all'interno del territorio del Parco, nonché di artigiani lavoratori di legno, pietra, ceramica, metalli, lana e di altre lavorazioni tipiche e tradizionali.

4. Per le attività di cui al presente articolo l'Ente Parco prevede interventi di sostegno finanziario nell'ambito delle disposizioni previste all'art. 49.

Art. 48.

Attività di volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi di tutela e di promozione del territorio l'Ente Parco può avvalersi delle associazioni di volontariato impegnate nel settore della difesa dell'ambiente, anche promuovendo forme attive di adozione del territorio regolamentate mediante i «contratti di responsabilità», già positivamente sperimentati dall'Ente Parco.

2. L'Ente Parco si avvale, inoltre, compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica e sotto il proprio diretto controllo, delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile nazionale, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

Art. 49.

Concessione di finanziamenti e contributi

1. L'Ente Parco, in attuazione del principio di sussidiarietà e di partecipazione, favorisce e promuove - mediante la concessione di finanziamenti, contributi ed agevolazioni - gli interventi e le attività di soggetti pubblici e privati, singoli e/o associati, che si svolgono nell'ambito del territorio del Parco, in quanto conformi alle finalità istituzionali e agli obiettivi e alle priorità di gestione del Parco. I contributi e/o i finanziamenti sono concessi esclusivamente a favore di iniziative ricadenti all'interno del Parco, o che comunque producono impatti o riflessi diretti a favore del Parco. Non è finanziabile il recupero di strutture o la realizzazione di opere situate fuori dal perimetro del Parco. I criteri, le modalità e le tipologie degli interventi e delle attività ammesse a godere dei finanziamenti, dei contributi e delle agevolazioni dell'Ente Parco sono individuati nei commi successivi.

È fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di concedere finanziamenti, contributi e agevolazioni per interventi che, pur non espressamente previsti, rivestono particolare interesse per l'Ente Parco.

2. L'Ente Parco, per la concessione di finanziamenti, contributi e agevolazioni, adotta i seguenti criteri di valutazione degli interventi e delle iniziative:

a) compatibilità con le finalità istituzionali assegnate all'Ente Parco dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e dallo Statuto;

b) incidenza sul territorio del Parco;

c) rilevanza per la salvaguardia, la conservazione, il recupero e la conoscenza dei valori ambientali e culturali propri del territorio del Parco;

d) rilevanza economica, formativa ed occupazionale;

e) rilevanza scientifica e culturale;

f) efficacia promozionale per le finalità del Parco, delle attività, tradizionali e non, che si svolgono nel territorio del Parco.

3. Rientrano nella tipologia dei progetti e delle attività di tutela, promozione, conoscenza e manutenzione, gli interventi finalizzati a:

a) la tutela del territorio (monitoraggio ambientale, difesa dagli incendi boschivi, manutenzione dei sentieri, ecc.);

b) la promozione del Parco e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei abitati mediante la promozione, la partecipazione, il patrocinio di convegni, meeting, mostre, manifestazioni culturali e ricreative, nonché attraverso piani di comunicazione, forme di pubblicità e strumenti divulgativi;

c) la conoscenza e la ricerca scientifica (censimenti naturalistici, reintroduzioni e ripopolamenti faunistici, attività di ricerca, borse di studio, pubblicazioni, corsi di alta formazione, ecc.);

d) la formazione (corsi professionali, master rivolti alla conoscenza, valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, scientifiche ed economiche locali ed alla rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni compresi all'interno del Parco);

e) altri interventi assimilabili a quelli descritti alle lettere precedenti.

L'Ente Parco assume le proprie determinazioni in ordine all'ammissione dei suddetti interventi a finanziamento o a cofinanziamento sulla base della presentazione dei relativi progetti da parte dei soggetti pubblici o privati, singoli o associati, interessati, o mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica.

4. L'Ente Parco contribuisce agli interventi e alle iniziative anche mediante la concessione dell'uso di beni e strumenti di proprietà del Parco o mediante la concessione di servizi (pubblicità, ecc.).

5. L'Ente Parco concede il proprio patrocinio gratuito o oneroso per iniziative non aventi fini di lucro, promosse da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, che presentano particolari elementi di interesse e di pregio in relazione alle finalità proprie del Parco.

La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione dell'uso del nome e del simbolo del Parco da parte del soggetto beneficiario secondo le modalità fissate dall'Ente Parco. Il Consiglio Direttivo, con proprio provvedimento, fissa il limite finanziario entro il quale il Presidente concede con propria determinazione il patrocinio oneroso.

6. L'Ente Parco istituisce e aggiorna annualmente l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio dell'Ente Parco. L'albo è corredato dell'indicazione della disposizione di legge o di regolamento sulla cui base hanno luogo le erogazioni.

7. L'Ente Parco assicura pubblicità e facilità di consultazione da parte di ogni cittadino dell'albo di cui al comma 6, sia presso la sede dell'Ente, sia con accesso gratuito per via telematica.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 50.

Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, consistenti nel pagamento di una sanzione da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 1.032,91, irrogata dal legale rappresentante dell'Ente Parco.

È fatta salva l'applicazione delle previsioni del comma 1 dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni. In ogni caso per l'accertamento delle violazioni amministrative e per l'applicazione delle relative sanzioni, ove non espressamente disciplinate dal presente regolamento, si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto non in contrasto con la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni. La Direzione dell'Ente Parco entro e non oltre 3 giorni dall'accertamento della violazione denuncia all'Autorità Giudiziaria i fatti costituenti reato di cui è venuto a conoscenza.

2. La violazione è contestata immediatamente, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981,n. 689 al trasgressore e al soggetto eventualmente obbligato in solido al pagamento della somma dovuta. In caso contrario, la contestazione, riportante gli estremi della violazione e della normativa, è notificata agli interessati entro novanta giorni se residenti in Italia, ed entro trecentosessanta giorni se residenti all'estero, termini decorrenti dalla data di accertamento dell'infrazione e/o violazione. La notifica della contestazione è effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile o dagli organismi deputati all'attività di sorveglianza del parco. Le autorità preposte, i funzionari e/o gli incaricati dell'Ente Parco addetti al controllo delle disposizioni del presente regolamento, ai fini dell'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica non in contrasto con la disciplina della tutela della *privacy* e con le norme generali in materia di accesso nei luoghi privati e di sopralluoghi.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 51.

Usi civici

1. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati, a norma dell'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni.

Art. 52.

Danneggiamenti delle attrezzature, del patrimonio del Parco provocato da terzi e danni provocati dalla fauna selvatica

1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi, dei beni culturali, del patrimonio ambientale e naturale, presenti nel Parco, comporta, secondo i casi, oltre le sanzioni di legge e la possibilità di ottenere con provvedimento di ingiunzione il ripristino del danno, l'obbligo o la facoltà dell'Ente Parco di rivalersi per i danni subiti.

2. L'Ente Parco indennizza, a norma dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, i danni provocati dalla fauna selvatica, attualmente presente o reintrodotta nel territorio del Parco, alle colture agro-silvo-pastorali e al patrimonio zootecnico.

3. Hanno diritto all'indennizzo dei danni alle colture agro-silvo-pastorali i conduttori, i proprietari, gli enfiteuti o gli affittuari per legittimo titolo dei terreni adibiti a coltivazioni ricadenti nel perimetro del Parco. Hanno diritto all'indennizzo dei danni al patrimonio zootecnico i titolari o i conduttori per legittimo titolo degli allevamenti ricadenti entro il perimetro del Parco e/o coloro i quali usufruiscono di zone di pascolo regolarmente disciplinate.

4. L'indennizzo è liquidato dalla Direzione dell'Ente Parco, assumendo quale valore di riferimento l'entità del danno quantificato da una apposita Commissione composta dal Direttore del Parco, dal Coordinatore del C.T.A. del C.F.S. o da un suo delegato, e dal Responsabile del Servizio tecnico dell'Ente. Per quanto riguarda i danni alle colture è determinata una soglia minima o franchigia del 5%, della stima del danno accertato, al di sotto della quale il danno è considerato naturale e dunque ricompreso nel normale rischio d'impresa. In ogni caso, i danni alle colture, nonché al patrimonio zootecnico, non sono oggetto di indennizzo per stime di danno accertate inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00).
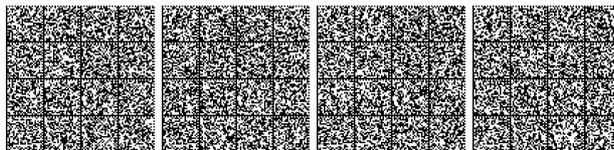
La preposta Commissione di cui al presente comma effettua una riduzione di indennizzo rispetto al danno accertato in ragione della mancata adozione di adeguati sistemi di difesa delle colture e dei capi di bestiame (ad esempio recinzioni prive di rete pastorale, ecc.).

In ogni caso tutti gli indennizzi derivanti da danni provocati dalla fauna selvatica non sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative.

5. Le richieste di indennizzo dei danni sono presentate in carta libera, anticipate anche tramite fax, all'Ente Parco e contestualmente al Comando Stazione del C.T.A. del C.F.S. competente per territorio, entro 48 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento e, comunque, entro e non oltre il termine perentorio di 5 giorni dall'evento stesso.

6. Entro 60 giorni dall'avvenuto danno la Direzione dell'Ente Parco definisce l'eventuale risarcimento e provvede nei successivi 30 giorni alla liquidazione.

Art. 53.

Danno ambientale

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni recanti norme per la protezione della fauna selvatica, la conservazione degli habitat naturali e seminaturali;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in maniera significativamente negativa sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo;

c) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana, sulla fauna selvatica e per gli ambienti naturali, a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi.

2. Lo stato di conservazione di una specie è considerato favorevole quando:

a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi *habitat* naturali;

b) l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile.

Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando:

a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento;

b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile.

3. Integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, *medio tempore*, dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le cosiddette «perdite provvisorie», atteso che qualsiasi intervento di ripristino ambientale non può mai eliminare quello speciale profilo di danno conseguente alla perdita di fruibilità della risorsa naturale compromessa dalla condotta illecita, danno che si verifica nel momento in cui tale condotta viene tenuta e che perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire lo *status quo*.

4. Ferma restando la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Ente Parco, secondo il disposto dell'art. 313, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 agisce, anche esercitando l'azione civile nel procedimento penale in qualità di persona offesa dal reato, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale.

5. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'Ente Parco adotta, previa comunicazione al Prefetto e agli enti locali nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, ed entro 24 ore, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. La comunicazione pervenuta al Comune abilita immediatamente l'Ente Parco alla realizzazione di tutte le azioni preventive necessarie per la messa in sicurezza. Le precedenti disposizioni si applicano anche nel caso di un danno ambientale già verificatosi. L'Ente Parco comunica tempestivamente al Ministro dell'ambiente tutte le informazioni in proprio possesso in ordine a un danno ambientale imminente e, immediatamente dopo, tutte le informazioni in ordine alle misure adottate per prevenire l'evento lesivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 54.

Nullaosta

1. La richiesta di nullaosta all'Ente Parco, ove prevista, per gli interventi, gli impianti e le opere consentite, è corredata degli elaborati progettuali di legge nonché di specifica documentazione che l'Ente Parco definisce per ciascuna tipologia d'intervento, di impianto e di opera. Il nullaosta è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; tale termine può essere prorogato per una sola volta e per trenta giorni nel caso sia richiesta la produzione di integrazioni documentali. Decorsi i predetti termini, si intende rilasciato.

Art. 55.

Deroghe e limitazioni

1. La Direzione dell'Ente Parco per motivi d'urgenza, connessa alle funzioni di sorveglianza, di tutela e di gestione dell'ambiente naturale, di protezione civile, di sicurezza, di soccorso e di emergenza, concede deroghe alle disposizioni del presente regolamento. Il Direttore presenta ogni sei mesi al Consiglio Direttivo una relazione illustrativa sulle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 56.

Divieti e misure di salvaguardia per le aree incluse ex-novo nella riperimetrazione del Parco e non contemplate nel Piano del Parco

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e nelle more dell'aggiornamento del Piano del Parco, per le aree incluse ex-novo nel Parco con la nuova perimetrazione approvata con il decreto del presidente della Repubblica 10 luglio 2008, e pertanto non zonate dal Piano del Parco vigente, vigono le misure di salvaguardia della zona 2 di cui all'Annesso *A)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994 istitutivo del Parco .

Art. 57.

Efficacia dei regolamenti provvisori

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti relativi alle discipline: del trasporto delle armi, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente Parco del 5 giugno 2006, n. 9; della raccolta dei funghi epigei spontanei, adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Ente Parco 27 marzo 2001, n. 12; per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario del 12 febbraio 2007, n. 1; per la fruizione e la gestione della rete dei sentieri, adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Ente Parco del 14 febbraio 2008, n. 9.

AVVERTENZA

Gli annessi tecnici e cartografici citati nel Regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte, sono pubblicati sui siti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Calabria e del Parco nazionale dell'Aspromonte, ai seguenti link:

http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dellaspromonte

http://www.regione.calabria.it/ambiente

http://www.parcoaspromonte.gov.it/pianificazione/

17A00454
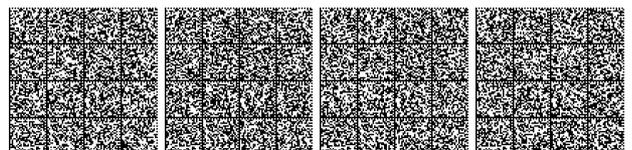
DECRETO 12 gennaio 2017.

Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Torre del Cerrano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la difesa del mare» e, in particolare, l'art. 28, ultimo comma;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'intesa, sancita dalla Conferenza Unificata il 14 luglio 2005, fra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009, di istituzione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» e di contestuale affidamento della relativa gestione al «Consorzio Co.Ges. A.M.P. Torre del Cerrano»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 218 del 28 luglio 2009, di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta «Torre del Cerrano»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *o)*, che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonché per le attività in materia di mare e biodiversità relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 71 del 5 marzo 2013, con il quale è stata costituita la Commissione di Riserva dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» nella composizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 979 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Torre del Cerrano», formulata dall'ente gestore ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge n. 979 del 1982 e trasmessa dal medesimo ente con nota prot. n. 1201 del 3 luglio 2013;

Vista la nota prot. n. 5540 del 15 marzo 2016 con la quale il Ministero ha trasmesso lo schema di regolamento, integrato e modificato ad esito dell'istruttoria tecnica svolta congiuntamente allo stesso ente gestore, per il parere della Commissione di riserva previsto ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge n. 979 del 1982;

Vista la nota prot. n. 6084 del 22 marzo 2016 con la quale il Ministero, preso atto del refuso evidenziato dall'ente gestore con nota prot. n. 724 del 18 marzo 2016, presente all'art. 25 «Disciplina della pesca professionale e di piccola pesca artigianale», e provveduto alle necessarie modifiche, ha trasmesso all'ente gestore il testo così aggiornato;

Visto il parere, dalla Commissione di Riserva dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», espresso, nella seduta del 9 aprile 2016, sulla proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione, trasmesso dall'ente gestore con nota n. 1314 del 1° giugno 2016;

Vista la nota prot. n. 24638 del 23 novembre 2016, con la quale il Ministero ha sottoposto al Consorzio di gestione dell'Area marina protetta, a seguito delle modifiche ed integrazioni effettuate di concerto con lo stesso Consorzio e successivamente al parere della Commissione di Riserva, il testo del regolamento di esecuzione e organizzazione per le conclusive valutazioni;

Viste le deliberazioni del Consorzio di gestione, n. 51/2016 del 24 novembre 2016 del Consiglio di amministrazione, e n. 6/2016 del 30 novembre 2016 dell'Assemblea del Consorzio, ricevute con nota prot. n. 25834 del 7 dicembre 2016, con le quali si approva il testo del regolamento di esecuzione organizzazione inviato con la suddetta nota del 23 novembre 2016;
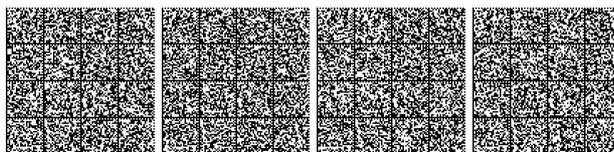
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

È approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta «Torre del Cerrano», allegato al presente decreto per formarne parte integrante.

Roma, 12 gennaio 2017

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «TORRE DEL CERRANO»
(ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2009 istitutivo dell'area marina protetta e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 218.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono anche le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7120215 «Torre del Cerrano» e relativa designanda ZSC, coincidente con il territorio dell'area marina protetta.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità da diporto al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità da diporto, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio («snorkeling»), pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

e) «campi ormeggio», anche detti campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

g) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;

h) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

i) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

j) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;

k) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;

l) «livellamento», le operazioni di ricopertura di avvallamenti a seguito di mareggiate o fenomeni naturali che hanno modificato sostanzialmente il profilo di normale utilizzazione dell'arenile.

m) «locazione di unità da diporto», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

n) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;

o) «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal regolamento;

p) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

q) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

s) «noleggio di unità da diporto», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

t) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

u) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;

v) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

w) «pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti
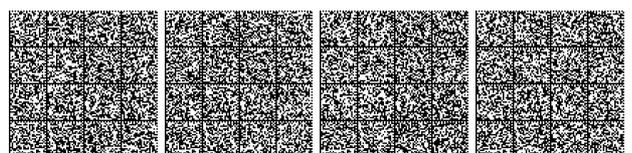
della pesca, come indicato nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012 n. 4, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;

x) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto del Ministro delle politiche agricole del 13 aprile 1999, n. 293, e successive modifiche, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

y) «piccola pesca artigianale», la pesca costiera esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 14 settembre 1999 e successive modifiche compatibilmente a quanto disposto regolamento UE n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 e successive modifiche relativo alla politica comune della pesca, nonché le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 e successive modifiche;

z) «residenti», la persona fisica iscritta all'anagrafe dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, secondo quanto espresso nell'art. 43 del Codice Civile;

aa) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

bb) «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;

cc) «seawatching», le attività professionali di snorkeling guidato, svolte da guide o istruttori afferenti ai centri autorizzati dal soggetto gestore, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;

dd) «transito», il passaggio delle unità da diporto all'interno dell'area marina protetta;

ee) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

ff) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

gg) «unità nautica», qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione), motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita alla lettera *ff)*, ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;

hh) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal regolamento UE n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;

ii) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche, guide ambientali – escursionistiche e guide sportive turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

jj) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, nonché alla didattica subacquea;

kk) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;

ll) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009.

2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.

3. È vietato, inoltre, ogni disturbo all'ambiente quale, ad esempio, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non con volume sonoro strettamente indispensabile alle attività consentite.

Art. 4.

Tutela della biodiversità

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali, animali sia terrestri che marine all'interno del territorio dell'area marina protetta non è consentito:

a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;

b) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione. Il soggetto gestore redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate, favorendo la diffusione dello stesso.

2. Non è consentito avvicinarsi a meno di 25 metri dai nidi dell'uccello Fratino (*Charadrius alexandrinus*), individuati e segnalati dal soggetto gestore.

3. È vietata la raccolta di piante e di parti di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone, appositamente programmate.

4. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera alla fauna selvatica è fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a basso impatto ambientale (es. vapori di sodio a bassa pressione o tecnologie migliori), per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'area marina protetta e visibili dal mare. Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. È consentita, con le stesse modalità presenti al comma 4, l'illuminazione delle zone di spiaggia con fascio diretto verso il mare nei soli spazi di concessione demaniale, dal 30 giugno al 30 agosto.

6. Non è consentita la circolazione libera o al guinzaglio di cani dal 1° marzo al 30 luglio.

7. Sono consentite, previa autorizzazione dal soggetto gestore e con le modalità e prescrizioni dallo stesso definite, le visite guidate a cavallo organizzate dalle associazioni.

8. In particolare per gli habitat di pineta e duna, vigono gli ulteriori divieti:

a) calpestare o attraversare in qualunque forma le aree di duna antistanti le Pinete se non attraverso le passerelle o i percorsi appositamente segnalati;

b) accendere fuochi per qualsiasi scopo ed uso, compresa l'accensione di sigarette;

c) sdradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, parti di piante, arbusti e radici;

d) affiggere ad alberi ed arbusti, chiodi, cartelli, incidere la corteccia, fare legature (comprese quelle relative alla installazione di amache o attrezzature simili);

e) accedere, transitare e sostare con i mezzi motorizzati;

f) campeggiare con caravan, roulotte, apporre tende da campeggio, gazebo ed altre attrezzature, nonché pernottare;

g) approntare aree pic-nic e occupare spazi con tavoli, panche, sedie ed altro nonché il bivacco;

h) abbandonare rifiuti di qualunque genere in qualunque zona della pineta;

i) per quanto non espressamente indicato vigono le Ordinanze comunali.
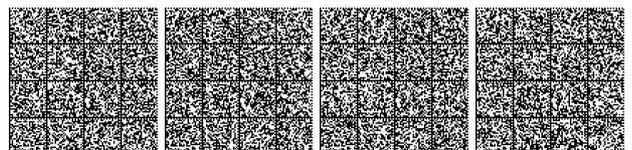
TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 5.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione cui deve attenersi il soggetto gestore.

3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e successive modifiche;

b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal regolamento di disciplina delle attività consentite, dal presente regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, al soggetto gestore dell'area marina protetta è affidata altresì la gestione del SIC e della designanda ZSC ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.

6. Il soggetto gestore in quanto gestore del SIC e della designanda ZSC contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat.

7. Eventuali successivi provvedimenti e disciplinari provvisori emanati annualmente dal soggetto gestore devono essere preventivamente sottoposti al nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6.

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di eventuali altri requisiti stabiliti dal soggetto gestore.

2. L'incarico di Responsabile viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite dal medesimo Ministero.

3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;

b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;

c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore e con la Commissione di riserva;

d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati;

f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g) qualsiasi altro compito affidato dal soggetto gestore.

4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.

Art. 7.

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere obbligatorio e non vincolante su:

a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore.

3. La Commissione è convocata dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata che deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di Ia fascia.

7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa il responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.

8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale del soggetto gestore appositamente incaricato.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 8.

Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento recante la disciplina delle attività consentite approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 218.

Art. 9.

Disciplina degli scarichi idrici

1. Non è consentita alcuna alterazione, anche di natura transitoria, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, o il rilascio di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.

3. La mancata osservanza di tali disposizioni, già ai sensi dell'art. 5 del decreto istitutivo dell'area marina protetta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 38, oltre a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acque.

Art. 10.

Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.

Art. 11.

Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta è consentita l'attività di ricerca scientifica previa autorizzazione del soggetto gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b) parametri analizzati;

c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi, campioni e/o reperti archeologici è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente che è tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.

6. Le attività tecniche e scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.

7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e alla Capitaneria di porto competente, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34.

Art. 12.

Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale.

4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi.

5. Il soggetto gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.

6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34.

Art. 13.

Disciplina dell'attività di balneazione

1. La balneazione è liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze dell'autorità marittima competente.

2. È consentito l'uso e l'installazione di piscine gonfiabili, piattaforme e giochi gonfiabili galleggianti che prevedono l'ancoraggio sul fondo o sistemi di posizionamento fissi, previa autorizzazione del soggetto gestore, a seguito di valutazione e compatibilità nel rispetto di tutela dei fondali e secondo le prescrizioni presenti nell'ordinanza balneare vigente.

Art. 14.

Disciplina del demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui al precedente art. 8, con le seguenti modalità:

a) nella Zona B non sono consentite nuove concessioni o opere; il provvedimento di rinnovo è emanato dalla regione o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive; il soggetto gestore definisce un programma di gestione dell'area demaniale congiuntamente con il comune di Pineto e la Capitaneria di porto competente;

b) nella Zona C tutte le autorizzazioni vengono rilasciate, previa istruttoria degli Uffici Comunali, anche congiuntamente, laddove necessario, con gli Uffici del soggetto gestore dell'area marina protetta, delle Amministrazioni Comunali di Pineto e Silvi per la propria competenza, e secondo gli indirizzi che gli stessi uffici ritengono opportuno fornire, in ogni caso solo dopo aver acquisito il parere scritto del Consorzio di Gestione dell'area marina protetta;

2. Per ogni nuova opera o manufatto o richiesta di ampliamento o modifica di concessione il soggetto gestore può richiedere interventi o azioni di compensazione, anche in luoghi diversi da quelli oggetto di autorizzazione, per le finalità di tutela sottese al decreto istitutivo.

3. Ai fini della gestione della zona demaniale sono individuate le sottozone C1, C2 e C3, di seguito descritte:

a) Zona C1:

- C1 Nord (Comune di Pineto):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, G1 (dell'art. 4 DM 28 luglio 2009 n. 218), limite Nord della Zona B, e il punto N1 di coordinate 42° 35' 49" N – 14° 04' 40" E (Torrente Foggetta), fino alla linea di battigia.

- C1 Sud (Comune di Pineto/Silvi):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, M1 (dell'art. 4 DM 28 luglio 2009 n. 218), limite Sud della Zona B, e il punto R1 di coordinate 42° 34' 17" N – 14° 06' 05" E (Torrente Cerrano), fino alla linea di battigia.

b) zona C2:

- C2 Nord (Comune di Pineto):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, N1 di coordinate 42° 35' 49" N – 14° 04' 40" E (Torrente Foggetta), e il punto P1 di coordinate 42° 35' 59" N – 14° 04' 33" E (in prossimità di via Cellini di Pineto), fino alla linea di battigia.

- C2 Sud (Comune di Silvi):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, R1 di coordinate 42° 34' 17" N – 14° 06' 05" E (Torrente Cerrano), e il punto S1 di coordinate 42° 33' 52" N – 14° 06' 25" E (Fosso Concio), fino alla linea di battigia.

c) zona C3:

- C3 Nord (Comune di Pineto):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, P1 di coordinate 42° 35' 59" N – 14° 04' 33" E (in prossimità di via Cellini di Pineto), e il punto A1 (dell'art. 4 DM 28 luglio 2009 n. 218), confine Nord dell'area marina protetta, fino alla linea di battigia.

- C3 Sud (Comune di Silvi):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, S1 di coordinate 42° 33' 52" N – 14° 06' 25" E (Fosso Concio), e il punto F1 (dell'art. 4 DM 28 luglio 2009 n. 218), confine Sud dell'area marina protetta, fino alla linea di battigia.

4. Nella zona C1 nessuna nuova concessione può essere autorizzata e le modifiche alle esistenti dovranno essere unicamente in riduzione della superficie occupata o in compensazione di superfici tolte per la salvaguardia di aree dunali o di specie protette. Eventuali nuove opere sono rivolte al miglioramento estetico-percettivo e di riduzione dell'impatto ambientale di manufatti già esistenti e a norma.

5. Nella zona C2 nessuna nuova concessione può essere autorizzata e le modifiche alle esistenti dovranno prevedere migliorie volte alla conservazione dell'habitat di duna e/o marino presente. Eventuali nuove opere sono rivolte al miglioramento estetico-percettivo e di riduzione dell'impatto ambientale dei manufatti già esistenti o agli adeguamenti delle concessioni alla normativa vigente, se compatibile.

6. Nella zona C3 sono prevedibili nuove concessioni o modifiche di quelle esistenti in relazione a miglioramenti della fruizione turistica dei luoghi in rapporto alle presenze di eventuali residui di duna o presenze di specie protette. Nuove opere, nel rispetto del principio di temporaneità e rimovibilità dei manufatti realizzati su area demaniale, potranno essere inserite con adozione di misure con carattere di ecosostenibilità ed ecocompatibilità utili a ridurne l'impatto, anche attraverso l'uso di materiali e colori che si integrino con l'ambiente circostante nel rispetto dei valori paesaggistici.

7. Nelle zone C1 e C2 durante il periodo di nidificazione dell'uccello Fratino (*Charadrius alexandrinus*), dal 15 marzo al 15 maggio, non sono consentite nelle zone dunali le attività di allestimento di strutture che possano interferire con la nidificazione.

8. Le aree attrezzate per giochi sportivi devono essere realizzate all'interno della concessione balneare e senza interessare le aree con presenza di vegetazione dunale.

9. Tutte le attrezzature posizionate in via temporanea nelle spiagge libere per qualunque motivo ed uso, compreso sedie ombrelloni o asciugamani, se non appositamente autorizzate, andranno rimosse al tramonto secondo quanto previsto dall'ordinanza balneare annuale.

Art. 15.

Disciplina della pulizia degli arenili

1. Le attività di pulizia della spiaggia nelle concessioni balneari sono gestite in proprio dai singoli concessionari:

a) previa comunicazione al soggetto gestore, al di fuori delle aree di nidificazione dell'uccello Fratino;

b) previo parere ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore, nelle aree di nidificazione dell'uccello Fratino.

2. Nella zona B non è consentita alcuna forma di livellamento dell'arenile.

3. Nella zona B sono consentite attività di pulizia delle spiagge esclusivamente a mano. In caso di rifiuti ingombranti all'interno della concessione, qualunque intervento è consentito solo previa verifica e accordo sulle modalità con il soggetto gestore.

4. Nelle zone C all'interno delle concessioni demaniali sono consentite, previa autorizzazione ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore, le azioni di livellamento annuale strettamente necessarie allo svolgimento delle attività delle concessioni.

5. Le azioni di livellamento dell'arenile nelle zone C1 e C2 al di fuori delle concessioni demaniali non sono consentite, mentre nelle zone C3 sono consentite previ accordi definiti tra soggetto gestore e i comuni interessati.

6. La pulizia degli arenili deve essere effettuata con le seguenti modalità:

nella zona C1:

a) al di fuori delle concessioni balneari, rigorosamente a mano;

b) all'interno delle aree in concessione, senza l'uso di mezzi motorizzati se non guidati da operatore con piedi a terra;

nelle zone C2 e C3:

c) al di fuori delle concessioni balneari, con accordi definiti tra soggetto gestore e comuni;

d) all'interno delle concessioni, anche con mezzi meccanici.

Art. 16.

Disciplina dell'accesso alla spiaggia

1. Non è consentito il calpestio delle dune; l'accesso pedonale alle spiagge è consentito esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi individuati e segnalati dal soggetto gestore.

2. Non è consentito l'accesso all'arenile con veicoli a motore, fatto salvo l'accesso dei veicoli utilizzati per le attività delle concessioni balneari esistenti, espressamente autorizzati e solo lungo i percorsi individuati dal soggetto gestore con specifico provvedimento.

3. Non è consentito l'alaggio dei natanti con occupazione dell'area dunale, salvo che per motivi di sicurezza nel caso di forti mareggiate e solo per il periodo di durata delle stesse.

4. Non è consentito il campeggio e la sosta di camper o roulotte all'interno e ai margini della pineta retrostante la spiaggia, fermi restando i provvedimenti della Polizia locale.

5. Il soggetto gestore può autorizzare in casi eccezionali l'accesso attraverso ulteriori percorsi, stabilendo per dette autorizzazioni un corrispettivo di cui al successivo Titolo IV.

Art. 17.

Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nell'area marina protetta, sono consentite le immersioni individuali o di gruppo senza autorespiratore.

2. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni subacquee con autorespiratore, previa autorizzazione del soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:

a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli;

b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
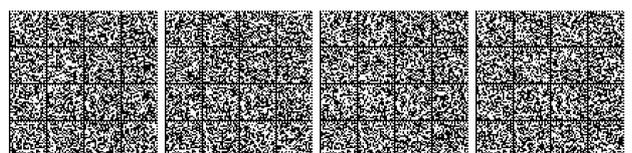
c) per ciascuna immersione, il numero massimo di subacquei deve essere pari a 4 (quattro), in presenza di un responsabile dell'immersione, in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore;

d) nei siti autorizzati, l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

e) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità di appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.

3. Nella zona D sono liberamente consentite le immersioni subacquee con autorespiratore, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di porto locale.

4. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni notturne, salvo che per motivi di ricerca scientifica espressamente autorizzati dal soggetto gestore.

5. Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza.

6. Le immersioni subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:

a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini e introdurre o abbandonare qualsiasi materiale;

c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore;

d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;

e) è fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione.

7. La navigazione e l'ancoraggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e l'attività di ancoraggio di cui ai successivi articoli 20 e 22.

8. L'ormeggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali:

a) per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;

b) per un massimo di 1 (una) unità da diporto al medesimo gavitello.

9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:

a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

b) individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;

c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;

d) incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C di cui ai precedenti commi, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:

a) indicare le caratteristiche dell'unità da diporto utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;

b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34.

c) individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

12. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni al soggetto gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

Art. 18.

Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'area marina protetta, sono consentite le visite guidate subacquee con autorespiratore svolte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalità:

a) esclusivamente in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali;

b) secondo gli orari e nei siti determinati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;

c) nei siti autorizzati, l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 (cinquanta) metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

d) in un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;

e) in ciascun sito non si possono effettuare immersioni con più di 12 (dodici) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide;

f) per un massimo giornaliero di 36 (trentasei) subacquei, oltre le loro guide;

g) non sono consentite le visite guidate subacquee notturne.

2. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente art. 17, comma 6.

3. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.

4. La navigazione e l'ancoraggio delle unità a supporto delle visite subacquee sono consentiti, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e l'attività di ancoraggio di cui ai successivi articoli 20 e 22.

5. L'ormeggio delle unità di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali:

a) per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;

b) per un massimo di 2 (due) unità da diporto per gavitello.

6. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali ed archeologiche del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali, agli organismi e di non danneggiare i reperti archeologici.
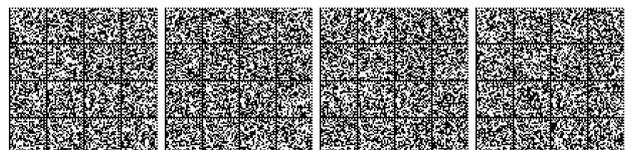
7. Il responsabile dell'unità da diporto, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.

8. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l'autorizzazione sarà revocata in via definitiva.

9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee i centri di immersione richiedenti devono:

a) attestare che almeno una delle guide del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;

b) fornire copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti, di ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;

c) indicare il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;

d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dal soggetto gestore;

e) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;

f) inviare al soggetto gestore la richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività;

g) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34;

h) fornire l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto, utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;

i) dimostrare la conformità del motore delle unità di appoggio utilizzate, alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta) e la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo.

11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

a) il numero massimo di autorizzazioni;

b) i requisiti di ecocompatibilità;

c) i siti di immersione;

d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

e) il numero massimo di unità da diporto impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;

f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;

g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;

h) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.

12. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di:

a) presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, da parte del richiedente e del possesso dei requisiti per la concessione;

b) obbligo di esporre sulle unità in appoggio alle visite guidate subacquee/attività didattica, i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo, nonché il regolamento e la carta delle zone interdette.

c) di non svolgere attività di accompagnamento o di supporto diverse da quelle indicate nell'autorizzazione;

d) di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

13. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il logo registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività subacquea.

Art. 19.

Disciplina delle attività di seawatching

1. Sono consentite le visite guidate di seawatching svolte dai centri autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalità:

a) esclusivamente con partenza da terra;

b) nei siti determinati dal soggetto gestore;

c) il numero di visitatori per ogni sito non può superare le 12 (dodici) persone più una guida del centro autorizzato;

d) non sono consentite attività di seawatching notturne.

2. Prima dell'attività di seawatching è fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali ed archeologiche del sito che si sta visitando e le norme di comportamento idoneo ai fini di non recare disturbo ai fondali, agli organismi e di non danneggiare i reperti archeologici.

3. Il responsabile dell'attività di seawatching, prima della visita, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore i nominativi dei partecipanti, la data, l'orario, il sito che si intende visitare; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.

4. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l'autorizzazione sarà revocata in via definitiva.

5. I centri di immersione, che svolgono l'attività di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di seawatching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui all'art. 18, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di seawatching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di seawatching i centri autorizzati richiedenti devono:

a) inviare al soggetto gestore la richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività;

b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34;

c) indicare la validità e gli estremi delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti, (brevetti di idoneità per il salvataggio a mare) di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro;

d) indicare il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
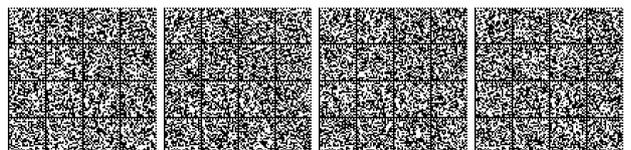
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati al seawatching, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di seawatching, prevedendo:

a) il numero massimo di autorizzazioni;

b) i siti dedicati all'attività di seawatching;

c) il numero massimo di visite al giorno, per ciascun sito e in totale;

d) un'adeguata turnazione tra i diversi siti dedicati al seawatching, le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;

e) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività;

f) criteri e requisiti per eventuali misure di premialità ambientale.

8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

9. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonché del possesso dei requisiti richiesti.

10. I centri autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il logo registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività subacquea.

Art. 20.

Disciplina della navigazione da diporto

1. È vietato l'utilizzo di moto d'acqua, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare 42/2015, e successive modifiche, della Capitaneria di porto di Pescara, acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici similari.

2. È consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con motori a propulsione elettrica.

3. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso ai natanti e alle imbarcazioni da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di ecocompatibilità:

a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b) motore in linea con la direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose, acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).

4. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso alle navi da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b) in linea con gli Annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78.

5. Nella zona D è consentito l'accesso alle unità da diporto.

6. Nell'area marina protetta è consentita la navigazione a motore, nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di porto, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 350 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 350 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante.

7. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.

8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

9. Il soggetto gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

Art. 21.

Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zone B e C è consentito, previa autorizzazione, l'ormeggio a natanti ed imbarcazioni da diporto ad appositi gavitelli predisposti negli specchi acquei individuati dal soggetto gestore.

2. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione, l'ormeggio alle navi da diporto.

3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:

a) non sono consentite le attività di balneazione e le attività subacquee con o senza autorespiratore;

b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale e piccola pesca artigianale;

c) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore;

d) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio;

e) non è consentito l'ormeggio di più di una imbarcazione al singolo gavitello;

f) non è consentito l'ormeggio impiegando più di un gavitello;

g) non è consentito l'ormeggio di unità da diporto, non presidiate da personale abilitato alla condotta, durante le ore notturne;

h) non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee.

4. Gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, individuati con apposito provvedimento dal soggetto gestore, sono posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 34, commisurato:

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità da diporto;

b) alla durata della sosta;

c) al possesso di ulteriori requisiti di eco-compatibilità ambientale, individuati dal soggetto gestore con successivo provvedimento;

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio, nel caso in cui il numero delle domande ecceda il limite delle autorizzazioni previsto dal soggetto gestore in base ad un regime di contingentamento, godono di titolo preferenziale i seguenti soggetti:

a) i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

b) i proprietari, gli usufruttuari, i locatari da oltre 5 (cinque) anni di abitazioni nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché i loro coniugi, conviventi e parenti entro il primo grado;

c) i soggetti con unità da diporto a remi e a vela.

7. Le unità nautiche autorizzate sono tenute al rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 20.

Art. 22.

Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nella zona B non è consentito l'ancoraggio, fatto salvo per le attività di gestione dell'area marina protetta.

2. Nella zona C e D è consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni su fondali sabbiosi e inerti, al di fuori delle aree particolarmente sensibili individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, il soggetto gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di ancoraggio.

Art. 23.

Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto.

1. L’esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell’area marina protetta è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all’art. 20.

2. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto i soggetti richiedenti devono:

a) fornire una lista delle unità da diporto utilizzate, indicandone le caratteristiche;

b) presentare copia della licenza di navigazione per ogni unità da diporto, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;

c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34.

d) dimostrare la conformità delle unità da diporto ad uno dei due requisiti di ecocompatibilità espressi all’art. 20 comma 3 e 4, del presente regolamento.

4. Il rilascio dell’autorizzazione è effettuata con criterio preferenziale secondo la presenza di più requisiti di ecocompatibilità e, subordinatamente, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell’autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

6. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo per l’esercente di:

a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta;

b) fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;

c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell’area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

7. Il responsabile del centro di noleggio e locazione, deve annotare nel registro, previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell’unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascun mezzo nautico, le loro rispettive nazionalità, la data del noleggio o della locazione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all’autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.

8. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l’autorizzazione sarà revocata in via definitiva.

Art. 24.

Disciplina delle attività di osservazione dei cetacei

1. In presenza di mammiferi marini è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.

2. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige, per le attività di osservazione dei cetacei, il seguente codice di condotta:

a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;

b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l’ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità nautica o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;

c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;

d) non è consentito stazionare più di 30 minuti nella fascia di osservazione;

e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;

f) non è consentito stazionare con l’unità nautica all’interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;

g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;

h) non è consentito l’avvicinamento frontale agli animali;

i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità nautiche;

k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all’unità nautica, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

l) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di una (1) unità nautica, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l’ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di whale-watching i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34.

4. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di:

a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, compresa una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica. Tale informazioni saranno utilizzate ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta;

b) fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

Art. 25.

Disciplina dell’attività di pesca professionale e di piccola pesca artigianale

1. In tutta l’area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con turbo-soffianti, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, né l’acquacoltura e il ripopolamento attivo.

2. Nella zona B non è consentita qualunque attività di pesca professionale e piccola pesca artigianale.

3. Nelle zona C e D è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la piccola pesca artigianale riservata ai pescatori residenti nei comuni di Pineto e Silvi nonché alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni, e interamente costituite da soci residenti nei comuni di Pineto e Silvi alla data di entrata in vigore del decreto di istituzione, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) con rete da posta fissa, disposta a distanza minima dalla costa di 500 metri, per una lunghezza massima di 1000 metri per pescatore, aumentando di 1000 metri per ogni pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 4000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri per ogni unità da pesca;

b) con nasse disposte ad una distanza minima dalla costa di 500 metri, con numero di trappole per unità da pesca non superiore a 200;

c) con cestini per la pesca delle Lumachine di mare (Nassar*ius* mutabilis) per un massimo di trappole per unità da pesca non superiore a 300 per un massimo quantitativo di kg 70 per unità da pesca con una persona a bordo più kg 20 per ogni membro di equipaggio aggiunto.

4. È consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso e il transito alle imbarcazioni per la pesca dei molluschi bivalvi, turbo-soffianti, nella sola zona D, per il tempo strettamente necessario all'attraversamento dell'area marina protetta senza alcuna possibilità di sosta o rallentamento e sempre e comunque con la draga fuori dall'acqua.

5. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.

6. Il soggetto gestore, ai fini delle attività di controllo e monitoraggio, fornisce ai soggetti autorizzati, appositi contrassegni autorizzativi propri dell'area marina protetta, non confondibili né imitabili, da apporre ai segnalamenti marittimi degli attrezzi da pesca già previsti ai sensi della normativa vigente.

7. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata annuale e rinnovabile, alla piccola pesca artigianale, i soggetti legittimati devono presentare richiesta presso il soggetto gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, e contestualmente fornire una formale dichiarazione di presa visone del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

9. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca artigianale devono comunicare annualmente, su apposito modulo predisposto dal soggetto gestore, i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

10. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attività di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga al precedente comma 3, è trasferibile ad altro soggetto, purché rientrante nei termini di cui al precedente comma 3, e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attività.

11. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, il soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;

b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;

c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;

d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;

e) il divieto di accesso a determinate aree e per specifici periodi.

Art. 26.

Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Sono consentite le attività di pescaturismo nelle Zone C e D, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.

2. Gli attrezzi, consentiti per l'attività di pescaturismo sono quelli indicati al precedente art. 25, comma 3, lettere *a)*, *b)*, con le modalità di uso stabilite allo stesso art. 25.

3. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di:

a) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dal soggetto gestore che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione. La mancata consegna del registro debitamente compilato, comporterà il non rinnovo dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo, per l'anno successivo;

b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;

c) esporre sull'unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore da esibire durante l'esercizio della pesca;

d) fornire una formale dichiarazione di presa visone del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

5. Non è consentita l'attività di pescaturismo in contemporanea con le attività di pesca professionale e piccola pesca artigianale.

6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.

7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

8. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività di pescaturismo al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e adegua, con successivo provvedimento, la relativa disciplina.

Art. 27.

Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea, né la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti.

2. Il transito con attrezzi adibiti alla pesca subacquea in apnea deve essere di volta in volta autorizzato dal soggetto gestore.

3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.

4. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie:

a) Cernia (tutte le specie)

b) Corvina (Sciaena umbra)

c) Ombrina (Umbrina cirrosa)

d) Aragosta rossa (Palinurus elephas)

e) Astice (Homarus gammarus)

f) Cicala (Scyllarus arctus)

g) Magnosa (Scyllarides latus)

h) Tonno rosso (Thunnus thynnus)

i) Triglie di scoglio (Mullus surmuletus)

j) Cheppia (Alosa fallax)

k) Anguilla (Anguilla anguillla)

l) Pesce spada (Xiphias glad*ius*)

5. Nell'area marina protetta, non sono in ogni caso consentiti:

a) la tecnica del «vertical jigging» e attrezzi similari;

b) la pesca alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano;

c) l'utilizzo di palangari, coffe, filaccioni e nasse, draghe meccanizzate, reti trainanti, reti da circuizione, ciancioli, reti da imbrocco tirate da natanti, reti da fondo combinate;

d) l'utilizzo di esche alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari e qualunque esca commerciale non certificata al riguardo);

e) l'uso della tecnica di pasturazione;

f) l'uso di fonti luminose;

g) la pesca con rastrelli e con mezzi elettromeccanici e/o idraulici di qualunque genere o dimensione;
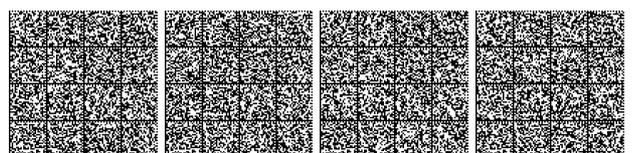
h) la pesca nel raggio di 100 metri di distanza nel caso di ormeggio di unità da diporto e ormeggiata per immersioni subacquee;

i) la pesca nel raggio di 500 metri da unità in attività di pesca professionale e piccola pesca artigianale.

6. Nel caso di catture accidentali di prede sotto misura o la cui cattura è vietata è obbligo rilasciarle immediatamente in acqua con la massima cautela, annotando l'eventuale cattura.

7. Nella zona B è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la pesca ricreativa ai soggetti residenti nei comuni di Pineto e Silvi alla data di istituzione dell'area marina protetta, con le seguenti modalità e prescrizioni:

a) tramite utilizzo di ami senza ardiglione e con rilascio del pescato;

b) da riva con non più di 2 (due) canne fisse o da lancio, con non più di 2 (due) ami per canna;

c) da natante con non più di 2 (due) canne, con non più di 2 (due) ami per canna e bolentino con non più di 2 (due) ami;

d) da unità da diporto, è consentito utilizzare per persona un massimo di 1 canna o lenza con un massimo di 2 (due) ami per ciascuno strumento; sull'imbarcazione è consentito complessivamente l'utilizzo di un numero massimo di 3 (tre) canne o lenze;

e) la pesca è consentita dall'alba al tramonto;

f) i ragazzi di età inferiore ai 12 (dodici) anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.

8. Nella zona C è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con attrezzi e modalità di cui al precedente comma 7 e inoltre con nasse o cestini in numero massimo di uno per persona per un massimo di due per imbarcazione, sempre con matricola dell'autorizzazione riportata sul segnale.

9. Nella zona C è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, anche per i soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con attrezzi e modalità di cui al precedente comma 7.

10. Nella zona C è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, oltre a quanto espresso nei precedenti commi 7, 8 e 9, per le sottozone individuate nell'art. 14, comma 3, con le seguenti modalità:

a) Zona C1: pesca ricreativa con il solo rilascio degli animali appena catturati;

b) Zona C2 e C3: pesca ricreativa con possibilità di trattenimento degli animali appena catturati, per un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 3(tre)Kg per pescatore e fino ad un massimo di 5(cinque) Kg per imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore.

11. Nella zona D la pesca ricreativa è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, oltre che con gli attrezzi consentiti in zona B e C, anche con bolentino, con canna e mulinello con non più di 3 (tre) ami rispettando il limite di uno strumento di cattura a persona per un massimo di due per ogni barca.

12. La distanza tra le barche che svolgono attività di pesca ricreativa non deve essere minore di 50 (cinquanta) metri.

13. Il transito di unità da diporto nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dal soggetto gestore.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:

a) indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare;

b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 34;

c) riportare le catture e le giornate di pesca effettuate, su un apposito libretto vidimato dal soggetto gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione, che deve essere esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore, ai fini del monitoraggio della risorsa, entro il 30 novembre di ogni anno. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l'autorizzazione sarà revocata in via definitiva;

d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

15. Il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

16. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:

a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e da esporre sull'unità da diporto;

b) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza.

17. Le unità da diporto a supporto della pesca sportiva e ricreativa, devono osservare le disposizioni per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 20.

18. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per tre anni, oltre alle sanzioni previste dall'art. 38 del presente regolamento e dalle altre norme in vigore.

19. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:

a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;

b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;

c) misure minime di cattura per le varie specie;

d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

Art. 28.

Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate

1. Nell'area marina protetta la navigazione alle unità nautiche, adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.

2. Nelle zone B, C e D è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 20.

3. L'ormeggio delle dette unità nautiche è consentito ai gavitelli singoli e contrassegnati dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

4. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:

a) la pratica della pesca sportiva da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;

b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi;

c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

5. Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute, al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo, ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34, commisurato:

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;

b) alla durata del permesso.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le unità nautiche impiegate devono essere in linea con i seguenti requisiti di ecocompatibilità:

a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

b) unità dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo del 18 luglio 2005 n. 171, e successive modifiche concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE.

8. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.

9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dai seguenti documenti:

a) caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività;

b) titoli abilitativi professionali del personale imbarcato;

c) attestazione dell'avvenuto versamento al soggetto gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34;

d) copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;

e) dichiarazione di presa visone del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

11. È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità di trasporto passeggeri di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato dal soggetto gestore, con gli estremi dell'unità nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.

12. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l'autorizzazione sarà revocata in via definitiva.

13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, attraverso il monitoraggio effettuato, il soggetto gestore può stabilire, sentita la Commissione di riserva, con successivi provvedimenti:

a) il numero massimo di unità nautiche autorizzabili;

b) il numero massimo complessivo di passeggeri o visitatori giornalieri;

c) i criteri e i requisiti richiesti relativi a eventuali misure di premialità ambientale, stabilite dal soggetto gestore, ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

14. Ogni sostituzione delle unità autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità nautica ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

15. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

16. Il soggetto gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva e le Autorità competenti, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

17. È fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unità nautiche, il decreto istitutivo dell'area marina protetta, il regolamento di disciplina, il presente regolamento nonché eventuali disciplinari provvisori annuali, al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.

18. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 29.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta «Torre del Cerrano», come previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta.

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare il titolo autorizzatorio rilasciatogli e a esibirlo, su mera richiesta, ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta.

4. Il soggetto gestore, a fronte di esigenze correlate alla tutela dell'ambiente marino, può sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.

5. Il soggetto gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, può rilasciare specifiche autorizzazioni, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 30.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata al soggetto gestore sugli appositi moduli predisposti dallo stesso, disponibili presso gli uffici amministrativi o sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal soggetto gestore.

4. La domanda di autorizzazione deve precisare:

a) le generalità del richiedente;

b) l'oggetto;

c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;

d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
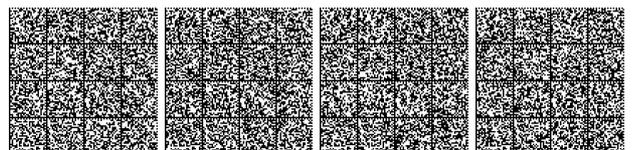
5. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.

6. È facoltà del soggetto gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Art. 31.

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.

Art. 32.

Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione, di cui al precedente art. 30, sono esaminate dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 33.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 33.

Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere un'adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B, C e D di cui ai precedenti articoli è effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti da soggetto gestore, sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, il soggetto gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, oltre quanto previsto nel comma 2, il soggetto gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

5. Il soggetto gestore pubblicizza anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.

6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità istitutive dell'area marina protetta;

b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta e dal presente regolamento;

c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento di diniego.

8. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 34.

Art. 34.

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dal soggetto gestore con successivo provvedimento annuale, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee è disposto su base mensile e annuale.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, il soggetto gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità nautica.

9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità da diporto.

10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.

11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di seawatching, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.

12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di osservazione dei cetacei, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

13. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione.

14. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità nautiche in possesso di ulteriori requisiti di ecocompatibilità individuati con successivo provvedimento dal soggetto gestore.

15. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

a) con versamento sul conto corrente postale intestato al soggetto gestore dell'area marina protetta "Torre del Cerrano", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;

b) presso la sede o altri uffici a ciò designati dal soggetto gestore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige ed invia annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.

3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Art. 36.

Sorveglianza

1. La sorveglianza è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

2. Ai fini della sorveglianza il soggetto gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato.

Art. 37.

Pubblicità

1. Il presente regolamento alla sua entrata in vigore è affisso, insieme al decreto istitutivo, al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta, e ad eventuali disciplinari provvisori, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale del soggetto gestore.

2. Il soggetto gestore provvede a dare massima diffusione del presente regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di porto, dell'Autorità portuale, e presso i porti di sbarco ricadenti all'interno dell'area marina protetta.

3. Il soggetto gestore provvede all'inserimento dei testi ufficiali dei provvedimenti di cui al precedente comma sul sito web dell'area marina protetta.

4. Il soggetto gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

5. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima ha l'obbligo di esporre copia dei suddetti provvedimenti in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 38.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, nel regolamento di disciplina delle attività consentite e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta, dal regolamento di disciplina delle attività consentite e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia provvedono direttamente ad irrogare la relativa sanzione e immediatamente trasmettono copia al soggetto gestore, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche.

5. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio, è immediatamente trasmesso al soggetto gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.

6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.

7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 39.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e nel regolamento di disciplina approvato con decreto del 28 luglio 2009, n. 218.

17A00496
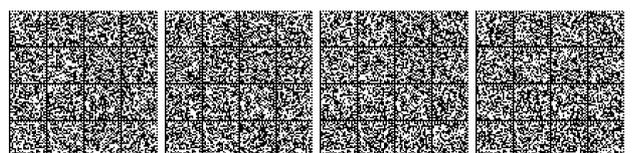
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 2017.

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la convenzione OCSE – Consiglio d'europa, recante la Convenzione multilaterale nella reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto l'accordo tra le Autorità competenti di Singapore e dell'Italia sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari per il miglioramento della compliance fiscale internazionale firmato il 3 novembre 2016;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1.

Modifica dell'allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.	**Giurisdizioni**	**Anno del primo scambio di informazioni**	**Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione**
1	ALBANIA	2018	2017
2	ANDORRA	2018	2017
3	ANTIGUA E BARBUDA	2018	2017
4	ARABIA SAUDITA	2018	2017
5	ARGENTINA	2017	2016
6	ARUBA	2018	2017
7	AUSTRALIA	2018	2017
8	AUSTRIA	2017	2016
9	BARBADOS	2017	2016
10	BELGIO	2017	2016
11	BELIZE	2018	2017
12	BRASILE	2018	2017
13	BULGARIA	2017	2016
14	CANADA	2018	2017
15	CILE	2018	2017
16	CIPRO	2017	2016
17	COLOMBIA	2017	2016
18	COREA	2017	2016
19	COSTA RICA	2018	2017
20	CROAZIA	2017	2016
21	CURAÇAO	2017	2016
22	DANIMARCA	2017	2016
23	ESTONIA	2017	2016
24	FEDERAZIONE RUSSA	2018	2017
25	FINLANDIA	2017	2016
26	FRANCIA	2017	2016
27	GERMANIA	2017	2016
28	GHANA	2018	2017
29	GIAPPONE	2018	2017
30	GIBILTERRA	2017	2016
31	GRECIA	2017	2016
32	GRENADA	2018	2017
33	GROENLANDIA	2017	2016
34	GUERNSEY	2017	2016
35	INDIA	2017	2016
36	INDONESIA	2018	2017
37	IRLANDA	2017	2016
38	ISLANDA	2017	2016
39	ISOLA DI MAN	2017	2016
40	ISOLE COOK	2018	2017
41	ISOLE FAROE	2017	2016
42	ISOLE MARSHALL	2018	2017
43	ISRAELE	2018	2017
44	JERSEY	2017	2016
45	KUWAIT	2018	2017
46	LATVIA	2017	2016
47	LIECHTENSTEIN	2017	2016

48	LITUANIA	2017	2016
49	LUSSEMBURGO	2017	2016
50	MALESIA	2018	2017
51	MALTA	2017	2016
52	MAURITIUS	2017	2016
53	MESSICO	2017	2016
54	MONACO	2018	2017
55	MONSERRAT	2017	2016
56	NIUE	2017	2016
57	NORVEGIA	2017	2016
58	NUOVA ZELANDA	2018	2017
59	PAESI BASSI	2017	2016
60	POLONIA	2017	2016
61	PORTOGALLO	2017	2016
62	REGNO UNITO	2017	2016
63	REPUBBLICA CECA	2017	2016
64	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
65	REPUBBLICA SLOVACCA	2017	2016
66	ROMANIA	2017	2016
67	SAINT KITTS E NEVIS	2018	2017
68	SAINT LUCIA	2018	2017
69	SAINT VINCENT E GRENADINES	2018	2017
70	SAMOA	2018	2017
71	SAN MARINO	2017	2016
72	SEYCHELLES	2017	2016
73	SINGAPORE	2018	2017
74	SINT MAARTEN	2018	2017
75	SLOVENIA	2017	2016
76	SPAGNA	2017	2016
77	SUDAFRICA	2017	2016
78	SVEZIA	2017	2016
79	SVIZZERA	2018	2017
80	UNGHERIA	2017	2016
81	URUGUAY	2018	2017

Art. 2.

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	BARBADOS
11	BELGIO
12	BELIZE
13	BERMUDA
14	BRASILE
15	BULGARIA
16	CANADA
17	CILE
18	CIPRO
19	COLOMBIA
20	COREA
21	COSTA RICA
22	CROAZIA
23	CURAÇAO
24	DANIMARCA
25	ESTONIA
26	FEDERAZIONE RUSSA
27	FINLANDIA
28	FRANCIA
29	GERMANIA
30	GHANA
31	GIAPPONE
32	GIBILTERRA
33	GRECIA
34	GRENADA
35	GROENLANDIA
36	GUERNSEY
37	INDIA
38	INDONESIA
39	IRLANDA
40	ISLANDA
41	ISOLA DI MAN
42	ISOLE CAYMAN
43	ISOLE COOK
44	ISOLE FAROE
45	ISOLE MARSHALL
46	ISOLE TURKS E CAICOS
47	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
48	ISRAELE
49	JERSEY
50	KUWAIT
51	LATVIA
52	LIECHTENSTEIN
53	LITUANIA
54	LUSSEMBURGO
55	MALESIA
56	MALTA
57	MAURITIUS
58	MESSICO
59	MONACO
60	MONSERRAT
61	NAURU
62	NIUE
63	NORVEGIA
64	NUOVA ZELANDA
65	PAESI BASSI
66	POLONIA
67	PORTOGALLO
68	REGNO UNITO
69	REPUBBLICA CECA
70	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
71	REPUBBLICA SLOVACCA
72	ROMANIA
73	SAINT KITTS E NEVIS
74	SAINT LUCIA
75	SAINT VINCENT E GRENADINES
76	SAMOA
77	SAN MARINO
78	SEYCHELLES
79	SINGAPORE
80	SINT MAARTEN
81	SLOVENIA
82	SPAGNA
83	SUDAFRICA
84	SVEZIA
85	SVIZZERA
86	UNGHERIA
87	URUGUAY

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2017

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
LAPECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ORLANDI

17A00520

DECRETO 20 gennaio 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 1207 del 9 gennaio 2017, che ha disposto per il 13 gennaio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 1207 del 9 gennaio 2017 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 gennaio 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 364 giorni è risultato pari a -0,250%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,253.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,499% e a 0,748%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A00715

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 gennaio 2017.

Scioglimento della «Monte Latte Alburni società cooperativa agricola», in Serre e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta elettronica certificata, non è stata consegnata e che la successiva comunicazione, inviata tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, è stata restituita con la dicitura «destinatario irreperibile» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monte Latte Alburni società cooperativa agricola» con sede in Serre (Salerno) (codice fiscale 03188620656), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pennavaria (codice fiscale PNNGPP55P23B532I) nato a Campofelice di Roccella (Palermo) il 23 settembre 1955, e domiciliato in Roma, via Germanico n. 101.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A00507

DECRETO 10 gennaio 2017.

Scioglimento della «Società cooperativa agricola Tre Torri», in Maddaloni e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 novembre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa agricola Tre Torri» con sede in Maddaloni (Caserta) (codice fiscale 00153270616), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Fusco, nato a Saronno (Varese) il 20 novembre 1974 (codice fiscale FSCMHL74S20I441D), domiciliato in Benevento, via Port'Arsa n. 67.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A00508

DECRETO 10 gennaio 2017.

Scioglimento della «Euclidea società cooperativa sociale», in Monteforte Irpino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta elettronica certificata, non è stata consegnata e che la successiva comunicazione, inviata tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, è stata restituita con la dicitura «destinatario irreperibile» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del procedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euclidea società cooperativa sociale» con sede in Monteforte Irpino (Avellino) (codice fiscale 04721541219), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Fusco nato a Saronno (Varese) il 20 novembre 1974 (codice fiscale FSCMHL74S20I441D), domiciliato in Benevento, via Port'Arsa n. 67.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A00509

DECRETO 10 gennaio 2017.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016, con il quale l'on. Antonello Giacomelli è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on. Antonello Giacomelli le deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, è delegata la trattazione e l'attuazione degli affari nell'ambito delle materie relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni, della comunicazione elettronica, delle reti multimediali, dell'informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva e delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, ivi comprese la materia della sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche, e le funzioni connesse all'attività del CERT (Computer Emergency Responce Team) nazionale.

2. Sono altresì delegate le funzioni connesse all'attività della società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia) e della Fondazione Ugo Bordoni, nonché l'attuazione di iniziative e attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana.

3. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, sono delegate, nelle materie rientranti nella competenza di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in rappresentanza del Ministro nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. L'Ufficio di Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario.

2. Il Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate ed in generale per le materie attinenti le liberalizzazioni e semplificazioni, riferendone al Ministro.

3. Salvo quanto già previsto nei precedenti commi 1 e 2, con appositi provvedimenti il Ministro può delegare al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale, nonché i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

4. È altresì delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

5. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 3.

1. In materie diverse da quelle oggetto di delega il Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.

Art. 4.

1. In caso di assenza o d'impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati di cui ai precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati al Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 10 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 22

17A00615

DECRETO 10 gennaio 2017.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, on. dott. Ivan Scalfarotto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 con il quale l'on. dott. Ivan Scalfarotto è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on. dott. Ivan Scalfarotto le deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. dott. Ivan Scalfarotto, è delegata:

a) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle materie inerenti alle politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi e della politica commerciale internazionale, incluse le relative politiche di incentivazione alle imprese, con particolare riguardo a quelle concernenti gli interventi del piano destinazione Italia e le azioni a tutela del Made in Italy sui mercati internazionali, nonché i rapporti con le Amministrazioni competenti in relazione ai progetti di cooperazione internazionale;

b) la trattazione e l'attuazione, in raccordo con il vice Ministro delegato nella materia degli incentivi alle imprese, delle iniziative, attività e rapporti istituzionali volti a favorire l'attrazione degli investimenti;

c) le funzioni connesse all'attività della società italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane istituita dal comma 18 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente sostituito dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, limitatamente agli affari che ineriscono alla materia dell'attrazione degli investimenti, in raccordo con il vice Ministro delegato nella materia dello sviluppo d'impresa.

2. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. dott. Ivan Scalfarotto, sono delegate, nelle materie rientranti nella competenza di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in rappresentanza del Ministro nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. L'Ufficio di Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario.

2. Il Sottosegretario di Stato, on. dott. Ivan Scalfarotto, è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate, riferendone al Ministro.

3. Salvo quanto già previsto nei precedenti commi 1 e 2, con appositi provvedimenti il Ministro può delegare al Sottosegretario di Stato, on. dott. Ivan Scalfarotto, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale, nonché i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

4. È altresì delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

5. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 3.

1. In materie diverse da quelle oggetto di delega il Sottosegretario di Stato, on. dott. Ivan Scalfarotto, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.

Art. 4.

1. In caso di assenza o d'impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati di cui ai precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati al Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, g)deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 10 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 23

17A00616

DECRETO 10 gennaio 2017.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, sen. dott. Antonio Gentile.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 con il quale il sen. dott. Antonio Gentile è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire al sen. dott. Antonio Gentile le deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato, sen. dott. Antonio Gentile, è delegata:

a) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle piccole e medie imprese e all'artigianato nonché in tema di responsabilità sociale delle imprese;

b) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alla promozione della concorrenza, alla semplificazione amministrativa, alle politiche per il consumatore, alla vigilanza e normativa tecnica, alle assicurazioni, alle professioni, nonché alle liberalizzazioni;

c) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle «*smart cities*», in raccordo con il Vice Ministro delegato per le questioni inerenti la materia dell'energia e con il Sottosegretario di Stato delegato per le questioni inerenti la materia delle telecomunicazioni;

d) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono al sistema cooperativo;

e) la trattazione e l'attuazione degli affari relativi alla lotta alla contraffazione e alle politiche per la proprietà industriale;

f) la trattazione e l'attuazione degli affari inerenti l'impiego delle risorse minerarie ed energetiche, comprese le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo.

2. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, sen. dott. Antonio Gentile, sono delegate, nelle materie rientranti nella competenza di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in rappresentanza del Ministro nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. L'Ufficio di Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario.

2. Il Sottosegretario di Stato, sen dott. Antonio Gentile, è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate, riferendone al Ministro.

3. Salvo quanto già previsto nei precedenti commi 1 e 2, con appositi provvedimenti il Ministro può delegare al Sottosegretario di Stato, sen. dott. Antonio Gentile, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale, nonché i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

4. È altresì delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

5. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 3.

1. In materie diverse da quelle oggetto di delega il Sottosegretario di Stato, sen. dott. Antonio Gentile, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.

Art. 4.

1. In caso di assenza o d'impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati di cui ai precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati al Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 10 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 24

17A00617

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 gennaio 2017.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. (Ordinanza n. 435).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;
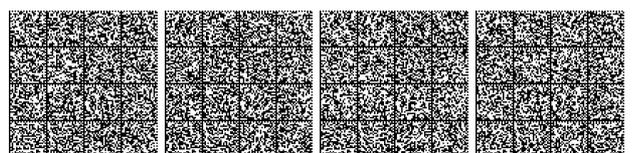
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2015, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 257 del 30 maggio 2015;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

D'intesa con la Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 5 ed a tal fine già destinate e, comunque, non oltre la scadenza dell'operatività della stessa contabilità speciale. Egli provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 257 del 30 maggio 2015, contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della medesima regione, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il predetto dirigente generale, può altresì avvalersi del personale appartenente alla pubblica amministrazione già utilizzato ai sensi, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 117 del 25 settembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, nel limite di due unità.

5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 257/2015, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2017, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
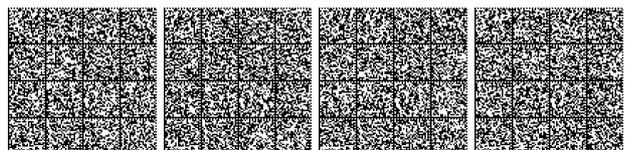
7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2017

Il Capo del dipartimento: CURCIO

17A00657

ORDINANZA 22 gennaio 2017.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. (Ordinanza n. 436).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, nonché dell'11 gennaio 2017, n. 431, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;
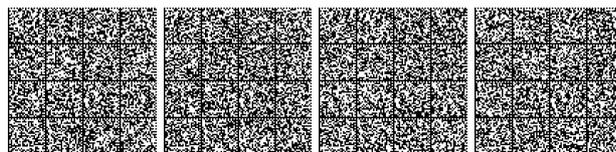
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 2061 del 10 ottobre 2016, n. 2576 del 4 novembre 2016, n. 3076 del 1° dicembre 2016, n. 3332, n. 3336 e n. 3340 del 16 dicembre 2016;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle verifiche geologico – Tecniche sul territorio

1. All'art. 1, comma 5, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 422/2016, dopo il termine «Arquata» è aggiunto il seguente periodo: «,nonché nellezone rosse dei comuni di Norcia e di Preci»;

2. All'art. 1, comma 5, lettera *c)*,dell'ordinanza n. 422/2016, dopo il termine «AeDES» è aggiunto il seguente periodo: «oppure classificati» non utilizzabili per solo rischio esterno» con il sopralluogo FAST».

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, le Regioni interessate dagli eventi sismici di cui in premessa possono, in relazione alle concrete esigenze emergenziali, assumere il coordinamento operativo dell'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio attraverso la scheda sintetica FAST di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 405/2016, nonché della relativa attività formativa di cui al comma 3 del medesimo articolo. A tale scopo, la Regione che avvia la procedura, provvede all'attivazione dei tecnici e al loro monitoraggio, nonché all'attività istruttoriaconnessa all'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n 392/2016 ed all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016, nonché dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 418/2016, il Dipartimento della Protezione civileè autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i consigli nazionali dei liberi professionisti impegnati nelle verifiche di agibilità degli edifici e nelle verifiche geologico - tecniche sul territorio,per disciplinare le attività di supporto operativo e logistico in loco, nonché quelle connesse alla gestione delle procedure istruttorie per il riconoscimento e rimborso del mancato guadagno. Per la disciplina di tali attività, ove ritenuto necessario, le Regioni che avviano la procedura prevista dal comma 3 possono stipulare autonome convenzioni con i collegi professionali di riferimento territoriale, da sottoporre alla previa approvazione del Dipartimento della Protezione civile.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

1. All'art. 5, comma 2, lettere *a)* e *b)* dell'ordinanza n. 392/2016 ed all'art. 2, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'ordinanza n. 396/2016 le parole «indennità di funzione» sono sostituite dalle seguenti: «indennità straordinaria.».

Art. 3.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 393/2016, in materia di attività dei soggetti attuatori designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 393/2016, è aggiunto il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

2 All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 393/2016, è aggiunto il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 4.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 394/2016 in materia di attività dei Soggetti attuatori individuati per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 394/2016 dopo le parole «avvalendosi della propria struttura organizzativa», è aggiunto il seguente periodo: «nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.».

2. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 394/2016, è aggiunto il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al comma 2 opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 3 dell'ordinanza n. 400/2016

1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 400/2016, ultimo periodo, le parole «art. 95, comma 8», sono sostituite dalle seguenti: «art. 5, comma 8.».

Art. 6.

Modifiche all'ordinanza n. 406/2016

1. Nelle premesse all'ordinanza n. 406/2016, il periodo «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», è soppresso.
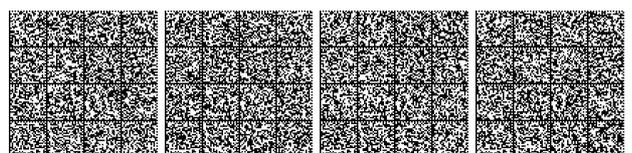
Art. 7.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 408/2016 in materia di attività dei Soggetti attuatori designati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e dall'ANAS S.p.a.

1. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 408/2016, è aggiunto il seguente periodo: «Il soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. All'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 408/2016, è aggiunto il seguente periodo «, mediante la stipula di apposita convenzione, senza nuovi e maggiori oneri a carico dei medesimi Ministeri.».

3. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 408/2016, è aggiunto il seguente periodo «Il soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 8.

Integrazioni all'ordinanza n. 415/2016

1. All'ordinanza n. 415/2016, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2 *(Disposizioni finanziarie)* — 1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.».

Art. 9.

Concorso coordinato delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile nell'applicazione delle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016

1. Al fine di assicurare la massima tempestività di intervento mediante il coordinamento di opportune sinergie tra le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile chiamate ad operare nei territori interessati dagli eventi di cui in premessa, nel quadro delle attività connesse con l'assistenza e il soccorso alle persone di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016, in caso di ricorso all'affidamento diretto di servizi e forniture ai sensi di quanto previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni contenute nel richiamato art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016, il Dipartimento della Protezione civile, che nomina il RUP, può attribuire alle citate componenti e strutture operative l'individuazione dell'esecutore contrattuale e lo svolgimento delle relative attività concernenti l'esecuzione delle predette attività negoziali, dal medesimo Dipartimento stipulate. La liquidazione dei corrispettivi è comunque effettuata dal Dipartimento della Protezione civile.

Art. 10.

Ulteriori disposizioni urgenti concernenti l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016

1. In considerazione dell'aggravamento della situazione conseguente agli eventi sismici verificatisi il 18 gennaio 2017, in concomitanza con gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle medesime Regioni, ai fini del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile disciplinato dal decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016 recante «Organizzazione del Dipartimento della Protezione civile», registrato dalla Corte dei conti in data 6 settembre, in deroga alle disposizioni vigenti:

a. il termine per la proposizione degli interpelli di cui al paragrafo 9 della Direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016, già differito, da ultimo, al 10 gennaio 2017 per effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 418/2016, è ulteriormente prorogato e decorre dal 22 febbraio 2017;

b. il termine di 120 giorni per l'efficacia del nuovo assetto organizzativo di cui all'art. 10 del citato decreto del segretario generale del 10 agosto 2016, già differito per effetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza n. 394/2016, è ulteriormente prorogato e decorre dal 6 febbraio 2017.

2. Al conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile si procederà, in conformità a quanto previsto dal comma 1, secondo i criteri e con le modalità previste nella direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2017

Il Capo del dipartimento: CURCIO

17A00521

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 21 dicembre 2016.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017. (Delibera n. 1376/2016).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento dei compiti e delle funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, che dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «..... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;

Visto l'art. 1, comma 414, della legge 147/2013, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010 - 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di €14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, che dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Vista la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto-legge n. 193/2016, art. 7-*ter*, che prevede che «... non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

Visto il piano di riordino predisposto dal Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016;

Vista la legge di stabilità 2017, approvata dal Parlamento;

Vista la legge di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», approvata dal Parlamento e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'Autorità venga assegnata la somma di € 4.268.826 per l'anno 2017, di € 4.229.355 per l'anno 2018 e di € 4.268.826 per l'anno 2019;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato nella seduta del 21-22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Visto il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza del 20 settembre 2011;

Vista la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Vista la relazione illustrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Vista la relazione resa dal collegio dei revisori dei conti, con la quale viene espresso parere favorevole sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 21 dicembre 2016

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4 gennaio 2017.

Il segretario: GRECO

ALLEGATO

A.N.AC.
Autorità Nazionale Anticorruzione
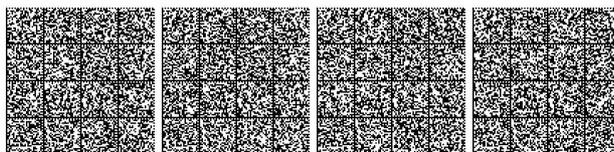
BILANCIO DI PREVISIONE 2017
ENTRATE

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui attivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
Utlizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016						2.772.647,00	
ENTRATE CORRENTI							
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	9.503.021,83	46.060.000,00	1.040.000,00	-	47.100.000,00	56.603.021,83
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	4.275.248,00	-	6.422,00	4.268.826,00	4.268.826,00
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	798.070,80	586.929,20	-	1.385.000,00	1.385.000,00
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	-	6.300,00	700,00	-	7.000,00	7.000,00
E.3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	84.358,71	65.000,00	-	5.000,00	60.000,00	144.358,71
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	84.713,91	125.000,00	-	43.000,00	82.000,00	166.713,91
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	50.640,86	71.515,00	194.535,00	-	266.050,00	316.690,86
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	145.222,65	1.470.000,00	-	-	1.470.000,00	1.615.222,65
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	2.500,00	500,00	-	3.000,00	3.000,00
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	-	3.289,26	210,74	-	3.500,00	3.500,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	-	35.000,00	5.000,00	-	40.000,00	40.000,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	-	94.203,15	-	64.203,15	30.000,00	30.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**9.867.957,96**	**53.006.126,21**	**1.827.874,94**	**118.625,15**	**54.715.376,00**	**64.583.333,96**
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	7.232.656,07	67.343,93	-	7.300.000,00	7.300.000,00
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25,98	2.434.000,00	66.000,00	-	2.500.000,00	2.500.025,98
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.930,55	440.000,00	-	-	440.000,00	458.930,55

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui attivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.120,81	366.500,00	33.500,00	-	400.000,00	427.120,81
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.822,11	90.400,00	-	4.200,00	86.200,00	109.022,11
E.9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	75.391,52	100.000,00	-	-	100.000,00	175.391,52
E.9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	283.330,89	283.330,89	6.669,11	-	290.000,00	573.330,89
E.9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	100.000,20	291.929,20	-	26.929,20	265.000,00	365.000,20
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	356.957,06	801.601,88	-	101.601,88	700.000,00	1.056.957,06
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	828.750,00	-	-	-	-	828.750,00
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		**1.743.329,12**	**12.070.418,04**	**178.513,04**	**132.731,08**	**12.116.200,00**	**13.859.529,12**
TOTALE ENTRATE		**11.611.287,08**	**65.076.544,25**	**2.006.387,98**	**251.356,23**	**69.604.223,00**	**78.442.863,08**

A.N.AC.
Autorità Nazionale Anticorruzione
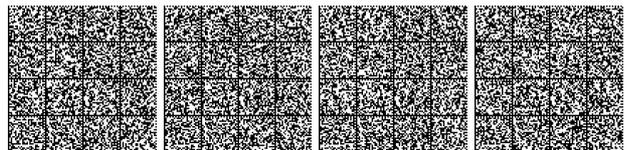
BILANCIO DI PREVISIONE 2017
USCITE

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
SPESE CORRENTI							
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	18.250.000,00	-	350.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	58.456,40	434.790,00	-	-	434.790,00	493.246,40
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.207.378,89	3.631.000,00	-	631.000,00	3.000.000,00	4.207.378,89
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-	160.000,00	-	-	160.000,00	160.000,00
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	80.000,00
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	-	311.626,00	18.374,00	-	330.000,00	330.000,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	64.673,46	392.000,00	-	32.000,00	360.000,00	424.673,46
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	12.883,35	23.000,00	7.000,00	-	30.000,00	42.883,35
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.008.140,37	7.070.000,00	-	670.000,00	6.400.000,00	7.408.140,37
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	35.000,00	-	11.000,00	24.000,00	24.000,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	279.866,85	2.090.000,00	-	160.000,00	1.930.000,00	2.209.866,85
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	178.000,00	5.000,00	-	183.000,00	183.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	11.360,00	-	60,00	11.300,00	11.300,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.030,99	25.000,00	15.000,00	-	40.000,00	42.030,99
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	-	6.000,00	-	1.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.460,51	75.000,00	-	15.000,00	60.000,00	88.460,51
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	1.038,71	4.000,00	500,00	-	4.500,00	5.538,71
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	43.000,00	150.000,00	-	90.000,00	60.000,00	103.000,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9.795,57	1.004.100,00	-	-	1.004.100,00	1.013.895,57
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30.000,00	85.000,00	-	5.000,00	80.000,00	110.000,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	91.958,18	193.000,00	72.000,00	-	265.000,00	356.958,18
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	52.750,90	210.000,00	-	110.000,00	100.000,00	152.750,90
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	-	8.000,00	-	2.000,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	-	73.353,00	-	-	73.353,00	73.353,00

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	46.410,91	50.000,00	-	8.000,00	42.000,00	88.410,91
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	58.365,08	45.000,00	-	8.000,00	37.000,00	95.365,08
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	33.792,01	116.000,00	-	26.000,00	90.000,00	123.792,01
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	166.539,43	340.000,00	20.000,00	-	360.000,00	526.539,43
U.1.03.02.05.005	Acqua	42.559,25	46.000,00	-	-	46.000,00	88.559,25
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	213,84	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.213,84
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	51.767,47	4.147.000,00	-	94.000,00	4.053.000,00	4.104.767,47
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.171,28	12.700,00	1.300,00	-	14.000,00	18.171,28
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	107.871,46	49.000,00	11.610,00	-	60.610,00	168.481,46
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	384.688,68	533.000,00	801.300,00	-	1.334.300,00	1.718.988,68
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	36.783,62	60.000,00	-	-	60.000,00	96.783,62
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	690,20	25.000,00	-	5.000,00	20.000,00	20.690,20
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	76.060,36	270.000,00	21.000,00	-	291.000,00	367.060,36
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	20.000,00	241.120,00	-	261.120,00	261.120,00
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	63.059,02	365.000,00	-	-	365.000,00	428.059,02
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	20.415,68	26.000,00	-	6.000,00	20.000,00	40.415,68
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.159,87	9.000,00	-	2.000,00	7.000,00	14.159,87
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	69.666,66	270.000,00	-	5.000,00	265.000,00	334.666,66
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	141.409,89	395.000,00	500,00	-	395.500,00	536.909,89
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.550,99	55.000,00	-	15.000,00	40.000,00	49.550,99
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.977,11	4.000,00	4.600,00	-	8.600,00	12.577,11
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	732,65	10.000,00	-	-	10.000,00	10.732,65
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	15.757,79	30.000,00	6.000,00	-	36.000,00	51.757,79
U.1.03.02.16.002	Spese postali	4.971,60	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00	14.971,60
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	-	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	9.400,00	13.150,00	-	3.000,00	10.150,00	19.550,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	79,34	1.000,00	-	-	1.000,00	1.079,34
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.219.463,76	1.840.000,00	-	38.900,00	1.801.100,00	3.020.563,76
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	630.954,87	2.310.000,00	5.000,00	-	2.315.000,00	2.945.954,87

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	20.780,07	104.000,00	-	14.900,00	89.100,00	109.880,07
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	963.434,38	235.000,00	-	57.800,00	177.200,00	1.140.634,38
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	402.952,15	1.174.000,00	56.000,00	-	1.230.000,00	1.632.952,15
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	714.597,76	1.120.000,00	-	66.700,00	1.053.300,00	1.767.897,76
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	112.626,15	593.000,00	-	173.000,00	420.000,00	532.626,15
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	150.000,00	525.000,00	-	525.000,00	-	150.000,00
U.1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	-	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	33.432,18	70.000,00	-	-	70.000,00	103.432,18
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	-	5.000,00	-	2.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.887,21	33.000,00	17.000,00	-	50.000,00	65.887,21
U.1.04.01.01.003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.964.233,06	1.279.062,58	-	1.279.062,58	-	1.964.233,06
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-
U.1.04.02.03.004	Tirocini formativi	2.942,45	31.800,00	-	11.800,00	20.000,00	22.942,45
U.1.04.02.05.001	Servizio civile	-	16.200,00	-	16.200,00	-	-
U.1.04.05.99.001	Altri trasferimenti correnti alla UE	3.660,00	3.660,00	-	3.660,00	-	3.660,00
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	52.898,32	400.000,00	-	190.000,00	210.000,00	262.898,32
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.050,60	50.000,00	-	25.000,00	25.000,00	30.050,60
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	33.921,35	250.000,00	-	70.000,00	180.000,00	213.921,35
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1.300.000,00
U.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	1.000.000,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	-	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.200.000,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	-	5.000,00	1.000,00	-	6.000,00	6.000,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	-	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	15.900,00	4.100,00	-	20.000,00	20.000,00
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	8.274,00	-	3.774,00	4.500,00	4.500,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	139.349,60	360.000,00	-	160.000,00	200.000,00	339.349,60
	TOTALE SPESE CORRENTI	11.252.712,28	54.375.475,58	5.013.404,00	6.892.856,58	52.496.023,00	63.748.735,28

SPESE IN CONTO CAPITALE							
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	-	100.000,00	-	20.000,00	80.000,00	80.000,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	-	200.000,00	-	50.000,00	150.000,00	150.000,00

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	8.507,19	200.000,00	24.000,00	-	224.000,00	232.507,19
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	-	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.018.801,36	4.007.600,00	492.900,00	-	4.500.500,00	6.519.301,36
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	-	350.000,00	-	320.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.027.308,55	4.865.100,00	516.900,00	390.000,00	4.992.000,00	7.019.308,55
	TOTALE SPESE CORRENTI E IN C/CAPITALE	13.280.020,83	59.240.575,58	5.530.304,00	7.282.856,58	57.488.023,00	70.768.043,83
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	989.495,53	7.232.656,07	67.343,93	-	7.300.000,00	8.289.495,53
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	341.862,31	2.434.000,00	66.000,00	-	2.500.000,00	2.841.862,31
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	46.802,32	440.000,00	-	-	440.000,00	486.802,32
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	47.193,62	366.500,00	33.500,00	-	400.000,00	447.193,62
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.233,16	90.400,00	-	4.200,00	86.200,00	113.433,16
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	65.391,52	100.000,00	-	-	100.000,00	165.391,52
U.7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	-	283.330,89	6.669,11	-	290.000,00	290.000,00
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	88.000,20	291.929,20	-	26.929,20	265.000,00	353.000,20
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-	-
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.755.017,22	801.601,88	-	101.601,88	700.000,00	2.455.017,22
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	60.000,00
	TOTALE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.390.995,88	12.070.418,04	178.513,04	132.731,08	12.116.200,00	15.507.195,88
	TOTALE USCITE	16.671.016,71	71.310.993,62	5.708.817,04	7.415.587,66	69.604.223,00	86.275.239,71

17A00613
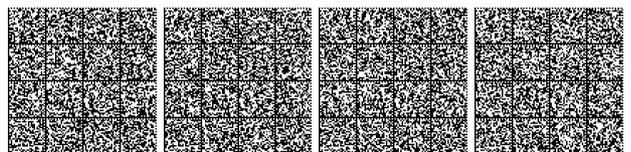
CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 gennaio 2017, n. **3/RGS.**

Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Alle Amministrazioni Centrali dello Stato
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
All'Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS
All'Agenzia delle entrate
All'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Alle amministrazioni e agli enti pubblici che si avvalgono del sistema NoiPA
Agli Uffici centrali del Bilancio presso le Amministrazioni centrali
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
e, p.c.:
Alla Banca d'Italia
Al Dipartimento del Tesoro
Al Dipartimento delle finanze
Al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi

Premessa.

Con la circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2015) sono state fornite le nuove istruzioni operative per la trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento formulate dai dipendenti dello Stato e, per le partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA, dai dipendenti pubblici interessati in relazione ai contratti di finanziamento e di assicurazione stipulati nonché all'erogazione di contributi a favore di casse mutue o di enti con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro nonché organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Nella medesima circolare sono state fornite, altresì, anticipazioni relativamente alla possibilità di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale per il pagamento di premi afferenti a polizze per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (d'ora in avanti, più brevemente, assicurazione RC auto).

Nelle fattispecie delineate e diffusamente trattate nella menzionata circolare n. 2/RGS del 2015, è stato previsto, a fronte del servizio prestato dall'amministrazione e in continuità con le modalità di fruizione preesistenti, l'obbligo per l'istituto delegatario di rifondere gli oneri amministrativi sopportati dalla medesima amministrazione, allo scopo di ristorare, seppure in modo forfetario, l'impiego di risorse, principalmente umane e strumentali, per lo svolgimento dell'anzidetto servizio.

Si rammenta, in proposito, che gli oneri amministrativi da versare all'entrata del bilancio dello Stato – nel caso di partite stipendiali gestite tramite l'utilizzo del sistema NoiPA e, per i dipendenti statali, anche nel caso di gestione con sistemi diversi – sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta in ordine agli effettivi costi sopportati dall'amministrazione nella trattazione delle pratiche concernenti le delegazioni convenzionali di pagamento nell'alveo del procedimento di gestione degli stipendi, tenendo conto, specialmente, dei tempi medi di lavorazione, del numero dei dipendenti addetti al servizio, delle spese di investimento e di manutenzione dei sistemi informativi utilizzati.

Per tali oneri amministrativi, schematizzati nell'Allegato H della nominata circolare n. 2/RGS del 2015, è stato previsto, poi, un aggiornamento con cadenza biennale, alla luce delle variazioni eventualmente intervenute nella fornitura del servizio, ponendo quale limite massimo nell'ambito della medesima tipologia, in presenza di incrementi, la variazione nel periodo considerato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice dei prezzi al consumo *FOI)* rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT.

Più nello specifico, la richiamata circolare n. 2/RGS del 2015, nel riconoscere la competenza del Dipartimento degli affari generali, del personale e dei servizi - DAG - segnatamente, in concreto, della Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione - DSII - per determinare l'aggiornamento in discorso, ha fissato la prima rilevazione in merito allo scadere dell'anno 2016, al fine di poter aggiornare gli oneri amministrativi dovuti a far data dal 1° gennaio 2017 relativamente al biennio 2017-2018, sia per le delegazioni di nuova attivazione sia per quelle già in essere.

In aggiunta, va segnalato che è ormai in avanzata fase di sperimentazione la procedura informatica resa operativa dal DAG-DSII e inerente alle istanze di delegazione convenzionale di pagamento per l'assicurazione RC auto.

Ciò precisato, con la presente circolare si forniscono, previo un breve aggiornamento su alcuni interventi operati nell'ultimo periodo dal DAG-DSII, le pertinenti indicazioni sul cennato adeguamento degli oneri amministrativi, unitamente a maggiori notizie sull'evoluzione della fase di sperimentazione riguardante le istanze di delegazione convenzionale di pagamento per l'assicurazione RC auto.

Inoltre, si illustrano brevemente le modalità alternative di trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di finanziamento – modalità valide, peraltro, anche per la cessione del quinto dello stipendio – in relazione al procedimento denominato Flusso finanziarie, utilizzabile esclusivamente per le istanze trattate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato - RTS.

Infine, tenuto conto delle richieste sinora pervenute su talune problematiche di natura puntuale, si è ritenuto opportuno partecipare, con l'occasione, le soluzioni individuate, riprendendo e integrando il prospetto sinottico – proseguendone, così, la numerazione – costruito seguendo il metodo delle «domande e risposte» o c.d. FAQ (Frequently Asked Questions), utilizzato nella circolare n. 2/RGS del 2015 e tradotto nel suo Allegato I.
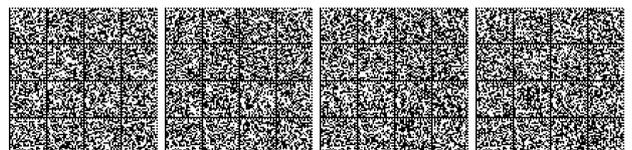
1. Aggiornamento sugli interventi operati.

In via preliminare, appare opportuno dare conto di alcuni interventi operati e dei relativi risultati conseguiti, successivamente alla diramazione della circolare n. 2/RGS del 2015.

In primo luogo, grazie alla stipula delle convenzioni centralizzate (o unificate) e all'ampliamento delle tipologie di delegazioni convenzionali di pagamento, sono stati fatti ulteriori passi avanti verso la semplificazione dell'*iter* amministrativo, la dematerializzazione e l'innovazione delle procedure seguite.

Con particolare riguardo alla stipula delle convenzioni unificate — gestite centralmente dal DAG-DSII, con un aumento dell'attività svolta, anche per quanto attiene alle richieste di assistenza — si è registrata, mediamente, una riduzione dei tempi istruttori delle relative pratiche a beneficio tanto dell'amministrato quanto degli istituti delegatari e ciò malgrado sia aumentata la platea di dipendenti le cui partite stipendiali sono gestite mediante il sistema NoiPA.

In secondo luogo, specificatamente all'aspetto informatico, vanno segnalati, per la loro rilevanza, i seguenti interventi:

realizzazione di un nuovo self-service, denominato «NoiPAssicura» e ancora in fase di sperimentazione, per la gestione automatizzata delle delegazioni convenzionali di pagamento relative ai contratti di assicurazione RC auto;

realizzazione di una procedura automatizzata, gestita dal DAG-DSII in qualità di amministrazione stipulante delle convenzioni centralizzate, finalizzata a verificare il rispetto, da parte dell'istituto mutuante, del «tasso soglia» dei finanziamenti contratti, laddove, in precedenza, siffatta verifica era espletata dalle singole amministrazioni esclusivamente con riguardo ai prestiti accesi dai propri dipendenti.

Infine, più in generale, sono stati continuamente oggetto di revisione e di adeguamento i sistemi informatici, in considerazione delle esigenze manifestate in corso d'opera dai diversi soggetti coinvolti nel processo inerente alle delegazioni convenzionali di pagamento.

2. Oneri amministrativi.

Come indicato in Premessa, in linea con quanto esposto nella circolare n. 2/RGS del 2015 (paragrafo 16. Oneri amministrativi dovuti dai delegatari), si è proceduto ad espletare l'attività di verifica in ordine alla rispondenza degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari in ragione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento processate.

Al riguardo, in disparte dal fatto che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI nel biennio 2015-2016 è risultata pressoché pari a zero, il competente DAG-DSII ha comunicato che, pur in presenza di un maggior carico di lavoro, la razionalizzazione dei processi amministrativi, anche in virtù degli automatismi realizzati, ha permesso di contenere i costi, per cui, con l'eccezione delle casse mutue e degli enti mutualistici di cui si dirà più avanti, per le delegazioni convenzionali di pagamento riguardanti i contratti di finanziamento, i contratti di assicurazione e i contributi alle ONLUS non è emersa l'esigenza di variare la misura degli oneri amministrativi per il biennio 2017-2018.

Invece, segnatamente alle casse mutue e agli enti mutualistici – per i quali, si ricorda, è stata introdotta per la prima volta dalla circolare n. 2/RGS del 2015 la possibilità di utilizzare lo strumento della delegazione convenzionale di pagamento – è sorta la necessità di dover condurre un ulteriore approfondimento sulla misura degli oneri amministrativi, sino ad ora fissati con quote identiche a quelle delle ONLUS.

Sulla problematica, il DAG-DSII, nell'evidenziare la crescita esponenziale del numero di trattenute operate a tale titolo, ha osservato che le casse mutue e gli enti mutualistici, pur essendo enti senza scopo di lucro e operando in un'area per lo più circoscritta alle singole amministrazioni di riferimento, svolgono normalmente un'attività a favore degli associati che comporta anche profili assicurativi in campo sanitario, ancorché sotto la forma della mutualità, e a cui talora si affianca la possibilità di concedere prestiti e sussidi. Ciò implica, quanto alla disamina delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, una maggiore attività amministrativa, senza dubbio più intensa e impegnativa rispetto a quella concernente la trattazione delle istanze inerenti alle ONLUS, connotata, oltre che dall'aspetto di palese merito sociale, dall'estrema semplicità. Siffatte considerazioni, naturalmente non disgiunte da ragioni basate sull'esistenza di un'indubbia meritevolezza dell'attività e delle finalità degli enti mutualistici, hanno determinato comunque la necessità di introdurre, per motivi di equilibrio, un ragionevole aumento degli oneri amministrativi dovuti per la trattazione delle delegazioni convenzionali di pagamento relative, appunto, alle casse mutue e agli enti mutualistici in genere (euro 0,40 per la ricezione dell'istanza e relativa istruttoria, euro 0,20 mensili per l'effettuazione delle trattenute e dei versamenti nonché per la disponibilità della rendicontazione). Conseguentemente, è stata introdotta una differenziazione, rispetto al passato, dove casse mutue ed enti mutualistici erano stati accumunati alle ONLUS, anche per un'incompleta conoscenza della fattispecie.

Ciò posto, si unisce il nuovo Allegato H, debitamente aggiornato, che sostituisce, a far data dal 1° gennaio 2017, quello accluso alla circolare n. 2/RGS del 2015.

Va da sé che, relativamente alle casse mutue e agli enti mutualistici, in sede di stipula della prescritta convenzione dovrà essere pertinentemente modificato l'Allegato C della medesima circolare n. 2/RGS del 2015, segnatamente al preambolo, con il richiamo degli estremi della presente circolare, nonché, soprattutto, all'art. 5, comma 2, quanto agli oneri amministrativi dovuti.

3. Istanze per i contratti RC Auto.

La possibilità di avvalersi dello strumento della delegazione di pagamento anche in relazione ai contratti di assicurazione RC auto ha seguito – in considerazione di diversi fattori, non ultimo la più breve durata del contratto e la normale sussistenza di apprezzabili variabili, ma principalmente la volontà di rendere il servizio informatizzato – l'adozione di un diverso approccio. La scelta operata, infatti, è stata di rendere pressoché completamente dematerializzato l'intero processo, da attivare telematicamente attraverso il portale NoiPA.
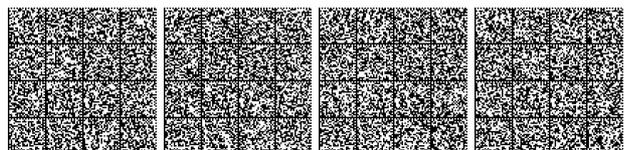
Un siffatto approccio innovativo ha comportato, oltre allo studio di problematiche di tipo amministrativo e giuridico, investimenti tecnologici dedicati, con l'avvio di un adeguato periodo di sperimentazione, iniziato nel corso dell'anno 2016, che ha visto la collaborazione di alcune selezionate imprese assicurative, dichiaratesi disponibili allo scopo.

È stato, quindi realizzato, come *supra* accennato, il servizio «NoiPAssicura» che sarà reso disponibile – una volta terminata la fase di sperimentazione, prevedibilmente per il mese di giugno 2017 – a tutte le società di assicurazione che vorranno servirsene, previa stipula di una convenzione unificata con il DAG-DSII.

In buona sostanza, quindi, qualunque compagnia di assicurazione, qualora lo riterrà, potrà a breve avvalersi della possibilità, previa sottoscrizione della cennata convenzione, di incassare mediante la delegazione convenzionale di pagamento i premi assicurativi rivenienti dai contratti di assicurazione RC auto stipulati con dipendenti dello Stato o con dipendenti pubblici le cui partite stipendiali sono gestite tramite il sistema NoiPA.

Pertanto, in assenza di impedimenti tecnici, a partire da luglio 2017 sarà pienamente operativo l'anzidetto servizio, ivi inclusa l'applicazione dei previsti oneri amministrativi a carico del delegatario. Di tale circostanza sarà data adeguata e tempestiva notizia sul portale NoiPA, all'indirizzo https://noipa.mef.gov.it/.

4. Procedimento flusso finanziarie.

Si tratta di un processo o procedimento, denominato Flusso finanziarie, rappresentato da un canale elettronico, alternativo a quello cartaceo tradizionale, sviluppato per permettere alle RTS e agli istituti bancari e finanziari una gestione più efficiente delle pratiche relative alle cessioni del quinto dello stipendio e ai finanziamenti da estinguere con delegazione convenzionale di pagamento, conseguendo, altresì, una maggiore trasparenza delle procedure e una loro standardizzazione sull'intero territorio nazionale.

Tale procedimento, completamente dematerializzato e realizzato nell'ambito di uno scenario normativo immutato, è stato avviato in fase sperimentale alla fine del 2015 presso la RTS di Roma e progressivamente esteso nel corso dell'anno 2016 all'intero territorio nazionale, per cui dallo scorso mese di ottobre è pienamente operativo per tutte le RTS.

Grazie all'utilizzo di applicativi informatici – combinando le potenzialità dell'applicativo Protocollo-RGS, della posta elettronica certificata-PEC e della firma digitale – Flusso finanziarie consente di semplificare gli adempimenti e di ridurre drasticamente la gestione degli atti cartacei.

In sintesi, Flusso finanziarie consente la digitalizzazione dell'intero processo con la notifica degli atti in tempo reale, permette l'automatica archiviazione informatica dei documenti e la gestione informatica della pratica, con l'effetto di ottenere un contenimento dei costi di gestione, tanto per gli operatori finanziari quanto per le RTS, e una significativa contrazione dei tempi di lavorazione. Inoltre, in virtù della interoperabilità dei sistemi, si realizza una forte riduzione della notifica di pratiche incomplete, con l'eliminazione di carenze e imprecisioni documentali.

Per avvalersi di Flusso finanziarie, l'istituto bancario o finanziario interessato dovrà aver presentato una formale richiesta di adesione, compilando il modulo reperibile nell'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ServiziRagionerieTerritoriali/FLUSSOFINANZIARIE/ . Nell'ambito della cennata sezione, alle cui indicazioni si rimanda, sono contenuti, poi, maggiori dettagli, anche di natura tecnica.

Una volta prodotta l'istanza per l'adesione, l'istituto richiedente dovrà sottoporsi alle verifiche tecniche propedeutiche alla effettiva attivazione del canale telematico, subordinata pure alla comunicazione via PEC – da spedire all'indirizzo flussi.dematerializzati.rgs@pec.mef.gov.it, da parte del medesimo istituto bancario o finanziario – dell'elenco dei propri delegati (agenti) e delle caselle PEC autorizzate all'invio delle richieste.

Una volta perfezionatasi l'adesione, l'istituto bancario o finanziario dovrà trasmettere gli atti esclusivamente mediante l'invio alla RTS territorialmente competente di un messaggio PEC predisposto secondo le specifiche istruzioni tecniche reperibili nella menzionata sezione sul sito internet istituzionale.

Al termine dell'istruttoria, sull'istanza di cessione del quinto dello stipendio o di delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento, verrà inviato alla casella PEC del mittente un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il «benestare» o la «nota di rigetto» in formato pdf sottoscritta digitalmente, in modo da rendere una tempestiva notizia circa l'esito della richiesta.

Ciò illustrato, si fa presente che la modulistica necessaria, analoga a quella cartacea, è reperibile sul sito internet al ricordato indirizzo, all'interno delle sue sottosezioni.

Da ultimo, è d'obbligo sottolineare che il processo Flusso finanziarie si affianca a quello tradizionale, rappresentando un'opportunità per gli operatori del settore, per i quali si pone come strumento alternativo. Tuttavia, si evidenzia che l'istituto bancario o finanziario, una volta perfezionata l'adesione al suddetto processo dematerializzato, non potrà più avvalersi del canale tradizionale cartaceo, giacché solo in tal modo si concorre realmente ad evitare il rischio di creare duplicazioni e di promuovere errori e si consegue un concreto obiettivo di semplificazione procedimentale.

5. Note conclusive.

In coerenza con le indicazioni a suo tempo fornite, si espone che la prossima valutazione degli importi dovuti a fronte della trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, per il loro eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione e sempre in relazione alle variazioni intervenute degli oneri amministrativi sostenuti per le attività connesse alle anzidette istanze di delegazione, verrà effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2018, allo scopo di aggiornare, sempreché ne dovessero ricorrere i presupposti, la misura dovuta dagli istituti delegatari a far data dal 1° gennaio 2019, anche per le delegazioni ancora in essere e preesistenti alla predetta data.

In chiusura, non sembra superfluo ricordare, dandone così conferma, la piena operatività della circolare n. 2/RGS del 2015, con eccezione, ovviamente, delle integrazioni e modifiche contemplate nel presente documento.

Roma, 17 gennaio 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Allegato H[1]

Oneri amministrativi dovuti dai delegatari a fronte di istanze di delegazione convenzionale di pagamento

Tipologia delegazione	*Attività*	*Onere* (euro)	*Periodicità*
Contratti di finanziamento	Ricezione istanza e istruttoria	***€ 18,00*** *(diciotto/00)*	una tantum
	Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione	***€ 2,05*** *(due/05)*	mensile
Contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative Contratti di assicurazione sull'abitazione	Ricezione istanza e istruttoria	***€ 9,00*** *(nove/00)*	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	***€ 0,65*** *(zero/65)*	mensile
Contratti di assicurazione RC auto	Ricezione istanza e istruttoria con modalità telematiche	***€ 1,00*** *(uno/00)*	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	***€ 0,65*** *(zero/65)*	mensile
ONLUS	Ricezione istanze e istruttoria	***€ 0,30*** *(zero/30)*	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	***€ 0,10*** *(zero/10)*	mensile
Casse mutue ed enti mutualistici	Ricezione istanze e istruttoria	***€ 0,40*** *(zero/40)*	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	***€ 0,20*** *(zero/20)*	mensile

Nota
[1] Sostituisce l'Allegato H della circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015.

Allegato I-bis[(1)]

Aspetti generali e comuni

n.	F.A.Q.	Risposta
67	Una volta presentata l'istanza per una delegazione convenzionale di pagamento, è possibile chiederne la revoca?	In applicazione delle prescrizioni recate dall'art. 1270 c.c., il dipendente, una volta presentata l'istanza per una delegazione convenzionale di pagamento, ha facoltà di revocarla sino a quando l'amministrazione non ha assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario. Successivamente a detto momento, il dipendente può chiedere la revoca, sempreché sia trascorso il previsto periodo minimo di dodici mesi per le trattenute stipendiali, ma limitatamente alle sole delegazioni convenzionali di pagamento disposte a favore di un ente rientrante nel perimetro, come delineato per le finalità in discorso, delle ONLUS o degli enti mutualistici.
68	In cosa consiste, per l'ufficio di appartenenza del dipendente che ha in corso una delegazione convenzionale di pagamento, l'obbligo di comunicare all'istituto delegatario le eventuali variazioni nella situazione stipendiale del dipendente interessato?	L'ufficio di appartenenza del dipendente che ha in corso una delegazione convenzionale di pagamento, per ragioni di economia procedimentale nonché per il principio di pertinenza e non eccedenza, avrà cura di comunicare all'istituto delegatario solamente le eventuali variazioni della retribuzione – dovute per effetto delle varie vicende finanziarie che possono interessare il pagamento di somme afferenti al rapporto di lavoro (ad esempio, aspettativa senza assegni, conguagli fiscali, ecc.) – le quali non consentano, a causa dell'incidenza sullo stipendio del dipendente medesimo, di garantire la regolarità delle trattenute mensili da destinare all'istituto delegatario. Di converso, quindi, non va data comunicazione dell'esistenza di variazioni stipendiali, pur quantitativamente significative, che risultino, però, di fatto ininfluenti in ordine al rapporto di delegazione convenzionale di pagamento, non rivelandosi idonee, in particolare, a incidere sulla misura della trattenuta operata.
69	Con quali modalità, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti, l'Amministrazione di appartenenza del dipendente fornisce il proprio assenso nel caso di trattenute stipendiali superiori al limite ordinario del 40%, fermo restando il rispetto della garanzia di assicurare al medesimo dipendente almeno la conservazione di metà dello stipendio netto?	I limiti quantitativi previsti per le trattenute stipendiali, oltre a costituire una forma di tutela, principalmente economica, per il dipendente, sono posti pure a garanzia della sua professionalità e della piena libertà di giudizio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, connotati dalla cura di un interesse pubblico. Da quanto sopra, quindi, discende che, nel solco dei profili procedimentali delineati dall'art. 70 del D.P.R. n. 180/1950 e dall'art. 66 del D.P.R. n. 895/1950, è da ritenere sufficiente – qualora le trattenute stipendiali complessive superino il 40% dello stipendio netto, ma non il 50% dello stesso – l'esplicito assenso, reso in via formale, del solo capo ufficio del dipendente interessato, stante pure i compiti istruttori direttamente attribuiti al medesimo capo ufficio dalla disciplina in discorso (art. 19 del D.P.R. n. 895/1950).

n.	F.A.Q.	Risposta
70	I dipendenti neoassunti, durante lo svolgimento del periodo di prova, possono avvalersi – per contratti di finanziamento, contratti di assicurazione, ecc. – dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento?	Per quanto riguarda la delegazione convenzionale di pagamento – istituto, almeno per i finanziamenti, cui il dipendente accede usualmente avendo in corso già una cessione del quinto dello stipendio – si ritiene che una certa stabilità giuridica del rapporto di impiego o di lavoro sia comunque necessaria. Sul punto, deve rilevarsi che la giurisprudenza, per quanto attiene al periodo di prova, si è orientata nel ritenere che anche nel rapporto di impiego pubblico valgono sostanzialmente i principi validi per il rapporto di lavoro subordinato di diritto comune (Corte costituzionale, sent. n. 189 del 22 dicembre 1980, nonché Corte di cassazione, sez. lavoro, sent. n. 16224 del 27 giugno 2013). Così, nei rapporti di lavoro "privatizzati" alle dipendenze di una pubblica amministrazione, è stato affermato che il potere di recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale, non sussistendo l'onere di provarne la giustificazione, ancorché l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa della prova, consistente nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza (Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. n. 21586 del 13 agosto 2008). In altre parole, la pubblica amministrazione, nella veste di datore di lavoro, è sempre titolare del potere discrezionale di valutare il lavoratore in prova, fattispecie diversa da quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per cui va escluso che il generale obbligo di motivazione possa spostare, nell'ipotesi in argomento, l'onere della prova sul datore di lavoro (in tal senso, Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. n. 23061 del 5 novembre 2007, e sent. n. 143 dell'8 gennaio 2008). Quanto sopra induce a ritenere che, sotto il profilo strettamente giuridico, il dipendente pubblico, nel corso del periodo di prova, non possa vantare, a rigore, una stabilità nel rapporto di impiego, stante l'ampiezza del potere di recesso riconosciuta alla pubblica amministrazione, in qualità di datore di lavoro, nella fattispecie considerata. Conseguentemente, si è dell'avviso che, sino al momento del positivo superamento della prova, non può sussistere per il dipendente la possibilità di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente a contratti di finanziamento, contratti di assicurazione, eccetera.

Modulistica

n.	F.A.Q.	Risposta
71	Come va intesa la *Nota*(2) del facsimile di istanza di delegazione di pagamento per i contratti di finanziamento (circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015, Allegato E), in merito alla documentazione da produrre a garanzia del prestito?	La *Nota*(2) del facsimile di istanza di delegazione di pagamento per i contratti di finanziamento, relativamente ai documenti da produrre a corredo, indica di "*Allegare documentazione in originale o copia autenticata*" concernente la garanzia del prestito. Al riguardo, ricorrendo le previsioni recate dal D.P.R. n. 445/2000, può essere prodotta, in alternativa, una pertinente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non occorrendo necessariamente documentare la garanzia del prestito con un atto originale o in copia autenticata. Infatti, l'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 prevede, tra l'altro, che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, i fatti a diretta conoscenza dell'interessato possono essere da egli comprovati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il dichiarante, sotto la propria responsabilità, deve dare dimostrazione di conoscere le sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per il caso di dichiarazioni mendaci. Ciò precisato, si è dell'avviso che, a fini di maggior chiarezza e trasparenza, l'anzidetta *Nota*(2) del menzionato facsimile possa essere, all'occorrenza, convenientemente modificata come segue: "*Allegare documentazione in originale o copia autenticata oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.*"
72	In aggiunta alla modulistica contemplata dalle istruzioni diramate in materia di delegazioni convenzionali di pagamento, può essere prevista della modulistica ulteriore, finalizzata, ad esempio, a dimostrare l'avvenuta erogazione del prestito al dipendente da parte dell'istituto mutuante?	In via generale, si sottolinea che la modulistica inerente alle istanze di delegazione convenzionale di pagamento è compendiata nella circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015. Ciò nondimeno, segnatamente alle istanze di delegazione convenzionale di pagamento relative a contratti di finanziamento, va rammentato che nella precisata circolare è specificato che dette istanze possono avere corso solo dopo la dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento al dipendente. In ordine alla richiesta dimostrazione, poi, è ritenuta sufficiente una notizia fornita con semplici evidenze informatiche (ad esempio, una comunicazione per posta elettronica, recante in allegato copia in formato digitalizzato dell'assegno circolare disposto a favore del dipendente ovvero del bonifico in cui è evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica "*Eseguito*" o similare) oppure un'esplicita dichiarazione in tal senso resa dallo stesso dipendente interessato. Allo scopo di soddisfare una simile esigenza, nulla osta alla predisposizione, anche da parte delle RTS, di modulistica aggiuntiva volta a fornire un ausilio sia al dipendente sia all'istituto mutuatario, stante l'obiettivo di mettere a disposizione uno schema di dichiarazione del rappresentante dell'istituto delegatario nonché del dipendente-delegante per dimostrare l'avvenuta regolare erogazione del finanziamento. E' appena il caso di precisare che una simile modulistica, meramente accessoria e di supporto, non può assumere assoluta valenza prescrittiva.

n.	F.A.Q.	Risposta
73	Per dimostrare l'avvenuta erogazione del finanziamento al dipendente – ovvero, nel caso di rinnovo o di sostituzione di un finanziamento in corso, la dimostrazione dell'estinzione del finanziamento precedente – l'istituto mutuante, in luogo dell'apposita comunicazione, peraltro trasmissibile anche per posta elettronica, può utilizzare un tracciato informatico contenente tutte le informazioni utili in proposito?	Sì. Sul punto, si ricorda che, per perfezionare il processo gestionale sulle trattenute stipendiali fondate su una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento, è necessario fornire la pertinente dimostrazione in merito all'avvenuta erogazione del finanziamento stesso al dipendente nonché, per i casi di rinnovo o di sostituzione, all'avvenuta estinzione del finanziamento precedente. Solo dopo tale dimostrazione potranno essere applicate le trattenute stipendiali previste. La notizia sulla somministrazione del finanziamento può essere generalmente resa anche in via informatica (ad esempio, una comunicazione per posta elettronica, recante in allegato copia in formato digitalizzato dell'assegno circolare disposto a favore del dipendente ovvero del bonifico in cui è evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica '*Eseguito*' o similare). Nulla impedisce, poi, allo scopo di semplificare ulteriormente il processo e velocizzare lo scambio di informazioni, che la dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento nonché dell'estinzione di quello precedente possa essere fornita direttamente dall'istituto mutuante attraverso un tracciato informatico contenente tutte i dati utili per le pertinenti verifiche (tra i quali: numero pratica, data decorrenza e scadenza del finanziamento, quota mensile della trattenuta, numero rate, codice fiscale del dipendente, CRO del pagamento ovvero *Transaction ID*, ecc.). Va da sé che, in una simile evenienza, dovrà essere stato concordato a monte tra l'istituto mutuante e il DAG-DSII il protocollo per la trasmissione telematica dei dati, con l'indicazione di quelli da fornire. Della circostanza, poi, sarà dato opportuno cenno nella relativa convenzione. A margine, per completezza, si espone che identica modalità di comunicazione potrà essere utilizzata dagli istituti mutuanti pure per le cessioni del quinto dello stipendio, stante la profonda affinità, quanto all'aspetto in discorso, con le delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento.
74	Il modello B e il modello B/1 – introdotti dalla circolare 3 giugno 2005, n. 21/RGS – possono essere sostituiti da un semplice attestato di servizio contenente le indicazioni utili per l'accesso al credito?	In via preliminare, si ricorda che il modello B rappresenta sostanzialmente un'attestazione di servizio utile per la richiesta di un finanziamento (modello utilizzabile nel caso di cessione del quinto dello stipendio e di piccolo prestito, ma anche di delegazione convenzionale di pagamento), mentre il modello B-1 è finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota", cioè la garanzia da parte dell'amministrazione di aver preso nota del debito del dipendente e, quindi, di aver "prenotato" la misura della relativa trattenuta sulla partita stipendiale. Si tratta, in ultima analisi, di documenti di semplice natura informativa e istruttoria per l'istituto mutuante, essendo diretti a suffragare la richiesta di finanziamento avanzata dal dipendente e, in quanto tali, sono da ritenersi, a rigore, non indispensabili. Infatti, il loro rilascio è legato, in definitiva, a un'apposita richiesta dell'istituto mutuante che, nell'ambito della valutazione sulla concessione del finanziamento, espone, di solito, la necessità di ottenere una simile documentazione. Ciò precisato, è rimessa alle valutazioni dell'istituto mutuante reputare sufficiente la produzione di un attestato di servizio in luogo dei modelli B e B/1.

Finanziamenti

n.	F.A.Q.	Risposta
75	Nel caso di una delegazione convenzionale di pagamento a fronte della quale, a causa di varie ragioni (ad esempio, per incapienza), non siano state operate le trattenute stipendiali per un dato periodo, qualora l'istituto delegatario abbia attivato le previste garanzie, ottenendo il soddisfacimento del credito vantato dalla compagnia assicurativa, quest'ultima, in qualità di soggetto subentrante, può surrogarsi nella delegazione convenzionale di pagamento e incassare direttamente le rate del finanziamento dante causa, a suo tempo contratto dal dipendente interessato?	In via preliminare, occorre svolgere qualche considerazione generale in tema di surrogazione. La surrogazione può definirsi come una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, poiché il terzo, che ha adempiuto in luogo del debitore originario, subentra nelle ragioni del creditore soddisfatto. La funzione della surrogazione è, pertanto, individuata nella soddisfazione dell'interesse del creditore e non, invece, nella liberazione del debitore, il quale resta, infatti, obbligato nei confronti del terzo adempiente. La surrogazione, quindi, dà luogo ad una successione nello stesso diritto, perché, sebbene sia diverso il creditore, il rapporto obbligatorio rimane inalterato nel suo contenuto. Il terzo surrogante acquista, così, il medesimo diritto di cui era titolare il precedente creditore per cui avviene, analogamente alla cessione del credito, non un fenomeno estintivo-costitutivo, ma una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. Il pagamento, nel soddisfare l'interesse del creditore originario, non realizza l'adempimento dell'obbligazione iniziale, che non si estingue. Tra l'altro, nella surrogazione, il pagamento deve essere stato effettuato in nome e per conto del debitore, senza che esista, tra il debitore e il terzo, alcun vincolo che renda il pagamento imputabile direttamente al primo (come avviene, ad esempio, nella delegazione). Per l'art. 1201 c.c., poi, la manifestazione della volontà del creditore originario di surrogare il terzo nei propri diritti verso il debitore deve avvenire in modo espresso, contestualmente al pagamento, ed essere formulata in modo da consentire al terzo di portarla a conoscenza del debitore per far valere la successione del credito. La manifestazione del consenso non deve rivestire alcuna forma particolare e non deve essere dichiarata mediante formule sacramentali, ma non può essere tacita o raggiunta per comportamento concludente. Non è, invece, necessaria l'accettazione del debitore (e degli eventuali terzi garanti), né la notificazione (o la comunicazione) della surrogazione. Segnatamente alla questione posta, sotto il profilo operativo, in presenza di una espressa manifestazione di volontà del creditore originario in tal senso, si reputa che possa essere assentita la surrogazione, purché il "nuovo" creditore risulti autorizzato all'attività di concessione di prestiti – come quelli oggetto di surrogazione – stante la normativa prevista, anche a tutela del consumatore, in tema di esercizio del credito dal decreto legislativo n. 385/1993. In definitiva, la società che, in esecuzione della garanzia prestata, ha pagato l'originario creditore può subentrare nella posizione di quest'ultimo solamente qualora in possesso, al di là dell'esistenza di una specifica convenzione in proposito, dei requisiti minimi necessari per potersi avvalere della disciplina in materia di delegazione convenzionale di pagamento. Ad ogni modo, appare senz'altro opportuno che la società subentrante provveda a stipulare con l'Amministrazione interessata, ricorrendone pure le altre condizioni, una pertinente convenzione per regolare convenientemente i relativi rapporti, anche per quanto attiene agli oneri amministrativi, che restano parimenti dovuti.

n.	F.A.Q.	Risposta
76	Ai fini dell'eventuale stipula di un contratto di finanziamento da estinguere per mezzo di una delegazione convenzionale di pagamento, è possibile che i docenti incaricati annuali di religione, stante il diritto loro riconosciuto al rinnovo dell'incarico di anno in anno, possano essere equiparati ai docenti a tempo indeterminato?	Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, emanato con il decreto legislativo n. 297/1994, ha attribuito a tutti gli insegnanti di religione cattolica lo *status* di incaricati annuali. I contratti collettivi nazionali di lavoro hanno, poi, inquadrato tale tipologia di insegnanti tra il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato, pur riconoscendo loro il diritto alla conferma del contratto, qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalla legge, equiparandoli, inoltre, al personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato in materia di ferie, permessi, assenze e aspettative, purché siano in servizio con orario completo e da più di quattro anni. Dal quadro normativo vigente, in sintesi, si può ricavare la distinzione tra insegnanti di religione stabilizzati – caratterizzati dall'avere una anzianità superiore a quattro anni, l'incarico ad orario completo e l'equiparazione, sotto il profilo del trattamento economico, al personale di ruolo – e non stabilizzati, privi, cioè, dei predetti requisiti. Ciò posto, ancorché gli insegnanti di religione cattolica stabilizzati hanno il diritto alla conferma del contratto annuale – poiché equiparati ai docenti a tempo indeterminato sotto vari aspetti – restano delle differenze giuridiche che si riverberano sull'istituto della delegazione convenzionale di pagamento. Invero, la stabilità del posto di lavoro per tali insegnanti non è garantita, atteso che la revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica da parte dell'ordinario diocesano costituisce, di fatto, una causa di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto fa venir meno il diritto al rinnovo del contratto. Solamente per i docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato la revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica da parte dell'ordinario diocesano comporta il loro collocamento in posizione di esubero, con la possibilità di ricollocamento in un altro insegnamento. Tutto ciò considerato, le caratteristiche del rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica con incarico annuale, benché stabilizzati, non appaiono idonee a superare le prescrizioni recate dall'art. 13 del D.P.R. n. 180/1950 secondo cui, per il personale assunto con contratto a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio non può eccedere il lasso di tempo che, dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso. Pertanto, segnatamente alla cessione del quinto, si reputa che ai predetti insegnanti si applichi *in toto* l'art. 13 citato. Invece, considerata la relativa stabilità del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica stabilizzati, quanto alle delegazioni convenzionali di pagamento, va dato atto che, almeno per i profili afferenti alla garanzia, assumono precipuo rilievo le volontà del delegante e del delegatario. Cosicché, qualora entrambe le parti contraenti – istituto mutuante e dipendente – diano chiara contezza nel contratto stipulato di essere consapevoli delle predette circostanze, cioè la mancanza di una completa stabilità del posto di lavoro del dipendente e le possibili conseguenze sul rimborso del finanziamento, si reputa che l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale di pagamento possa essere egualmente concessa, sempreché la convenzione stipulata non contenga una diversa previsione.

n.	F.A.Q.	Risposta
77	Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte del dipendente, come avviene il rimborso di eventuali trattenute stipendiali operate in eccesso?	Può accadere, essenzialmente a seguito di un'estinzione anticipata da parte del dipendente del finanziamento contratto con l'istituto mutuante, che siano operate uno o più trattenute stipendiali in eccesso, per uno sfasamento temporale delle comunicazioni in proposito. In una simile evenienza – ferma restando la facoltà del dipendente di sollecitare, tramite apposita istanza, il rimborso delle trattenute subite in eccedenza – sarà cura del competente ufficio del trattamento economico disporre autonomamente il rimborso delle somme trattenute in eccesso. A margine, va ricordato che la data della fine effettiva del finanziamento può essere evinta tanto dal conto estintivo quanto dalla pertinente liberatoria.
78	Dove è possibile rinvenire ulteriori indicazioni relativamente al *Flusso finanziarie*?	Per quanto concerne il procedimento *Flusso finanziarie*, allo scopo di agevolare ulteriormente gli operatori, è stata fornita una serie di maggiori indicazioni, consultabile ai seguenti indirizzi internet: - http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/Flusso-Finanziarie/Amministrative/ relativamente a questioni di natura amministrativa; - http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/Flusso-Finanziarie/Tecniche/ per i profili di natura prettamente tecnica.
79	Per potersi accreditare e poter fruire del processo *Flusso finanziarie*, l'istituto finanziario o bancario deve avvalersi della PEC?	Sì. L'utilizzo della PEC da parte dell'istituto finanziario o bancario è assolutamente necessario non solo per poter perfezionare l'adesione al processo *Flusso finanziarie*, ma anche per la successiva trasmissione dei documenti inerenti alla pratica di finanziamento del dipendente. Attraverso il medesimo canale della PEC, poi, le RTS comunicheranno, quanto all'istruttoria espletata, gli esiti – sostanzialmente il "benestare" o la "nota di rigetto" – relativi alle istanze pervenute.
80	Una volta che l'istituto finanziario o bancario ha aderito al processo *Flusso finanziarie*, sarà possibile per il medesimo istituto continuare ad avvalersi in parallelo, per le delegazioni convenzionali di pagamento, anche del canale cartaceo tradizionale per l'invio degli atti e documenti?	No. Infatti, una volta perfezionata l'adesione al processo dematerializzato *Flusso finanziarie*, l'istituto finanziario o bancario non potrà più continuare ad utilizzare, per la trasmissione dei documenti, il tradizionale canale cartaceo, giacché solo in tal modo si scongiura efficacemente il rischio di creare duplicazioni e di innescare errori, conseguendo nello stesso tempo un concreto obiettivo di semplificazione procedimentale.
81	Il processo *Flusso finanziarie* è riservato esclusivamente alla sola trattazione delle delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento?	No. Anche per la trattazione delle richieste concernenti la cessione del quinto dello stipendio, gli istituti finanziari o bancari potranno avvalersi del processo *Flusso finanziarie*.

Assicurazioni

n.	F.A.Q.	Risposta
82	E’ possibile il rinnovo tacito della delegazione convenzionale di pagamento nel caso di polizze assicurative rinnovate alla loro scadenza?	No. Nel ricordare che la disciplina dei contratti di assicurazione, anche per quanto inerisce al loro rinnovo, è dettata dal codice civile e dal decreto legislativo n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, pure nell’eventualità di un rinnovo tacito della polizza assicurativa dopo la scadenza, non avviene automaticamente un analogo rinnovo della delegazione convenzionale di pagamento. Pertanto, nel caso di rinnovo, anche tacito, della polizza assicurativa, sarà cura del dipendente richiedere la prosecuzione delle trattenute stipendiali mediante la delegazione convenzionale di pagamento. E’ appena il caso di soggiungere che detta richiesta comporta, in pratica, un nuovo procedimento di autorizzazione, per cui sono dovuti dall’istituto delegatario gli oneri amministrativi *una tantum*, previsti per la ricezione e l’istruttoria dell’istanza, oltre, ovviamente, a quelli mensili per l’effettuazione delle trattenute e dei versamenti nonché per la disponibilità della relativa rendicontazione.
83	E’ possibile avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di assicurazione volto a coprire i rischi di una pertinenza dell’abitazione principale o della casa di abitazione?	Sì. Al riguardo, si ricorda che la pertinenza di un’unità immobiliare è definita dall’art. 817 c.c., primo comma, per il quale sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa, stante la destinazione effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa. Ciò precisato, segnatamente agli immobili, le pertinenze essenzialmente sono: • le cantine; • le autorimesse e i posti auto, sia coperti sia scoperti; • i piccoli magazzini e i locali uso deposito; • le soffitte. Dal punto di vista fiscale, poi, l’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse e stalle) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Pertanto – atteso pure che, per l’art. 818 c.c., i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto – nei limiti sopra precisati e nel rispetto degli altri requisiti prescritti, il dipendente può avvalersi, per pagare il premio di una polizza assicurativa concernente una pertinenza della propria abitazione principale, dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento, sintantoché perdura siffatto vincolo pertinenziale.

Assicurazioni RC auto

n.	F.A.Q.	Risposta
84	E' possibile avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di assicurazione RC auto nell'ipotesi in cui la polizza interessi i ciclomotori o le c.d. "minicar"?	In proposito, va evidenziato che in ordine alle istruzioni diramate con strumenti di prassi in materia di assicurazioni RC auto – sebbene siano citati per lo più solo gli autoveicoli, i motoveicoli e i natanti – il riferimento va correttamente inteso, quanto al perimetro di applicazione, più genericamente a tutti i veicoli a motore, e più precisamente alle polizze attinenti all'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, obbligatorie in virtù dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale sancisce che "*I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi*". In materia, l'esclusione dall'istituto della delegazione convenzionale di pagamento attiene alle ipotesi afferenti ai contratti riguardanti mezzi ad uso commerciale (utilizzati, ad esempio, da dipendenti in regime di lavoro a tempo parziale o part time) o mezzi d'opera. Non sussistono, quindi, altre limitazioni nei confronti di specifici veicoli, quali i ciclomotori o le minicar (dette pure "microcar" o "vetturette", più propriamente quadricicli leggeri o quadricicli c.d. "pesanti", a seconda delle caratteristiche tecniche possedute). In buona sostanza, è possibile il pagamento del premio assicurativo mediante delegazione convenzionale in relazione a tutti i veicoli a motore e a tutti i natanti, destinati all'uso privato, per i quali sia obbligatoria *ex lege* la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e il relativo contratto risulti sottoscritto dal dipendente-delegante. Da quanto sopra esposto, quindi, anche i premi di assicurazione RC auto inerenti alle minicar e ai ciclomotori, sussistendo gli altri requisiti previsti, possano essere assolti dai dipendenti pubblici mediante la delegazione convenzionale di pagamento.
85	In cosa consiste il servizio "NoiPAssicura"?	E' il servizio che il DAG-DSII mette a disposizione dei dipendenti per stipulare un'assicurazione su un veicolo a motore (auto/moto/natante/ciclomotore). NoiPAssicura è un servizio automatizzato e lineare, attraverso il quale sarà possibile per il dipendente, direttamente dal proprio personal computer, acquistare, in pochi e semplici passi, una copertura assicurativa RC auto con le compagnie convenzionate, rateizzando il pagamento, in 12 mensilità di pari importo, senza alcun interesse aggiuntivo. Tale servizio, una volta terminata la fase di sperimentazione – prevedibilmente per il mese di giugno 2017 – consentirà a tutte le società di assicurazione che vorranno aderire, previa stipula di una convenzione unificata con il DAG-DSII, di incassare mediante delegazione convenzionale di pagamento i premi assicurativi rivenienti dai contratti di assicurazione RC auto stipulati con dipendenti dello Stato o con dipendenti pubblici le cui partite stipendiali sono gestite tramite il sistema NoiPA.

ONLUS ed enti mutualistici

n.	F.A.Q.	Risposta
86	Una Parrocchia può essere equiparata agli enti di assistenza e beneficenza e, quindi, ad una ONLUS?	In assoluto, va sottolineato che ogni valutazione circa l'ammissibilità e la legittimità delle richieste di delegazioni di pagamento – convenzionali o legali – del dipendente non può che rientrare nella sfera delle attribuzioni decisionali della relativa Amministrazione di appartenenza. Ad ogni modo, in ordine alla possibilità di considerare una Parrocchia alla stregua di un ente di assistenza e di beneficenza, a carattere generale, non emergono elementi idonei ad escludere, in assoluto, una siffatta evenienza. Occorre, quindi, procedere ad una puntuale verifica della situazione giuridica e fattuale, in relazione all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, per stabilire se la Parrocchia concretamente individuata possa rientrare nell'alveo dei soggetti che, ai fini in discorso, sono considerate ONLUS, in quanto svolgenti meritevoli attività di rilevanza sociale.
87	Perché ONLUS ed enti mutualistici sono trattati differentemente, quanto alla misura degli oneri amministrativi applicati, ai fini delle delegazioni convenzionali di pagamento?	Mentre per le ONLUS, rigorosamente intese, le trattenute stipendiali disposte con delegazione convenzionale di pagamento attengono a semplici erogazioni liberali, ancorché qualificate talora come quote associative, per le casse mutue e gli enti mutualistici, pur essendo enti senza scopo di lucro e operando in un'area per lo più circoscritta alle singole amministrazioni di riferimento, accade che normalmente l'attività svolta a favore degli associati comprende il rilascio di forme assicurative sanitarie, benché sotto la formula della mutualità, e talora la concessione di prestiti e sussidi. Conseguentemente, la fase istruttoria delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento concernente casse mutue ed enti mutualistici impone una maggiore attività amministrativa, più intensa e impegnativa rispetto a quella riguardante la trattazione delle istanze inerenti alle ONLUS, connotata da estrema semplicità. Per dette ragioni, dunque, la misura degli oneri amministrativi è stata differenziata.
88	L'avvenuta differenziazione nella determinazione degli oneri amministrativi tra ONLUS ed enti mutualistici impone la stipula di una nuova convenzione?	No. Le indicazioni fornite in materia di oneri amministrativi si inseriscono direttamente nella convenzione, giusta previsioni recate dall'art. 5, comma 3, del facsimile della stessa (Allegato C alla circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015). Va da sé che, in sede di rinnovo della convenzione, ragioni di opportunità suggeriscono di procedere alla pertinenti integrazioni e modifiche. Per completezza, si soggiunge che resta sempre ferma la possibilità, per l'ente mutualistico, di avvalersi della facoltà di recesso, seguendo le modalità contenute nell'art. 8 del cennato facsimile della convenzione.

Nota
[(1)] Integra l'Allegato I della circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015.

17A00622

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 9 dicembre 2016, n. **4843**.

Modifica della circolare n. 46600 del 26 giugno 2015, attuativa dei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 e 3 luglio 2007, in materia di contratti di filiera relativi al I e al II bando.

Il testo della circolare n. 46600 del 26 giugno 2015, è modificato come segue.

Dopo la frase: «Il saldo finale di spesa deve essere presentato dal proponente entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data ultima di realizzazione degli investimenti» è aggiunta la frase: «In casi debitamente motivati, la rendicontazione può essere presentata fino alla data del 30.06.2017».

Roma, 9 dicembre 2016

Il Ministro: MARTINA

17A00614

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Afluria»

Estratto determina VMB n. 2148/2016 del 23 dicembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: C.I.11 *b)* Aggiornamento del Risk Management Plan (versione 5.0). Aggiornamento con la sintesi revisionata del PSMF relativamente alla specialità medicinale AFLURIA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DE/H/1938/001/II/080.

Titolare A.I.C.: Seqirus GMBH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00511

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Hikma»

Estratto determina PPA n. 2149/2016 del 23 dicembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan per Gemcitabina 200mg e 1000mg relativamente alla specialità medicinale GEMCITABINA HIKMA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: IT/H/0167/003/II/016.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00512

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stamaril»

Estratto determina VMB n. 2150/2016 del 23 dicembre 2016

È autorizzato il seguente worksharing:

B.II.d.2.c Modifica della procedura del prodotto finito: approvazione del protocollo per la qualificazione «in house» dei nuovi lotti standard di riferimento impiegati nel test della valutazione della concentrazione del vaccino della febbre gialla, senza modifica del metodo o dei criteri di accettazione delle specifiche del prodotto finito relativamente alla specialità medicinale STAMARIL ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DE/H/xxxx/WS/158.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur Europe.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina A.I.F.A. n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00513

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neoperidys»

Estratto determina PPA n. 2151/2016 del 23 dicembre 2016

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale NEOPERIDYS.

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan relativamente alla specialità medicinale NEOPERIDYS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: FR/H/0335/001/II/014.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00514

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferinject».

Estratto determina PPA n. 2152/2016 del 23 dicembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del Risk Management Plan dalla versione 8.0 alla versione 9.1 in accordo alle Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module V - Risk management systems relativamente alla specialità medicinale FERINJECT ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: UK/H/0894/001/II/034.

Titolare A.I.C.: Vifor France.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00515

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Mylan Generics».

Estratto determina PPA n. 2154/2016 23 dicembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.5 *d)* eliminazione del routine blend testing dal processo di produzione relativamente alla specialità medicinale ALENDRONATO MYLAN GENERICS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DK/H/0882/002/II/056.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00516

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torvacol»

Estratto determina PPA n. 2153/2016 del 23 dicembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.e) Allargamento del limite superiore della specifica «L-Metionina assay»

10 mg: da 0,42-0,60 mg a 0,42-0,66 mg

20 mg: da 0,84-1,20 mg a 0,84-1,32 mg

40 mg: da 1,68-2,40 mg a 1,68-2,64 mg

relativamente alla specialità medicinale TORVACOL ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: IT/H/0453/001-003/II/021

Titolare AIC: Special Product's Line S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00517

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Fevarin», «Dumirox» e «Maveral».

Estratto determina AAM/PPA n. 2155 del 23 dicembre 2016

Sono autorizzate le seguenti variazioni: Modifica dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo. relativamente ai medicinali FEVARIN, DUMIROX, MAVERAL nelle seguenti forme e confezioni:

«Fevarin»

027045032 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

027045044 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

027045057 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse

«Dumirox»

026104036 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

026104048 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

«Maveral»

026102032 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

026102044 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Procedura: UK/H/0647/001-002/II/040/G

Titolare AIC: BGP Products B.V

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.
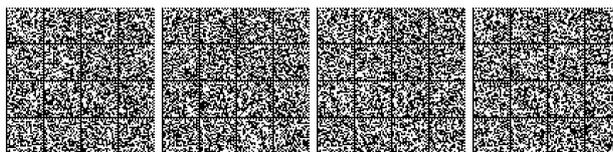
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00518

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Ranbaxy».

Estratto determina AAM/PPA n. 2156/2016 del 23 dicembre 2016

È autorizzato il seguente Grouping di variazioni: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, aggiunta di un nuovo parametro di specifica alle specifiche con il corrispondente metodo di prova. Aggiornamento dei paragrafi 3 e 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, a seguito della conduzione di un nuovo studio di bioequivalenza a supporto della divisibilità delle compresse a rilascio modificato a base di 60 mg di glicazide relativamente al medicinale GLICLAZIDE RANBAXY nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 043644018 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043644020 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043644032 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043644044 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 043644057 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 043644069 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 043644071 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in flacone Hdpe.

Procedure: UK/H/5466/001/II/003/G.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.P.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00519

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 30 settembre 2016, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Estratto del D.D. 24 gennaio 2017 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 30 settembre 2016, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Crescimanno Giuseppe notaio residente nel Comune di Favara (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Canicattì (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carnevale Massimo notaio residente nel Comune di Bresso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Acquaviva delle fonti (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lanzillotta Maria notaio residente nel Comune di Noci (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perchinunno Francesco Saverio notaio residente nel Comune di Noicattaro (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Bitonto (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Federico Raffaele notaio residente nel Comune di Mondragone (D.N. Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Ariano Irpino (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'alia Maria Raffaella notaio residente nel Comune di Teramo (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Sorisole (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bertazzi Elena notaio residente nel Comune di Verona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Sirmione (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Balestra Giuseppina notaio residente nel Comune di Torre Santa Susanna (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Francavilla Fontana (D.N. di Brindisi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gallelli Francesca notaio residente nel Comune di Lamezia Terme (D.N. di Catanzaro) è trasferito nel Comune di Chiaravalle Centrale (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piantelli Alberto notaio residente nel Comune di Pandino (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Crema (D.N.R. di Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caliendo Biagio notaio residente nel Comune di Cattolica (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capo Agata notaio residente nel Comune di Bagni di Lucca (D.N. di Lucca) è trasferito nel Comune di Viareggio (D.N. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Raiola Adele notaio residente nel Comune di Baranzate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mannella Giuseppe Ottavio notaio residente nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Verola Giorgio notaio residente nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N. R di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrario Hercolani Michele notaio residente nel Comune di Paullo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trimarchi Clara notaio residente nel Comune di Chignolo Po (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Polizio Elvira notaio residente nel Comune di Macerata Campania (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Casoria (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Visconti Pasqualino notaio residente nel Comune di Noceto (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Gragnano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Stella Giuseppe notaio residente nel Comune di Arienzo (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Criscuoli Rosalia notaio residente nel Comune di Capaci (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ali' Sandra notaio residente nel Comune di Castelvetrano (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Partinico (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Anzellotti Simone notaio residente nel Comune di Ponsacco (D.N. di Pisa) è trasferito nel Comune di Pontedera (D.N. di Pisa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cipolletti Eufemia notaio residente nel Comune di Minturno (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Maddaloni (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Narici Stefano notaio residente nel Comune di Trapani (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Alcamo (D.N.R. di Trapani e Marsala) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pellegrino Lise Michele notaio residente nel Comune di Mestre, frazione di Venezia (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Spinea (D.N. di Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Celli Lorenzo notaio residente nel Comune di Caldiero (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di San Giovanni Lupatoto (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Adami Maristella notaio residente nel Comune di Legnago (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lorettu Stefano notaio residente nel Comune di Bassano del Grappa (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Thiene (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

17A00612

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Ainil 300 mg/ml» concentrato per soluzione orale e «Colfive 5.000.000 UI/ml» concentrato per soluzione orale.

Estratto provvedimento n. 840 del 22 dicembre 2016

Medicinali veterinari:

- AINIL 300 mg/ml concentrato per soluzione orale (A.I.C. n. 104902)
- COLFIVE 5.000.000 UI/ml concentrato per soluzione orale (A.I.C. n. 104747)

Titolare A.I.C.: aniMedica España S.L.U., Esmeralda 19 - 08950 Esplugues de Llobregat, (Barcelona) Spain

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IAIN A.1 Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Procedura europea n. ES/V/xxxx/IA/017/G

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la modifica del nome e dell'indirizzo della società titolare dell'A.I.C.

Da: aniMedica España S.L.U., Esmeralda 19 - 08950 Esplugues de Llobregat, (Barcelona) Spain;

A: LIVISTO Int'l, S.L. Av. Universitat Autònoma, 29 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Spain;

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A00510
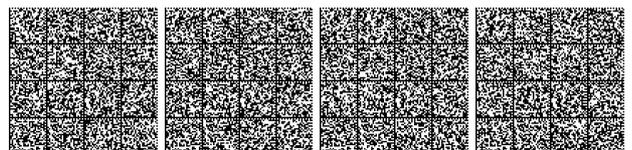
Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Coliprotec F4/F18».

Provvedimento n. 837 del 22 dicembre 2016

Registrazione mediante procedura centralizzata

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: COLIPROTEC F4/F18

Titolare A.I.C.: Prevtec Microbial GmbH, München - Germania

Confezioni autorizzate	NIN	NR PROCEDURA
Flaconcino 50 dosi	105073011	EU/2/16/202/001
Flaconcino 200 dosi	105073023	EU/2/16/202/002
4 Flaconcini da 50 dosi	105073035	EU/2/16/202/003

Regime di dispensazione:

«Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

17A00618

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Inflacam».

Provvedimento n. 838 del 22 dicembre 2016

Registrazione mediante procedura centralizzata

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: INFLACAM

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing ltd, Galway – Ireland

Confezioni autorizzate	NIN	NR PROCEDURA
330 mg granulato in bustine 20 x 1.5 g per cavalli	104465226	EU/2/11/134/022

Regime di dispensazione:

«Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

17A00619

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Letifend».

Provvedimento n . 839 del 22 dicembre 2016

Registrazione mediante procedura centralizzata

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: LETIFEND

Titolare A.I.C.: Laboratorios Leti, S.L. unipersonal 28760 Madrid - Spagna

Confezioni autorizzate	NIN	NR PROCEDURA
Flaconcino liofilizzato 1 dose e flaconcino 0,8 ml solvente per cani	105072019	EU/2/16/195/001
4 Flaconcini da 1 dose liofilizzato e 4 flaconcini 0,8 ml solvente per cani	105072021	EU/2/16/195/002
5 Flaconcini da 1 dose liofilizzato e 5 flaconcini 0,8 ml solvente per cani	105072033	EU/2/16/195/003
10 Flaconcini da 1 dose liofilizzato e 10 flaconcini 0,8 ml solvente per cani	105072045	EU/2/16/195/004
20 Flaconcini da 1 dose liofilizzato e 20 flaconcini 0,8 ml solvente per cani	105072058	EU/2/16/195/005
25 Flaconcini da 1 dose liofilizzato e 25 flaconcini 0,8 ml solvente per cani	105072060	EU/2/16/195/006
50 Flaconcini da 1 dose liofilizzato e 50 flaconcini 0,8 ml solvente per cani	105072072	EU/2/16/195/007
100 Flaconcini da 1 dose liofilizzato e 100 flaconcini 0,8 ml solvente per cani	105072084	EU/2/16/195/008

Regime di dispensazione:

«Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

17A00620

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «San Giorgio Fiduciaria S.r.l.», in Bergamo.

Con decreto direttoriale 12 gennaio 2017, emanato il Ministero dello sviluppo economico, la Società «San giorgio Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Bergamo (BG), codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese 04155240163, è autorizzata all'eserciziodell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

17A00522

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-024) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.